

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio regionale del Lazio

Assistenti Sociali e Avvocati a confronto: una collaborazione possibile?

Corso di formazione integrato

A cura di Giovanna Sammarco



INDICE

Introduzione	Giovanna Sammarco Pompilia Rossi
Premessa	Chiara Caprini
Capitoli I	<i>Assistente sociale ed Avvocato a tutela del beneficiario nell'Amministrazione di Sostegno: due diversi approcci professionali</i>
	Angela Di Prinzio
	<i>Il Servizio Sociale nelle situazioni di grave fragilità</i>
	Alessandra Sarri
	<i>Gli aspetti processuali dell'Amministrazione di Sostegno</i>
	Daniela Ricciuti
	<i>Amministrazione di sostegno: aspetti sostanziali e prospettive di riforma</i>
Capitolo II	<i>La tutela dei diritti dei minori stranieri</i>
	Lluiss Francesc Peris Cancio, Francesca Trova
	<i>Due prospettive di tutela dell'infanzia</i>
	Sara Menichetti <i>Il minore sotto tutela. La tutela.</i>
Capitolo III	<i>Il percorso nel circuito penale dell'adolescente autore di reato</i>
	Marisa Calore
	<i>Organizzazione del sistema Giustizia Minorile</i>
	Carmen Genovese
	<i>Il mandato istituzionale del Servizio Sociale della Giustizia Minorile</i>
Capitolo IV	<i>L'affidamento al servizio sociale: tra incarico dell'autorità giudiziaria competente e mandati della professione</i>
	Annunziata Bartolomei, Daniela Cimmino
	<i>L'affidamento al servizio sociale: tra incarico dell'Autorità Giudiziaria competente e mandati della professione</i>
	Emilia Casali
	<i>Il regime dell'affido dei figli minori: affido familiare ed al servizio sociale, analogie e differenze</i>
	Fiore Bruno, Giuseppina Mostardi
	<i>Strategie del servizio sociale a protezione dei minori e sostegno alle genitorialità</i>
	Maria Rapino
	<i>Qualche nota sull'affido condiviso</i>

PREFAZIONE

Il corso è stato programmato dalla commissione formazione dell'Ordine degli assistenti sociali del Lazio insieme ad alcuni componenti del progetto "Famiglia, minori ed immigrazione" dell'Ordine degli avvocati di Roma. Per l'Ordine forense l'avv. Matteo Santini si è impegnato a far realizzare il corso, in qualità di coordinatore del progetto su citato e l'avv. Pompilia Rossi ha partecipato attivamente alla programmazione e come conduttrice e relatrice nei vari incontri.

In particolare per l'Ordine degli assistenti sociali: Chiara Caprini, coordinatrice della commissione formazione, ha proposto la metodologia, Flavia Mazzonis ha portato avanti la parte organizzativa e la Presidente, Giovanna Sammarco e il vice presidente, Edoardo Trulli hanno presieduto a tutti gli incontri.

Gli avvocati e gli assistenti sociali relatori e relatrici hanno offerto il loro qualificato contributo in modo completamente gratuito, con spirito di collaborazione e con l'entusiasmo di sperimentare un percorso integrato sia per la formazione ma anche per i possibili futuri rapporti lavorativi in considerazione della necessità di entrambe le figure professionali di identificare delle corrette modalità di rapporto e prassi di collaborazione.

INTRODUZIONE

*Il più piccolo cambiamento è importante per la Natura.
L'intero oceano è influenzato anche da un ciottolo. **Blaise Pascal***

GIOVANNA SAMMARCO

Presidente Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale del Lazio

Il corso di formazione integrato tra l'Ordine degli avvocati di Roma e il nostro è stato organizzato perché si è sentita la reciproca necessità di realizzare un percorso formativo congiunto per avvocati e assistenti sociali per approfondire insieme problematiche su cui entrambe le professioni si trovano spesso coinvolte. La finalità principale è stata quella di raggiungere una maggiore conoscenza per abbattere eventuali pregiudizi e stereotipi che corrono il rischio di compromettere la buona riuscita del procedimento e l'interesse della tutela dei minori e per favorire, ove possibile, una proficua collaborazione.

Data la delicatezza e la complessità legata alla tutela dei minori non si può prescindere da un lavoro multidisciplinare. Tutto questo non può essere affrontato da una singola professione e/o da un servizio, occorre invece una molteplicità di soggetti e saperi che lavorano in sinergia, sia pure nella diversità di funzioni e ruoli.

L'assistente Sociale e l'avvocato sono figure professionali che, a titolo diverso, rivestono un ruolo importante nei vari procedimenti. Sarebbe opportuno che lavorassero in sintonia, pur nel rispetto delle proprie specificità, nell'interesse dei soggetti più deboli che in genere sono i minori. Il percorso di formazione congiunto rappresenta una possibilità per comprendere meglio linguaggi e metodologie affinché vengano opportunamente utilizzate per arricchire le risorse a nostra disposizione e affrontare la complessità delle situazioni familiari.

Il servizio sociale attraverso il processo d'aiuto, ha il compito di sostenere i genitori, quando possibile, a raggiungere le capacità genitoriali ed essere autonomi per la tutela dei figli. L'avvocato invece, nel ruolo di difesa di parte,

può indirizzare il genitore verso una maggiore responsabilizzazione nell'interesse dei figli, la cui protezione potrebbe, a volte, essere in contrasto con i diritti dei genitori.

L'esigenza di una preparazione congiunta è nata dalla convinzione che solo una formazione specifica e la conoscenza delle peculiarità delle due professioni possa aiutare a superare i pregiudizi e le chiusure reciproche e a realizzare un intervento che vada nella direzione della mediazione, comprensione. Questo consentirebbe di realizzare l'obiettivo di rimettere al centro il benessere del minore e la corresponsabilità dei genitori. La mancata conoscenza delle peculiarità delle specifiche professioni, dei diversi linguaggi invece crea malintesi e può costituire un ostacolo al raggiungimento dell'interesse di tutelare i soggetti più deboli.

Si è scelto un percorso formativo snello, articolato in quattro moduli:

- "Assistente sociale e Avvocato a tutela del beneficiario nell'Amministrazione di Sostegno: due diversi approcci professionali che collaborano".
 - "La tutela dei diritti dei minori stranieri".
 - "Il percorso nel circuito penale dell'adolescente autore di reato".
 - "L'affidamento al servizio sociale: tra incarico dell'autorità giudiziaria competente e mandati della professione".

I primi tre moduli si sono svolti in due incontri di quattro ore ciascuna e il quarto in quattro incontri sempre di quattro ore ciascuna.

Per ciascun modulo si è seguita la seguente metodologia: una breve introduzione teorica sull'argomento e la presentazione e l'analisi di un caso preparato congiuntamente fra le due professioni e analizzato in piccoli gruppi di lavoro misti coordinati e guidati da un avvocato e un assistente sociale. La restituzione dei risultati è stata poi riportata da un membro del gruppo a tutta l'assemblea.

Questo metodo di discussione ha permesso alle due professioni un proficuo confronto, dando la possibilità di scambiare opinioni e motivazioni dell'agire professionale. Si è così raggiunto l'obiettivo di una maggiore conoscenza reciproca del metodo e del linguaggio, sia pur nel rispetto vicendevole di

funzioni e specificità professionali. Attraverso i casi concreti è stato, possibile individuare, a livello operativo, delle corrette modalità di rapporto tra assistenti sociali e legali di parte, chiarendo i diversi obiettivi e i compiti delle due professioni. Vi sono state animate discussioni che sono servite ad accrescere la conoscenza reciproca. Solo nel rispetto delle funzioni di ciascuno è possibile stabilire rapporti di collaborazione e prassi di comunicazioni atte a garantire l'individuazione del ruolo dell'altro.

Negli atti sono riportati solo alcuni degli interventi ricevuti dai relatori e conduttori del percorso, alcuni moduli sono più ricchi di contributi e altri meno, ma si è ritenuto opportuno ugualmente, realizzare questa pubblicazione per testimoniare lo sforzo comune di individuare strategie per migliorare l'agire di entrambe le figure professionali e per lasciare la dimostrazione che è possibile conseguire progetti comuni con l'augurio che il percorso iniziato possa proseguire.

POMPILIA ROSSI

Avv. Consiglio Ordine Avvocati di Roma

Un progetto condiviso

Il progetto condiviso tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio di organizzare e realizzare un corso integrato è nato dalla esigenza da parte dei due rami professionali di confrontarsi su tematiche comuni individuando la possibilità di creare un linguaggio altrettanto comune per operare e, soprattutto, superare le problematiche relazionali esistenti e ben note a tutti.

Dagli incontri preliminari del gruppo creato all'interno dei due Ordini professionali è da subito emersa la necessità di confrontarsi non solo su questioni di merito ma, soprattutto, sulla concreta operatività. I colleghi intervenuti, unitamente agli assistenti sociali, hanno quindi predisposto un progetto consistente in incontri all'interno dei quali si creava una sorta di doppio binario: identificata la tematica da trattare, nella prima parte vi era una introduzione da parte di un rappresentante per ogni ordine ed una seconda parte in cui si creava un gruppo di lavoro misto con studio di un caso concreto (attinente comunque alla tematica dell'incontro) ed analisi della possibile soluzione delle problematiche esistenti da parte delle professionalità intervenute. La finalità era quella di individuare una concorde soluzione nell'interesse del minore coinvolto.

Il corso integrato che si è svolto da settembre 2015 al gennaio 2016 ha avuto, quindi, una modalità di realizzazione ben diversa da quello che si era svolto nell'anno precedente, precisamente dal marzo al novembre 2014: in tale annualità, infatti, si era preferito operare con interventi frontali prediligendo per ogni incontro la presenza di un avvocato, un magistrato ed un appartenente all'Ordine degli Assistenti Sociali.

Entrambi i corsi hanno registrato un notevole successo anche in considerazione della varietà delle tematiche trattate, che hanno spaziato dalle competenze genitoriali e loro esercizio, alla tutela dei diritti del minore straniero, dall'amministrazione di sostegno alle problematiche adolescenziali con un focus particolare alle problematiche attinenti più specificamente all'espletamento delle funzioni delle due categorie professionali.

E' stato possibile quindi confrontarsi su problemi specifici sia di svolgimento del ruolo di ciascuna professionalità che di relazione tra tutti i soggetti coinvolti, con la consapevolezza reciproca della difficoltà di operare in settori riguardanti diritti indisponibili e con la comune finalità di tutelare i soggetti deboli.

Il confronto tra le due categorie professionali si rende oggi sempre più indispensabile in considerazione del ruolo che gli operatori del Servizio sociale territoriale ed ASL hanno assunto nei procedimenti di famiglia; attualmente l'assistente sociale è infatti investito di funzioni ben diverse da quelle originarie: quali, ad esempio, in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; nella individuazione ed attuazione di interventi per il sostegno a famiglie fragili, problematiche o conflittuali; nel sostegno in situazioni di disagio individuale o familiare; in interventi di accoglienza o di affido familiare o di allontanamento di un minore.

Da un lato, quindi, si assiste ad un ampliamento, e modifica, del ruolo di tali operatori e dall'altro si è conservata la autonomia dei due contesti rappresentati dal sistema "giustizia" e sistema dei "servizi" con la indipendenza della attività svolta dagli operatori del Servizio dall'intervento giudiziario in atto: la difficoltà di interazione nasce proprio dall'ampliamento delle funzioni degli operatori attuato dalla Autorità Giudiziaria sia minorile che ordinaria (a seguito della traslatio di competenza operata dalla normativa recente in tema di filiazione) e dalla necessità, ed opportunità, di conservare la autonomia indicata.

Attualmente l'Autorità Giudiziaria, anche ordinaria come detto, conferisce incarichi conoscitivi, valutativi ed assistenziali agli operatori dei servizi;

conferisce regimi provvisori di affidamento dei minori; conferisce incarichi di predisposizione ed attuazione di interventi a protezione di soggetti deboli, soprattutto, di minori; conferisce incarichi di attuazione di provvedimenti emessi sia in via provvisoria che definitiva. Molteplici sono quindi le funzioni degli operatori del servizio territoriale e della ASL e molteplici sono i momenti di interazione con l'avvocatura: da qui la esigenza di conoscere adeguatamente le modalità di intervento, di individuare un linguaggio comune, rispettoso dell'altro e della diversità di ciascun ruolo.

La proposta di formare un gruppo di lavoro all'interno del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stata accolta con entusiasmo da parte del consigliere Matteo Santini, coordinatore del suddetto Progetto. Sono stata incaricata, quale coordinatore vicario, di individuare i componenti del gruppo di lavoro ed i colleghi ai quali è stata formulata la proposta hanno accolto con altrettanto entusiasmo, circostanza che conferma il notevole interesse dell'avvocatura per il progetto. Tale interesse è rimasto vivo in tutto l'iter di progettazione e realizzazione di entrambi i corsi: sia nella prima annualità che nella seconda i numerosi colleghi che vi hanno partecipato hanno infatti manifestato notevole apprezzamento e questo rappresenta senza ombra di dubbio uno stimolo per proseguire nella strada intrapresa ed ipotizzare ulteriori occasioni di confronto.

Voglio ringraziare il consigliere Santini che ha reso possibile la realizzazione del progetto, nonché i colleghi e le colleghe componenti del gruppo di lavoro che, con pazienza e competenza, hanno spesso anteposto l'attività del gruppo di lavoro a quella individuale professionale, sottraendo molto tempo anche a loro stessi ed alle loro famiglie.

Un grazie, quindi, particolare ai colleghi (in ordine alfabetico) Daniele Bocciolini, Emilia Casali, Diego Cassano, Anna Di Loreto, Giovanni Maria Giaquinto, Sara Menichetti, Maria Rapino, Daniela Ricciuti, Alessandra Sarri; ringrazio i componenti del gruppo di lavoro dell'Ordine degli Assistenti Sociali che hanno lavorato altrettanto alacremente dedicando al progetto molto del loro prezioso tempo e, in modo particolare, la Presidente dell'Ordine, Giovanna Sammarco, che ha mostrato una disponibilità personale e professionale unica.

PREMESSA

CHIARA CAPRINI

Il percorso metodologico formativo

L'esperienza dei corsi integrati di formazione continua, per avvocati ed assistenti sociali è l'occasione per riflettere su una formazione integrata tra professionisti, che seppur diversi per competenze e per funzioni, sempre più lavorano nello stesso ambito: famiglia, fragilità, tutela, ecc. La riflessione metodologica effettuata alla chiusura del primo corso, anche grazie alla costruzione e somministrazione di un questionario a tutti i partecipanti, ha consentito di individuare l'utilità percepita in termini di applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo e di congruità dei contenuti del corso stesso rispetto agli obiettivi prefissati.

Il questionario ha anche consentito di individuare le criticità organizzative, come la gestione del tempo e gli spazi di attività, ponendo un accento importante sulla didattica, cioè sulla capacità di fornire teoria e prassi in modo efficace e approfondito. Dalla sintesi organizzativa e contenutistica del primo corso è emerso l'interesse per continuare la creazione di gruppi misti di lavoro e di percorsi formativi integrati con scambio di ruolo tra assistenti sociali ed avvocati. Quest'analisi, per altro valutata dai discenti come molto positiva (79%), ha prodotto una metodologia di apprendimento interattiva, applicata nel secondo corso, che contempla due step: il primo sul piano organizzativo-didattico è stato quello di far incontrare, prima dell'intervento in aula, i docenti avvocati ed assistenti sociali relatori-professionisti, per definire sia gli argomenti da approfondire che i casi/ sentenze da analizzare nei workshop; il secondo step è stato caratterizzato dalla discussione e dall'approfondimento di "casi, situazioni" da parte del gruppo interattivo in cui sia l'avvocato che l'assistente sociale risultano parte attiva dell'intervento.

1 STEP

Incontro, prima dell'intervento in aula, tra docenti, avvocati ed assistenti sociali relatori-professionisti, per la definizione degli argomenti da approfondire e di casi/ sentenze da analizzare nei workshop.

2 STEP


Discussione ed approfondimento di "casi, situazioni "da parte del gruppo interattivo in cui sia l'avvocato che l'assistente sociale risultano parte attiva dell'intervento.

L'impostazione data ha tenuto conto di quanto emerso nel precedente corso: voglia/ necessità di maggiore conoscenza delle due comunità professionali e desiderio di esplorare maggiormente aree di collaborazione. IL percorso formativo mantenendo la struttura modulare per tema ha sviluppato un argomento o un aspetto utilizzando professionisti esperti dei due ordini. Nei workshop, differentemente dal primo corso, dove ci si è orientati nelle simulate, si è preferito mettere l'accento sulla presentazione di casi e/o di sentenze reali in cui i relatori-professionisti sono stati effettivamente quelli operanti. Questo ha dato l'opportunità ai gruppi di ragionare, porre domande, ipotizzare ulteriori diverse opzioni d'intervento sotto la supervisione dei professionisti che hanno lavorato sul caso, consentendo di creare un dibattito reale e concreto. La dimensione di lavoro di gruppo è stata il pilastro portante su cui si è snodato tutto il percorso formativo consentendo a un numero maggiore di professionisti dei due ordini di partecipare ed intervenire attivamente.

Metodologia del lavoro di gruppo:

- Ascolto ed analisi della storia;
- Identificazione/i del/i problema/i;
- Ipotesi di interventi specifici nelle diverse vesti professionali;

- Ricerca di possibili convergenze e/o strategie comuni (avvocati/ assistenti sociali) per la risoluzione o contenimento del problema.



La metodologia consente così di cogliere un punto di vista diverso dal proprio ambito professionale, stimolando, la curiosità e la ricerca di strade comuni nel rispetto del proprio mandato professionale. L'alto gradimento della metodologia interattiva aiuta inoltre ad ipotizzare percorsi integrati di formazione permanente per le due aree professionali che hanno in comune il soggetto da tutelare sia nella veste giuridica che in quella sociale.

CAPITOLO I

Assistente sociale ed Avvocato a tutela del beneficiario nell'Amministrazione di Sostegno: due diversi approcci professionali.

ANGELA DI PRINZIO

Il Servizio Sociale nelle situazioni di grave fragilità

Il percorso realizzato è stato preceduto da una prima fase di progettazione e condivisione degli obiettivi con i rispettivi Ordini professionali e da una seconda fase di carattere operativo con il gruppo dei docenti: il collega Assistente Sociale e le due Avvocate, orientata a definire i contenuti specifici e le modalità didattiche da utilizzare. Dopo ampio dibattito e confronto è stato deciso di adottare una modalità didattica di tipo circolare ritenendola certamente più efficace e che, con l'utilizzo di casi-tipo, inizialmente proposti dai docenti, e successivamente presentati anche al gruppo, avrebbe potuto sollecitare il dibattito, l'analisi e la sintesi dei contenuti trattati. Abbiamo optato per la gestione congiunta dei due incontri programmati e ciò al fine di rendere più dinamica l'esposizione: le avvocate hanno trattato più casi di anziani con demenza senile o Alzheimer, il collega Assistente Sociale del DSM ha proposto casi relativi a pazienti psichiatrici, a chi scrive invece è stata attribuita la trattazione ad ampio spettro relativa a casi di disagio sociale estremo con particolare riferimento a situazioni di barbonismo e di così detto barbonismo domestico.

Gli incontri hanno previsto una parte plenaria ed una articolata in due gruppi di lavoro da 15-20 persone con un successivo momento di restituzione all'intero gruppo e discussione con i docenti.

L'intero impianto del percorso formativo ha fatto riferimento ai principi ispiratori della legge sull'Amministrazione di Sostegno alla luce della sua applicazione in questo decennio a Roma, da cui scaturisce un interessante dibattito anche sulla proposta di legge di riforma ulteriore del Codice Civile, con l'abolizione dell'istituto della tutela.

Sono stati identificati alcuni "punti critici" nell'attuazione della legge, diffusamente trattati durante gli incontri e che possono essere così riassunti:

- Non consenso alle cure da parte del beneficiario.
- Presa in carico di utenti così detti non collaborativi all'interno di un progetto terapeutico nell'ambito della Salute Mentale.
- Lo sgombero forzato dell'immobile in condizioni igienico sanitarie compromesse.
- I casi di allarme sociale.
- I differenti approcci nei casi di pazienti con diverse patologie incapacitanti.
- L'equilibrio fra empowerment delle capacità e gestione dell'incapacità nell'Amministratore di Sostegno (volontà del beneficiario e interesse oggettivo dello stesso).
- Vissuto del beneficiario, stigma, necessità di tutela.
- Il lavoro in team.
- La specificità del Tribunale di Roma.

Elementi descrittivi del caso presentato

La storia di due anziane sorelle provenienti da una regione del sud e che dal 1988 vivono in strada a Roma.

In base alle informazioni raccolte anche prendendo contatti con il Comune dell'ultima residenza è emerso che a seguito della morte della madre, avvenuta nel 1961, la famiglia A, emigra una prima volta nel 1964, e, successivamente nel 1968 allorquando il fratello muore per annegamento. Il padre scompare tre anni più tardi a causa di incidente stradale. Nel 1978, a seguito dell'alluvione e lo straripamento del torrente del paese dove vivevano, le due sorelle rimangono prive dell'alloggio.

Da quanto ricostruito dal servizio di emergenza sociale, sembra che in ragione di tale evento la situazione sociale ed economica del nucleo abbia subito una forte compromissione che fa precipitare le stesse in un vortice da cui purtroppo non sono più riuscite a riemergere.

Da quel momento le sorelle iniziano a spostarsi e a girovagare per varie città. Dapprima si trasferiscono nel capoluogo più vicino e cominciano a vivere da clochard nella locale Stazione Ferroviaria per poi trasferirsi, non è chiaro in che periodo, nella Capitale, sicuramente già prima del 1988 come emerge dagli archivi cartacei di cui dispone la Sala Operativa Sociale.

Le verifiche operate dal Servizio Sociale SOS hanno evidenziato che le due donne erano state cancellate dalle liste del Comune di ultima residenza subito dopo il censimento del 1981.

Elementi valutativi ed azioni intraprese a cura del Servizio di Emergenza Sociale - Roma Capitale

Nel corso di tutti questi anni fino a prima dell'intervento ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio) del 10.06.2015 a cui si è giunti dopo svariati incontri tra servizi ed agenzie, tra cui i delegati per i rapporti con le ASL dell'allora Sindaco, la presidente della Consulta per la Salute Mentale, sono stati attuati innumerevoli interventi di monitoraggio e altrettanti tentativi volti a persuaderle ad accettare il sostegno da parte dei Servizi, senza però riuscire ad ottenere i risultati auspicati.

Moltissimi gli interventi che resta complesso e farraginoso descrivere sono stati attuati non solo dalle Istituzioni Pubbliche preposte, ma anche da vari Enti ed Associazioni, compresa la Croce Rossa Italiana, che insieme alla SOS ha monitorato a lungo e quotidianamente la situazione delle due sorelle.

C. ed F. vivono in perfetta simbiosi, non si separano l'una dall'altra e ciò non è avvenuto nemmeno quando si è reso necessario un primo ricovero di una delle due, nel 2000.

Al fine, non solo di ricostruire la storia delle due donne, ma anche e soprattutto per intervenire con un approccio di rete, nel 2009 il Servizio Sociale SOS (Sala Operativa Sociale) ha preso contatti con il Distretto Asl del Comune di origine (paese dove risultava l'ultima residenza anagrafica) concordando l'ipotesi di un intervento finalizzato all'inserimento in una struttura protetta in grado di accoglierle. A nulla sono valsi gli innumerevoli tentativi di persuaderle ad accettare. Le nostre sorelle hanno mostrato, anche in maniera piuttosto impetuosa, totale disinteresse a tale tipo di proposta.

Tra le segnalazioni dei cittadini, ciò che nel tempo ha fatto destare maggior preoccupazione è l'atteggiamento talora aggressivo di alcuni passanti che mostravano particolare intolleranza nei loro confronti e gravi episodi di bullismo

perpetrati da alcuni ragazzi delle scuole limitrofe al luogo eletto a dimora dalle stesse.

A fine 2014 è stato interessato nuovamente il CSM (Centro di Salute Mentale) al quale è stato richiesto un videat finalizzato all'individuazione di aspetti psicopatologici, che non sono stati rilevati in una fase acuta ma che potevano essere invece individuati dall'osservazione di alcuni loro atteggiamenti. Quanto sopra era stato avviato con l'intento di predisporre un progetto condiviso che avrebbe potuto esplorare la possibilità di un ricovero, anche coatto, e consentire di perseguire un percorso progettuale di reintegro, che risultava inapplicabile a causa delle forti resistenze delle due utenti.

Interventi più recenti:

- In data 04.08.2014 con nota prot. 58757 è stata inoltrata formale richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma Ufficio Affari Civili.
- A seguito delle udienze, in data 16.03.2015 l'ufficio del Giudice Tutelare ratifica la nomina dell'Amministratore di Sostegno
- In data 10.06.2015 a seguito di accordi e di una lunga contrattazione con il CSM si è proceduto con il ricovero in regime ASO delle due sorelle, presso il reparto infermieristico del Nuovo Regina Margherita.
- In data 24.09.2015 ancor prima della definizione di un piano di trasferimento in una nuova struttura le due donne si sono allontanate dalla predetta struttura, tornando a vivere in strada.

Durante il periodo di ricovero sono stati predisposti numerosi colloqui e tentativi di sostegno teso ad instaurare un minimo di legame fiduciario con le due anziane sorelle e persuaderle ad accettare delle soluzioni alloggiative alternative. Sono state coinvolte le suore Missionarie della Carità che su strada erano già intervenute per offrire loro, generi di prima necessità, ma anche la soluzione proposta dalle religiose è stata categoricamente respinta. Va rimarcato che pur essendo amministrate le due utenti non essendo interdette quindi, fino a diverse decisioni dell'AAGG, sono in grado di decidere per sé stesse.

Dal giorno in cui si sono allontanate dall'ospedale, scegliendo un sito completamente diverso da quello abituale, le due donne vengono comunque monitorate dalla SOS. I tentativi di convincerle ad accettare delle soluzioni diverse dalla strada come in precedenza non hanno prodotto alcun esito positivo,

anzi, le pressioni da parte degli operatori provocano in loro sempre più reazioni aggressive e in taluni casi atteggiamenti di totale chiusura.

Al fine di proseguire con interventi che possano restituire risultati significativi e auspicati il Servizio Sociale SOS ha più volte esortato l'AdS (Amministratore di Sostegno) a richiedere l'estensione del mandato anche per cure sanitarie.

E' necessario chiarire che il ricovero in regime di ASO non ha prodotto i risultati sperati e nel contempo il servizio psichiatrico ha ritenuto di non procedere con interventi contenitivi di tipo farmacologico finalizzati a rendere più collaborative le due utenti.

Il Servizio Sociale SOS è stato ed è costantemente in contatto con l'Amministratore di Sostegno, con la quale si stanno valutando altre ipotesi di intervento.

Durante tutto il periodo di ricovero e anche successivamente alla fuga dalla struttura ospedaliera, il lavoro dei Servizi e dell'Amministratore di Sostegno è proseguito nella direzione ipotizzata. Le sorelle, dopo oltre trent'anni sono state iscritte anagraficamente presso un indirizzo virtuale di Municipio I. In loro favore sono stati richiesti ed ottenuti i documenti di identità attraverso i quali è stato possibile presentare domanda di pensione.

Ad oggi pur continuando a vivere in strada spostandosi da un capolinea all'altro di una specifica linea ATAC, le utenti vengono costantemente monitorate sia dalle Unità di Strada SOS che dall'Amministratore di Sostegno con la quale si sta proseguendo a lavorare di concerto.

La Dott.ssa G. incontra periodicamente F. e C. consegnando loro parte delle loro pensioni che nel mentre vengono accantonate su un conto corrente a loro intestato.

Anche il Servizio Sociale territoriale è stato investito del caso riscontrando evidenti difficoltà nella presa in carico poiché le due anziane non accettano di essere accompagnate a colloquio.

Elementi di riflessione.

La presentazione del caso ha suscitato vivo interesse e spunti di riflessione nella platea poiché molti operatori presenti hanno trattato e trattano una casistica analoga. Le questioni fortemente dibattute hanno riguardato:

- dilemmi e problemi etici nell'agire professionale

- difficoltà intrinseche all'approccio di rete e alla effettiva integrazione tra servizi in una logica condivisa intra-istituzionale e inter- istituzionale
- criticità nell'attivare un contesto relazionale di tipo fiduciario, rispettoso dei principi e dei valori della professione al fine di promuovere interventi efficaci, unitari, globali integrati e concertati
- l'importanza di gestire e superare meccanismi di impotenza/onnipotenza e colpevolizzazione reciproca tra servizi e istituzioni che a vario titolo intervengono nelle e sulle situazioni.

Proposte migliorative:

- attivazione di protocolli d'intesa e procedure condivise tra servizi compreso il NAE (Nucleo Assistenza Emarginati della Polizia Locale) Tribunale (Ufficio del Giudice Tutelare);
- avvio di specifici programmi di supervisione breve sui singoli casi;
- formazione continua e integrata sul tema specifico al fine di accrescere le competenze e facilitare la comprensione delle difficoltà di gestione di tutti i membri delle diverse organizzazioni che si interfacciano nella conduzione dei casi;
- riflessività relativa ai vissuti emotivi: l'accoglienza, l'alleanza, il contatto con le parti di sé, l'elaborazione/trasformazione/cambiamento.

Conclusioni

A conclusione del percorso come splendida occasione di sintesi, ho avuto modo di partecipare unitamente ad alcuni membri del gruppo ad un evento pubblico – giornata di studio organizzata a novembre 2015 sul tema: fragilità storie e diritti: “la vita dei soggetti deboli è uguale alla nostra” tenutosi presso la camera civile ed amministrativa del tribunale di Velletri che ha promosso l'iniziativa anche in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio che ho rappresentato su delega della Presidente e che ha visto la partecipazione del prof. Cendon (Ordinario di Diritto Civile dell'Università di Trieste), padre putativo della legge sull'AdS.

L'evento di grande interesse ed attualità ha toccato questioni importanti e trasversali a diversi profili professionali e differenti ambiti istituzionali.

La lectio magistralis del prof. Cendon ha riproposto con incisiva sapienza, questioni antiche e attuali, orizzonti di senso e prospettive interessanti, a distanza di 11 anni dall'approvazione dalla legge. Sono stati illustrati i possibili profili integrativi e migliorativi, le criticità e soprattutto l'importanza dell'approvazione

delle linee guida operative da formalizzare e rendere esecutive in stretta collaborazione tra tribunale civile, ente locale (servizio sociale) e servizi psichiatrici.

L'iniziativa portata avanti dal prof. Cendon e dall'associazione "Persona e danno", sostenuta da moltissimi esponenti ed esperti del settore è tesa a dare impulso all'approvazione della legge per l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione ritenuto gravemente lesivo della dignità della persona. Ormai da troppo tempo tale disegno di legge è fermo alla commissione giustizia della camera. La giornata di studio all'esito della lectio magistralis ha stimolato il confronto e il dibattito su temi vecchi e nuovi, ma sempre cogenti ed attuali facendo emergere aspetti "critici", "difficili," fortemente connessi alla dimensione di complessità del nostro operare quotidiano. Uno dei temi affrontati, direi il tema dei temi, è stato quello relativo alle persone fragili, fortemente vulnerabili che non si curano (vedi casistica utenti del circuito emergenza/accoglienza della SOS e dell'Ufficio Tutela di Roma capitale).

L'elemento di sfondo, per altro rappresentato in maniera preponderante anche da parte di tutti i partecipanti al corso ha riguardato prevalentemente l'importanza di colmare un vuoto operativo condiviso orientato a superare gli steccati rigidi, in taluni casi ideologici della psichiatria resa sempre più distante dai contenuti sociali, depauperata e impoverita dalle componenti specifiche del Servizio Sociale professionale e dunque depotenziata in aspetti ineludibili per poter promuovere piani, programmi, progetti e processi orientati alla restituzione sociale delle persone fragili.

Le ragioni di quella che potremmo definire una certa inerzia operativa le cui ragioni risiedono sulla condizione di grande solitudine e dei continui tagli di risorse alla medicina territoriale. Ciò determina meccanismi difensivi e negazionistici, da una parte, dall'altra produce rigidità di pensiero, chiusura, burocratizzazione del lavoro, svilimento del lavoro sociale connesso alla cura.

Occorre recuperare la dimensione del lavoro sociale connessa al concetto di cura riconnettendo quei principi e valori assoluti che sono alla base di ogni intervento di cura intesa come cura globale, che connette gli aspetti più intimi ed etici della persona come valore e che rafforza il tessuto connettivo della persona stessa all'interno delle relazioni e delle dimensioni personali, familiari sociali e esistenziali e relativi alla sfera patrimoniale e sanitaria. Temi etici e sociali attualissimi nella galassia delle leggi alla persona e alla sfera dei diritti civili e

sociali connesse al dibattito politico odierno, tra queste il tema del fine vita, testamento biologico, cure palliative, testamento ora per allora e alla grande questione del cd” vincolo di cura” fortemente orientato al consenso e all’aspetto negoziale. Tutte questioni che interrogano, sollecitano e implicano fortemente la nostra professione in un dialogo continuo e nella ricerca di dimensioni di senso del nostro operare.

Riferimenti Bibliografici:

Lisi P., Floridia R., Martinelli N, Albano U., *la dignità nel morire – ed. La Meridiana 2010*

AA. VV. a cura di Giordano F., Circi L. , *L’amore che cura 100 storie di buona sanità Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini*

ALESSANDRA SARRI

Gli aspetti processuali dell'Amministrazione di Sostegno

Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno.

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha profondamente ridisegnato il titolo XII del libro I del codice civile, oggi denominato: “delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Detto titolo si articola in due capi: il primo, con gli artt. 404 – 413 c.c. destinato a disciplinare la nuova figura dell'amministrazione di sostegno; il secondo, contenente gli artt.414 – 432 c.c. , volto a regolamentare gli istituti tradizionali lasciati in vita, come l'interdizione, l'inabilitazione e l'incapacità naturale. Dal testo si evince una precisa volontà normativa: quella di porre la protezione e l'ausilio della persona debole e priva di autonomia al centro degli interessi tutelati, individuando una serie di misure, la prima e principale delle quali è appunto costituita dall'amministrazione di sostegno.

Le norme codicistiche dedicate agli aspetti procedurali connessi alla nomina di un Amministratore di sostegno sono piuttosto scarse e lasciano all'interprete la necessità di colmare gli aspetti non espressamente disciplinati.

Grazie ad una illuminata interpretazione giurisprudenziale si è ritenuto di aprire un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno anche se è stato presentato ricorso per interdizione attraverso l'applicazione dell'art. 713 c.p.c., che consente il rigetto della domanda di interdizione e

la conseguente apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, in base al quale: “Il presidente (di sezione o presidente *tout court*) ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda”.

Il caso è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Roma, 2 novembre 2011 ed ha trovato applicazione proprio la norma contenuta nell'art. 713 c.p.c., la quale sia pure formulata ad altri fini, permette di arrivare attraverso la trasmissione degli atti e del fascicolo al giudice tutelare, all'eventuale applicazione di misure di sostegno temporaneo o permanenti.

La Cassazione ha affermato un importante principio di diritto, dopo aver sottolineato l'inesistenza di sovrapposizioni tra i diversi istituti di protezione, assegnando all'interdizione un ruolo del tutto marginale e rimarcando l'erroneità della così detta teoria quantitativa – che cioè vede quale presupposto discrezionale

quello della maggiore – minore incapacità del soggetto - basando piuttosto il discrimine tra le diverse misure di protezione sulle diverse esigenze di protezione e sulla maggiore flessibilità e adattabilità al caso concreto dell'amministrazione di sostegno (*Cnf. Cass. civ. 29 novembre 2006, n. 25366, in Fam. Min. 2007, n. 1, 52*).

La Cassazione ha nel tempo consentito l'applicazione della misura di sostegno a strati sempre più vasti di soggetti deboli, in difficoltà, privi soltanto anche di parziale autonomia, precisando la residualità assoluta dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno anche recentemente con la decisione del 1 marzo 2010 n. 4866, che ha confermato il principio di diritto già affermato nel 2009 ossia per la sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze dell'individuo, in relazione alla sua flessibilità e alla maggior agilità della procedura.

Anche nel 2012 (*Cfr. Cass. civ. 2 agosto 2012, n. 13917, in GC, 2011, 1, 2587*) la Suprema Corte ha adottato una interpretazione estensiva del nuovo istituto dell'AdS, rilevando in particolare che il ricorso a tale misura non richiede necessariamente una menomazione psichica, essendo sufficiente che l'amministrato sia nell'impossibilità anche se temporanea e parziale di provvedere ai propri interessi.

Le norme processuali che disciplinano l'AdS sono contenute negli artt. 405, 406, 407, 413 c.c. e l'art. 720 bis c.p.c., che rappresenta una norma generica di chiusura che disciplina la materia dell'amministrazione di sostegno attraverso un esplicito rinvio alle disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c., nate e pensate per la procedura di interdizione degli incapaci, con il limite della clausola di compatibilità.

Il procedimento per la nomina di un amministratore in ogni caso è snello, non eccessivamente formale e privo di scansioni procedurali tipizzate per fasi.

Il ricorso introduttivo deve essere presentato al Giudice tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.) e deve essere comunicato al Pubblico ministero, onde consentirne l'intervento (art. 407 ult. comma c.c.).

Riguardo alla competenza territoriale la Cassazione (*Cfr. Cass. civ. 17 aprile 2013, n. 9389*) ha confermato che si debba far riferimento alla dimora abituale più che sul concetto formale di residenza).

Il Giudice tutelare ricevuto il ricorso deve fissare l'udienza per l'audizione del beneficiario e dei soggetti indicati nell'art. 406 c.c., che a sua volta rinvia a coloro

che devono essere sentiti nel procedimento di interdizione, ex art. 417 c.c., dandone comunicazione al P.M. Se le condizioni di salute del beneficiario lo richiedono, il Giudice Tutelare si reca nel luogo ove si trova, essendo l'audizione del beneficiario è l'incombente centrale della procedura (si dovrà presentare un certificato medico di intrasportabilità dell'interessato).

Il ricorso va notificato a cura del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario e ai soggetti che devono essere sentiti (art. 406 c.c.).

La stringata disciplina procedimentale dell'AdS non affronta due temi di importanza pratica piuttosto considerevole, quali l'onere del patrocinio legale e la compatibilità del procedimento con l'eventuale condanna alle spese di un soccombente.

In relazione alla questione della difesa tecnica è intervenuta una recente decisione della Cassazione (*Cfr. Cass. civ. 20 marzo 2013, n. 6861*) secondo la quale: “il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificatamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”.

Il Giudice tutelare: assunte le sommarie informazioni, sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (che comunque può limitare), assunti anche d'ufficio gli accertamenti medici e gli altri mezzi istruttori utili per la decisione, deve provvedere con decreto motivato entro 60 giorni dal deposito del ricorso (art. 405 c.c.), che è immediatamente esecutivo e reclamabile avanti alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 c.p.c., la quale emette una decisione che a sua volta è ricorribile per cassazione.

Nessuna norma codicistica prevede in questo settore un contenuto tipico del ricorso introduttivo, e neppure esplicita nullità un caso di carenza dei requisiti espressamente indicati dal solo art. 407 c.c., ove si afferma che il ricorso deve

indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario se conosciuti.

In ogni caso secondo la dottrina lo scarno contenuto dell'art. 407 c.c. deve esser integrato dall'art. 125 c.p.c., e quindi deve prevedere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, oltre ad esser sottoscritto dalla parte personalmente o anche da un difensore.

Inoltre al ricorso vanno allegati: la fotocopia del documento di identità dell'interessato, lo stato di famiglia, certificato storico di famiglia, certificati medici, cartelle cliniche, referti, certificazioni di invalidità, relazioni cliniche ecc.;

E' sempre meglio dare notizie esaustive per consentire al Giudice tutelare di avere più elementi possibili per poter provvedere, andrà perciò specificato in quali condizioni si trova l'interessato, con l'indicazione della sua storia clinica, del nominativo del medico curante di base o uno specialista, come pure del servizio socio sanitario di riferimento, precisare le condizioni di vita attuale (se sia collocato in una struttura protetta, oppure viva da solo o con dei familiari), indicare altresì i dati relativi al reddito e al patrimonio (pensioni, sussidi, risparmi, proprietà immobiliari ecc.), gli interessi e il tipo di protezione di cui ha bisogno, ad esempio quali atti dovrebbe compiere l'amministratore.

E' opportuno infine indicare la persona disponibile ad assumere l'incarico di AdS.

Quanto alla legittimazione ad agire, legittimati a proporre ricorso in virtù del rinvio contenuto nell'art. 406 c.c. sono: il coniuge (anche separato) del soggetto interessato, oppure il convivente more uxorio (anche dello stesso sesso), i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore e il pubblico ministero qualora l'interessato è interdetto o inabilitato, nonché dallo stesso beneficiario della misura di sostegno.

L'art. 406 ultimo comma c.c. introduce un vero e proprio obbligo di attivazione in capo al responsabile dei servizi sanitari o sociali che hanno in cura la persona interessata, i quali ove a conoscenza di situazione che rendano opportuna l'apertura del procedimento di nomina di un amministratore di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il relativo ricorso o ad informarne il P.M., a sua volta tenuto a valutare la situazione al fine di presentare il proprio ricorso.

L'art. 405 al 4° comma c.c. prevede anche la nomina di un amministratore provvisorio al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di sostegno qualora ne sussista la necessità, per la cura della persona e per la tutela del patrimonio.

Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno ha natura camerale e il Giudice tutelare ha ampi poteri d'impulso ufficioso e può, in ogni tempo, modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina, oltre a poter ricorrere a tutti i mezzi istruttori cui il codice civile fa riferimento e a poter compiere, anche ex officio, una vera e propria istruzione probatoria.

Il Giudice può quindi assumere informazioni necessarie, ossia quelle che funzionali alla decisione, deve procedere all'esame dell'interessato ed i soggetti cui fa riferimento l'art. 406 c.c., e disporre ulteriori mezzi istruttori, ossia gli altri mezzi di prova previsti dal codice, quali ad esempio la consulenza tecnica d'ufficio, anche se con forme più semplificate rispetto al modello delineato dagli artt. 191 e seguenti c.c..

Il Giudice Tutelare inoltre potrà assumere informazioni dalla pubblica amministrazione, come nel caso della richiesta di relazioni ai servizi sanitari o sociali, ispezioni, acquisizioni di testimonianze, ordine di esibizione di documenti.

In ordine agli aspetti contenutistici secondo l'indicazione contenuta nell'art. 405 c.c., si deve individuare: le generalità del beneficiario e dell'amministrazione di sostegno; la durata dell'incarico che può essere anche a tempo determinato, l'oggetto dell'incarico e stabilire quali atti l'AdS può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, e gli atti che il beneficiario può compiere da solo e stabilire i limiti di spesa e le modalità e frequenza con cui l'AdS nominato deve riferire al G.T., eventualmente stabilendo obblighi di rendicontazione periodica, generalmente annuale.

In sostanza quanto ai poteri dell'AdS si deve scegliere tra il modello dell'assistenza e della rappresentanza e, nell'ambito di quest'ultima, tra rappresentanza non esclusiva e rappresentanza esclusiva. Con il primo termine si fa riferimento all'ipotesi in cui l'amministratore viene incaricato semplicemente di affiancare il soggetto debole, senza sostituirlo del tutto, nella conduzioni di determinate iniziative. Nel caso di rappresentanza, l'AdS è chiamato a sostituire in toto il beneficiario con riguardo alle operazioni specificate nel decreto istitutivo. L'amministratore potrà essere esclusiva, e in questo caso il beneficiario

non potrà compiere alcun atto, diversamente, se la rappresentanza non è esclusiva, il beneficiario potrà porre in essere quel certo atto o gruppo di atti.

La Corte sul punto giudica corretta l'indicazione generica degli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore, attraverso il rinvio alla categoria degli atti di straordinaria amministrazione, fermo restando che, a norma dell'art. 409 c.c., il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore e può in ogni caso compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'art. 407, 4° comma c.c. prevede che il G.T. possa in qualunque momento revocare, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'AdS anche d'ufficio, a conferma della natura di giurisdizione volontaria del procedimento, la centralità del ruolo del Giudice tutelare e l'officiosità dei poteri del G.T. in questa materia, ma anche che nel procedimento rivestono la qualità di parte solo il beneficiario e il P.M. mentre gli altri soggetti, anche se ricorrenti, non sono normalmente portatori di un proprio interesse.

Sul punto si è espressa la Cassazione (*Cfr. Cass. civ. 5 giugno 2013, n. 14190*) in tema di litisconsorzio necessario ha affermato che i soggetti indicati dall'art. 406 c.c. non sono parti sostanziali.

L'AdS è revocabile ogniqualvolta sia venuto meno il presupposto che ne aveva giustificato l'introduzione, oppure quando non ve ne sia più bisogno. La domanda di revoca ai sensi dell'art. 413 c.c. può esser presentata dallo stesso beneficiario, dall'AdS, dal P.M. o da qualcuno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., i familiari e gli operatori socio sanitari. Il G.T. provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche del caso.

Ai sensi dell'art 720 bis c.c. contro il decreto del G.T. è ammesso reclamo nelle forme dell'art. 739 c.p.c. avanti alla Corte d'Appello. Si tratta di un procedimento con il quale il Collegio viene chiamato a riesaminare la questione non ancora divenuta definitiva, nel termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del decreto del G.T..

Quanto alla legittimazione attiva, la stessa spetta a coloro che avrebbero potuto proporre il ricorso e, quindi, oltre che al P.M. anche a ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c. e all'AdS.

Per quel che concerne i confini tra l'impugnazione avanti alla Corte d'Appello, rispetto alla comune impugnazione dei decreti del G.T., che per regola generale spetta allo stesso Tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, è stato ritenuto che non ogni decreto emesso dal G.T. sia reclamabile avanti al Giudice di secondo grado, ma soltanto quei provvedimenti che abbiano natura effettivamente decisoria, mentre i decreti attinenti alla normale gestione dell'amministrazione di sostegno nonché al regime delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'art.411 c.c. , 374 375 c.p.c. restano confermati gli ordinari criteri di competenza che, ai sensi dell'art. 739, comma primo, c.p.c. , individuano il Tribunale come organo competente a decidere sui reclami avverso il Giudice tutelare (*Cnf. Cass. civ. 16-25 ottobre 2012, n. 18320; conformi Cass. civ. n. 13147 del 2011 e Cass. civ. n. 10187 del 2011*).

Per concludere pochi cenni sulla figura dell'AdS e sul ruolo dei servizi socio sanitari locali nel coadiuvare il G.T. (art. 344, secondo comma c.c..).

L'art. 410 c.c. disciplina in parte i doveri dell'Amministrazione di sostegno, mentre gli altri derivano dal richiamo ai doveri stabiliti per il tutore e dovrà prestare giuramento al momento del conferimento dell'incarico.

Concretamente l'assolvimento delle funzioni di sostegno si concentrano sulla disponibilità ad ascoltare e registrare le esigenze del beneficiario, nel dovere di informare tempestivamente, e preventivamente, il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso, nel dovere di farsi portavoce dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, promuovendo l'intervento del G.T. per le opportune rimodulazioni della misura di protezione, di segnalare ogni mutamento delle condizioni di vita e di autonomia della persona, compreso l'eventuale venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'attivazione della relazione, come pure il dovere di rendicontazione periodica sull'attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, nonché sulla gestione del patrimonio.

Quanto alla scelta dell'AdS non è raro che la complessità del lavoro da svolgere influisca sulla scelta, ravvisandosi la necessità di dover optare per figure tecniche, oppure il GT potrà optare anche per la scelta di due co-amministratori, con diverse attribuzioni in ragione delle diverse competenze personali ed economiche.

L'amministratore di sostegno potrà esser chiamato a rispondere dei pregiudizi che siano eventualmente derivati al beneficiario per effetto di una grave

violazione dei propri doveri, analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.).

Infine, quanto al ruolo dei servizi socio – sanitari nell’ambito della procedura di amministrazione di sostegno, possiamo affermare che risulta particolarmente ampio e complesso e non si esaurisce perciò con la sola proposta di nomina di AdS ma continua, potendovi anche essere la necessità di proporre l’adozione di provvedimenti integrativi, modificativi o estintivi rispetto al decreto istitutivo, attraverso la redazione di informative spontanee per segnalare negligenze, abusi, incapacità, ritardi del soggetto officiato all’ausilio, o l’insorgenza di nuove patologie o necessità.

In ogni caso i SS possono redigere relazioni psicologiche o informative; curare l’attuazione dei provvedimenti; predisporre con il beneficiario un piano individuale di intervento a cui il G.T. può fare riferimento; segnalare il nominativo di un beneficiario; chiedere la revoca dell’AdS; chiedere il passaggio dall’interdizione / inabilitazione all’AdS; chiedere la sostituzione dell’AdS e gestire aspetti rilevanti dell’amministrazione quando la famiglia non c’è o non è in grado di intervenire.

DANIELA RICCIUTI

Amministrazione di sostegno: aspetti sostanziali e prospettive di riforma

L'Amministrazione di Sostegno costituisce un prezioso strumento giuridico di tutela e protezione della Persona, che è stato istituito dalla legge n. 6 del 2004 con la dichiarata "finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Inserito nel corpus del codice civile (artt. 404 - 413), l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto è stato testualmente circoscritto alla "persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

Dalla casistica emersa dai dieci anni e più di applicazione dell'istituto, peraltro, si evince come l'AdS abbia in realtà trovato maggiore ampiezza nell'attuazione concreta, andando ben oltre le ipotesi di disturbi mentali e menomazioni fisiche, giungendo ad interessare persone affette da infermità e menomazioni psichiche, fisiche, intellettive; anziani; malati terminali, cure palliative, fine vita; anoressiche; prodighi; ludo-dipendenti; alcolisti; tossicodipendenti; carcerati; immigrati; e molte altre situazioni, di fragilità comunque.

L'Amministrazione di sostegno è stata introdotta dopo un iter parlamentare durato quasi vent'anni (risale al 1986, infatti, la bozza della legge del 2004 istitutiva dell'AdS), proseguendo il percorso normativo riformatore incominciato nel 1978 con la legge Basaglia e volto a dare effettività ai valori costituzionali che impongono la piena tutela dei diritti dei soggetti deboli. Con lessico normativo moderno, civile, gentile, ci si riferisce non a soggetti incapaci, bensì a "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana", e che la legge ha "la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire", "mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 della legge n. 6).

L'ambito di applicazione riguarda la fascia più debole (insieme ai minori) di utenza dell'intervento giudiziario, e quindi quella che va "servita" per prima, quella i cui diritti vanno particolarmente garantiti dal giudice, altrimenti finirebbero per essere di fatto negati. Motivo per cui i diritti delle persone deboli

si pongono al vertice della gerarchia dei diritti, i quali non sono tutti uguali, secondo la corretta interpretazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza.

Di qui la reinterpretazione del ruolo del giudice (tutelare) nel senso di una funzione caratterizzata preminentemente dall'aspetto dell'espletamento di un servizio, più che dell'esercizio di un potere.

La disciplina dell'Amministrazione di sostegno mira ad attuare, direttamente e modernamente, sul piano della legislazione, i principi costituzionali che sanciscono i valori fondamentali dei diritti inviolabili dell'uomo, dell'uguaglianza, della salute (artt. 2, 3 e 32 Cost.).

L'istituto di protezione de quo (lungi dalla concezione meramente difensiva dei vecchi istituti, ma anche fortemente coercitiva nel caso dell'interdizione) mira a svolgere una funzione "promozionale" della persona fragile: lo scopo è di farla sbocciare (parafrasando Pablo Neruda) come "la primavera fa con i ciliegi".

I riflettori sono puntati non più soltanto sulla sfera patrimoniale del beneficiario, quanto sulla persona, sui suoi "bisogni", sulle sue "aspirazioni", di cui "nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto" (art. 410 c.c.).

Protagonista è la persona del beneficiario, in tutta la sua dimensione esistenziale, che si compone, come per tutti, di sfere diverse - personale, patrimoniale, sanitaria - tra loro intimamente intrecciate, come i diversi fili che compongono il braccialetto dei bambini noto come scooby-doo.

E' uno strumento flessibile, che può e deve adattarsi e modularsi alle mutevoli necessità del beneficiario, deve calzargli addosso come "un abito su misura" , "una risposta ad hoc, confezionata 'su misura' per le necessità del beneficiario" (dice il prof. Paolo Cendon, padre dell'Ads).

Non conta la causa dell'impedimento, quello che limita e blocca la persona. Può trattarsi delle più varie fragilità personali (come detto, di disabilità mentale o fisica; senilità; anoressia; prodigalità; dipendenze: tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia; etc.). Ciò che conta, a prescindere dalle ragioni che la generano, è la necessità di aiuto, di supporto, di protezione: di sostegno.

E sostegno diventa la "parola chiave" in una nomenclatura che l'ispiratore della legge ha voluto ricercatamente burocratica (amministrazione), con lo scopo di far dimenticare ciò che non va, di cancellare il marchio dell'incapacità, di eliminare ogni eco di stigma.

Con la legge istitutiva dell'AdS del 2004, dunque, è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di sostegno alle decisioni della persona con disabilità, aiutandola, nel quadro del decreto specifico di un giudice, a compiere gli atti quotidiani senza sostituirsi alla sua volontà.

L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile.

Il giudice tutelare dispone una rapida istruttoria, emana un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare in nome e per conto della persona disabile, per tutto il resto la persona mantiene la propria capacità di agire.

L'istituto dell'amministratore di sostegno, pertanto, si pone all'interno della gamma dei meccanismi giuridici di supporto alla promozione della volontà della persona con disabilità.

Un istituto dal valore ancora fortemente innovativo, che guarda al futuro e, una volta tanto, fa "stare avanti" l'Italia, in questa materia, rispetto al resto d'Europa, pur se non molto conosciuto e non sempre compreso.

Come nel caso, di recente verificatosi, del Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (Committee on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD), in occasione delle Osservazioni Conclusive rese a seguito dell'esame (effettuato a Ginevra a fine agosto 2017) del Primo Rapporto inviato dall'Italia sullo stato di attuazione della "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" (siglata a New York il 13 dicembre 2006).

Difatti, con riferimento al principio dell'uguale riconoscimento davanti alla legge (previsto dall'art. 12 della Convenzione), il Comitato si è detto "preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo 'Amministrazione di Sostegno' e ha "raccomandato di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitario e sociale".

Indubbiamente di pregio le considerazioni relative alla condanna di istituti giuridici che consentono ad altri di sostituirsi alla persona con disabilità nelle sue

scelte e decisioni; come pure degno di plauso l'ammonimento ad eliminare dall'ordinamento giuridico italiano ogni norma che possa inficiare la libertà di autodeterminazione della persona con disabilità.

Peraltro il Comitato di esperti di Ginevra non ha colto nel segno laddove ha assimilato l'Amministrazione di Sostegno all'interdizione, mostrando di non conoscere i due istituti e le profonde differenze che li dividono e contrappongono.

Difatti l'uno costituisce strumento autoritario ed oppressivo, fondato su una concezione meramente difensiva e fortemente coercitiva della persona con disabilità, nonché sulla negazione delle capacità e sulla esclusione della persona dichiarata incapace e malata abituale di mente; l'altro costituisce una misura di protezione, che mira a svolgere una funzione di supporto e promozione della persona, lasciandone impregiudicata la capacità di decidere.

L'uno pregiudica ed azzerava del tutto la capacità d'agire della persona; l'altro è volto a "tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 della legge n. 6 del 2004).

L'uno si pone in contrasto con le convenzioni internazionali sui diritti umani e con la nuova cultura di rispetto e riconoscimento di capacità e potenzialità di ogni essere umano al di là della sua condizione; l'altro è assolutamente in linea con la Convenzione ONU e la Costituzione italiana, posto che mira ad attuare, direttamente e modernamente, sul piano della legislazione, i principi che sanciscono i valori fondamentali dei diritti inviolabili dell'uomo, dell'uguaglianza, della salute.

Dunque l'amministratore di sostegno non si sostituisce al beneficiario, come accade nel caso dell'interdizione, dove il tutore agisce in luogo dell'interdetto. L'amministratore di sostegno, viceversa, si limita a supportare l'interessato nell'attività quotidiana, sotto il profilo non solo patrimoniale, ma anche personale-esistenziale e sanitario; e deve tenere conto dei suoi bisogni e aspirazioni.

L'amministrato deve sempre essere ascoltato e partecipa direttamente alla definizione del proprio progetto di vita.

Il giudice tutelare ne dispone eventuali limitazioni dei poteri, soltanto ove necessario e nei limiti (temporali e contenutistici) in cui è necessario, precisando

quali operazioni l'amministratore di sostegno potrà effettuare in nome e per conto della persona disabile, che per tutto il resto mantiene la propria capacità di agire.

La migliore applicazione giurisprudenziale, fedele all'autentico spirito di garanzia e protezione dell'istituto giuridico de quo, ricorda che la legge istitutiva dell'AdS non vuole togliere alcunché al beneficiario, non intende privarlo di nessuna prerogativa, ma al contrario mira ad offrirgli qualcosa in più (un supporto, un aiuto, un angelo custode) nel pieno rispetto della sua volontà, aspirazioni e necessità.

E così nella prassi pretoria spiccano casi particolarmente significativi, talvolta stravaganti forse, ma persino illuminanti. Come la vicenda di una persona un po' "fippatella" che, grazie all'appoggio e alla sensibilità dell'AdS e del G.T., ha potuto realizzare il proprio sogno di acquistare una Toyota Yaris rossa, pur se non l'avrebbe mai potuta guidare, accontentandosi di vederla parcheggiata nel giardino della casa di cura dove era ricoverata; o con riferimento al progetto di matrimonio di una ragazza down, legittimamente preso in seria considerazione dal G.T. che ha nominato come suo Ad. il parroco; o ancora laddove è stata esclusa la necessità di un AdS., e pertanto rigettata la relativa richiesta di nomina, in presenza di una rete tutelante e di autonomia dell'interessato, supportato dai familiari ovvero dai servizi sociali e confortato addirittura dai propri animali (ex multis: Trib. Trieste G.T. decr. 08.09.2007; Trib. Milano G.T. decr. 03.11.2014; Trib. Vercelli G.T. decr. 16.10.2015; Trib. Modena G.T. decr. 05. 02.2016).

La condizione di disabilità non deve rappresentare soltanto un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di welfare, bensì costituisce un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali.

Occorre il definitivo passaggio da una visione delle persone con disabilità "come malate e minorate" ad una visione della condizione di disabilità come derivante non da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi. Infatti è la società che si rivela non all'altezza del compito affidatole dalla Carta fondamentale di "rimuovere gli ostacoli (...), che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti (...)" (art. 3 Cost.).

Una nuova visione della condizione di disabilità, basata sul rispetto dei diritti umani e tesa a valorizzare le diversità umane.

Un nuovo scenario di riferimento politico e programmatico si è aperto col Primo Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica a fine 2013, in attuazione dell'impegno che l'Italia aveva assunto di fronte alla Comunità internazionale con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (legge n. 18 del 2009).

Attualmente è in corso di approvazione il Secondo Programma d'Azione, che è stato redatto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, deputato alla promozione dell'attuazione della Convenzione, e che si ispira agli stessi principi del precedente, ossia: il rispetto per la dignità, l'autonomia individuale, la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza delle persone; la non discriminazione; la parità di opportunità; l'accessibilità; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.

Con particolare riferimento al tema della protezione giuridica e della autodeterminazione delle persone con disabilità, il precedente Programma di Azione aveva ampiamente descritto le necessità di intervento per una coerente applicazione dell'articolo 12 della Convenzione, sottolineando come, dopo la ratifica della Convenzione stessa, l'unica vera misura idonea, nell'ordinamento italiano, a garantire dignità alla persona con disabilità, proteggendola, ma al tempo stesso sostenendone le autonomie con i soli interventi strettamente necessari, sia l'Amministrazione di Sostegno, istituita dalla legge 6/2004.

Pertanto si prevedevano interventi per la promozione e il rafforzamento dell'istituto attraverso alcune specifiche azioni, peraltro al momento non ancora compiute.

E' stato costituito uno specifico Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno (istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con l'obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, di partecipare, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, della propria salute e del proprio patrimonio e mettendola nelle condizioni di porre in essere atti giuridici che prima le erano negati.

Pure il Secondo Programma di Azione ha come obiettivo il rafforzamento dell'amministratore di sostegno e di altre previsioni di tutela giuridica. Obiettivo che mira a realizzare attraverso interventi di tipo legislativo e amministrativo generale, operativo e formativo.

Sono previste azioni specifiche volte a proporre: - modifiche al codice civile, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente modulabile, l'Amministrazione di Sostegno; - il coordinamento di tutto l'impianto civilistico, al fine di rimuovere divieti ed interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono molte persone con disabilità; - modifica delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali, mediante la previsione dell'abusività di clausole contrattuali che ledano maggiormente le persone con disabilità, a causa della più frequente carenza informativa; - garanzia della vigilanza soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina e sull'assegnazione di adeguate risorse umane e tecnologiche alle Sezioni della volontaria giurisdizione; - promozione e incentivazione di specifici percorsi formativi e di aggiornamento per magistrati, avvocati, assistenti sociali, medici legali, favorendo lo scambio multidisciplinare; - incentivazione della costituzione di Sportelli regionali e territoriali che si occupino degli aspetti operativi dell'Amministrazione di Sostegno, anche con il coinvolgimento di Regioni e del terzo settore; - promozione dell'omogenea applicazione dell'attuale normativa sull'Amministrazione di Sostegno per tutto il territorio italiano e nei diversi Tribunali, anche attraverso la predisposizione di Linee guida sull'applicazione dell'Amministrazione di Sostegno.

Sotto il profilo della sostenibilità economica, gli interventi previsti non comportano costi aggiuntivi; potrebbero anzi consentire consistenti risparmi sia per il sistema che per le persone con disabilità e i loro familiari, grazie alla semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le cautele del caso) nel compimento di atti giuridici, oggi, purtroppo, irrigiditi secondo gli schemi autorizzativi e di controllo dell'attuale disciplina, specie codicistica.

L'esperienza decennale dell'AdS ha evidenziato tanti aspetti positivi ed esempi forieri di speranza: la passione e l'impegno di magistrati, cancellieri, avvocati, amministratori locali, assistenti sociali, medici, psichiatri, etc. I volontari, le persone comuni, il "terzo settore", il "privato sociale". Prassi "virtuose" e patti inter-istituzionali tra Tribunali ed Enti locali socio assistenziali e sanitari.

Eppure, a distanza di oltre un decennio, l'illuminato disegno riformatore non ha trovato completa attuazione.

Risposte inadeguate e (quel che è peggio) diverse e diversificate sono state date dalle Istituzioni giudiziarie al programma egualitario/emancipatorio costituzionale ed alle prescrizioni del legislatore ordinario attuativo.

Vi è ancora certa parte della magistratura, meno illuminata, minoritaria per fortuna, che addirittura continua ad applicare la vieta misura dell'interdizione.

In altri casi ci si arrocca su posizioni rigide e formalistiche, che mal si conciliano con lo spirito elastico, sensibile, generoso della legge istitutiva dell'AdS (ad esempio, imponendo l'obbligo dell'assistenza tecnica per la presentazione dei ricorsi, in contrasto con la ratio di semplificazione ed agevolazione dello strumento).

Certo non aiuta lo stato di difficoltà degli uffici giudiziari italiani: deficit organizzativi, mancanza di risorse umane e materiali, irrazionalità della geografia giudiziaria e della distribuzione degli organici.

Tali criticità, disfunzioni ed ostruzioni del sistema potrebbero essere agevolmente risolte attraverso la costituzione di Sportelli per gli AdS, ossia punti di assistenza, ramificati sul territorio, in grado di moltiplicare le risorse ausiliarie di assistenza del giudice e semplificarne il lavoro.

Attualmente, infatti, è sul Giudice Tutelare che ricade la massima parte del carico, che è ovviamente più ampio e complesso di quello che non sarebbe laddove si optasse per soluzioni standardizzate ed incuranti delle specifiche e mutevoli esigenze dei singoli casi individuali.

Tale gravoso carico sarebbe di molto alleggerito se fosse, appunto, istituito apposito ufficio amministrativo deputato allo svolgimento dell'intera procedura (id est ricorsi, rendiconti, istanze per la straordinaria amministrazione e per i trattamenti sanitari, etc.): così l'apporto del G.T. potrebbe essere del 20-30%, a fronte del 70-80% attuale, e del resto si occuperebbe lo sportello.

Al fine di ovviare alle storture e ai difetti di uniformità applicativa riscontratisi nell'applicazione concreta dell'istituto, nell'interpretazione giudiziale e negli approcci gestionali degli operatori, si sta provvedendo alla predisposizione di Linee Guida sull'Amministrazione di sostegno, nell'ambito di una sperimentazione progettuale avviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui sono coinvolte diverse regioni italiane che si attiveranno per monitorare il sistema

legislativo regionale sulla figura dell'amministratore di sostegno, incentivare le attività formative di questa figura e creare un sistema informativo adeguato volto a raccogliere i dati su tutto il territorio nazionale per sviluppare ulteriormente le buone prassi in materia.

Si tratta di un sistema di regole non codificate, pratiche e raccomandazioni, volto a fornire risposte e indicazioni in grado di orientare l'attuazione effettiva dello strumento in conformità allo spirito della legge e al fondamento giustificativo di garanzia che ne è alla base, tenendo conto delle istanze e necessità che emergono continuamente dalla prassi e, pertanto, saranno soggette a continuo aggiornamento.

Molteplici le iniziative e i progetti di riforma legislativa a tutela della Persona con fragilità.. Il disegno di "Piano di Trattamento Vincolante" - ad integrazione delle disposizioni della Legge Basaglia (la 180 del '78) in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori - con la previsione di trattamenti sanitari prolungati, da svolgersi attraverso frequenze ambulatoriali o forme di residenzialità presso strutture pubbliche o private accreditate. Ha la finalità di garantire alle persone affette da disagio mentale grave o persistente, l'accesso alle cure e la continuità terapeutica, qualora non sia possibile attivare né un trattamento sanitario obbligatorio (o questo si sia dimostrato inadeguato o insufficiente) né un trattamento sanitario volontario (stante la contrarietà dell'interessato o l'impossibilità dello stesso di prestare un valido consenso). E' volto, inoltre, ad assicurare all'interessato il supporto necessario all'espletamento delle funzioni dell'esistenza quotidiana, in ambito sia personale-sanitario, sia economico-patrimoniale, secondo le previsioni della disciplina sull'amministrazione di sostegno. Il modello è fondato sulla filosofia dell'amministrazione di sostegno ed improntato all'idea della persuasione, del dialogo, ma all'occorrenza non impotente e disarmato, bensì in grado di far fronte a casi drammatici e attuali (la gestante che si droga, il giovane tossico che non vuole andare in comunità e ogni giorno picchia sua madre, la giovane anoressica che pesa ormai solo 34 chili, etc.) per i quali attualmente l'ordinamento non appresta alcuno strumento giuridico idoneo.

Ancora de jure condendo, il disegno di legge per la definizione del "Progetto di Vita sulla Fragilità", che parte dal coordinamento dei provvedimenti normativi, moltiplicatisi negli ultimi decenni, che in vario modo fanno riferimento al "progetto di vita"(PdV) in relazione alle differenti categorie di persone fragili: e quindi dalla l. 104 del '92 sull'handicap alla l. 328 del 2000 sui servizi socio-

sanitari, come pure la legge del 2014 istitutiva dell'AdS, fino alla recentissima legge n. 112 del giugno 2017 in materia di "assistenza, in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare", meglio conosciuta come legge sul "Dopo di noi". E, prendendo le mosse da questo punto di partenza, si mira a creare una nuova figura di PdV, destinato a valere uniformemente per ogni persona che rientri nella cerchia della fragilità. Tutto ciò recuperando lo spirito del c.d. "grande cielo" delle leggi che, dal '42 ad oggi, operando un'inversione di tendenza, di chiara matrice costituzionale, rispetto alla tradizionale impostazione patrimonialistica del diritto privato, sono giunte ad attribuire centralità alla Persona (la legge di riforma del diritto di famiglia, quelle su divorzio, su interruzione di gravidanza, adozione, la stessa legge sull'amministrazione di sostegno, e tante altre). Pertanto recuperando la centralità della persona, in controtendenza rispetto alla deriva presa dal tanto atteso ultimo intervento normativo, che ha inteso risolvere la delicata questione del futuro delle persone fragili "dopo" (la morte dei genitori o di chi si occupa di loro), soltanto mediante la previsione di trust, negozi fiduciari e altri atti destinati a regolamentarne il patrimonio, e che quindi ha nuovamente spostato l'asse dalla persona al patrimonio.

Da tempo arenata in Parlamento la proposta di legge di abrogazione dell'interdizione: atti della Camera, XVII legislatura, n. 1985 presentata il 23 gennaio 2014 - in tema di "Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione" (anch'essa di ispirazione cendoniana, come quella poi divenuta la L. n. 6/2004).

E' necessario che trovi presto sbocco legislativo l'iniziativa volta alla soppressione dell'interdizione (e abilitazione, di fatto desueto), come da più parti auspicato, perché si possa portare così a compimento l'illuminato percorso normativo riformatore incominciato nel 1978 con la legge Basaglia e proseguito con la legge del 2004 istitutiva dell'AdS.

Questione fondamentale, su cui si misura il grado di civiltà di un Paese, quella dell'abolizione del vetusto istituto, autoritario ed oppressivo, che mortifica la dignità della persona umana.

CAPITOLO II

La tutela dei diritti dei minori stranieri

LLUIS FRANCESC PERIS CANCIO

FRANCESCA TROVA

Due prospettive di tutela dell'infanzia

Le Autorità Giudiziarie e i Servizi Sociali lavorano insieme su diversi campi d'intervento, fondamentalmente dal momento in cui gli ordinamenti costituzionali degli Stati di Diritto incorporano una declinazione di diritti sociali a garanzia dei cittadini, ma anche di tutte le persone di fatto presenti sul territorio senza esclusione¹. In questa prospettiva la collaborazione fra avvocati ed assistenti sociali, se pur non priva di difficoltà ed incomprensioni, risulta un arricchimento per il raggiungimento di traguardi di *giustizia sociale* in favore di una società più coesa.

In particolare, la tutela dell'infanzia² è un campo in cui, mettendo al centro tutti i bisogni del minore in situazione di rischio o di abbandono, è necessaria un'intensa collaborazione fra i professionisti legali e i professionisti deputati al sostegno psicosociale. Fra questi ultimi è l'assistente sociale dell'ente locale che, in un lavoro interdisciplinare e di rete, assume la responsabilità di *case manager* rispetto alla situazione, intessendo, quando possibile, una forte sinergia con i servizi preposti delle ASL in un'agognata fattiva integrazione sociosanitaria che, a seconda dei territori, può essere ben organizzata, debole o perfino assente.

Nei casi di protezione dei minori, in cui interviene un'Autorità Giudiziaria con un provvedimento aperto, il ruolo dell'avvocato che interagisce con il *social worker* può essere di diversa natura, a seconda che assuma, per esempio, il ruolo di rappresentazione di una parte, di curatore (o difensore del minore), oppure di

¹ Valga come esempio l'art. 32 della nostra Costituzione sul diritto alla tutela della salute: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*".

² Usiamo il termine "tutela" in questo contesto in senso ampio, e non nel significato ristretto al ruolo del tutore come Codice Civile, art. 357 e ss.

tutore. La possibilità di arricchimento interprofessionale, tra queste due figure, è condizionata dal mutuo riconoscimento del mandato professionale di entrambi in ogni singola situazione e, dal riconoscimento della propria competenza, nel continuum fra aspettative giuste ed esigibilità delle prestazioni.

Si rende necessario, quindi, tener conto e valorizzare le particolarità di ciascuna prospettiva professionale su un unico soggetto. Propongo l'attenzione su tre parametri che ci distinguono fortemente, considerando che il loro riconoscimento e apprezzamento, rende possibile un'integrazione proficua nella differenza (Peris Cancio, 2010a). Parliamo di tempi, spazi e modalità di rapporto diverse, approfonditi nei paragrafi che seguono.

Il servizio sociale c'è sempre, l'avvocato solo durante il processo

Un aspetto importante che ci distingue riguarda la temporalità dell'intervento. Normalmente, la presenza dell'avvocato diventa intensiva quando l'istruzione di un fascicolo presso un tribunale, qualunque esso sia, la rende indispensabile per il raggiungimento di una decisione da parte dell'Autorità. Per questo motivo molto spesso si parla, nel contesto del diritto, di apertura, sospensione o chiusura di un caso.

Diversamente, per i servizi sociali, la realtà sottoposta all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria dovrebbe essere già conosciuta in quanto presenti sul territorio e, sulla quale si dovrebbe poter aver avviato precedentemente un qualche intervento di natura preventiva e di sostegno, appunto, per evitare l'insorgenza di situazioni più difficili che comportino ablazione di diritti fondamentali, che soltanto l'Autorità Giudiziaria può decretare (sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, allontanamento dalla famiglia, privazione di libertà degli stessi minori, ecc).

Per questo motivo possiamo dire che la *mission* fondamentale, utopia che ci anima come assistenti sociali, sarebbe lasciare senza lavoro avvocati e magistrati, poiché attraverso un'intensa azione preventiva e promozionale, vorremmo riuscire a far restare i diversi tribunali senza "materia prima". Questo è un sogno al quale non rinunciamo (per questo abbiamo scelto questa professione) e che, purtroppo, pare sia sempre più lontano, vedendoci costretti ad intervenire schierati nella dimensione assistenziale e *tardiva* di sopperire al danno già palese e alla funzione di controllo, piuttosto che di attivazione promozionale preventiva.

Inoltre, almeno per quanto concerne l'infanzia, il servizio sociale *non chiude mai*, perché anche una decisione definitiva del Tribunale (in primo, secondo o terzo grado) passata *in giudicato*, per il servizio sociale, che ha *preso in carico* la situazione, non segna la fine dell'intervento di lavoro (a differenza dell'avvocato) ma molto spesso il contrario: una successiva intensificazione degli interventi, almeno finché si arriva alla maggiore età. Pensiamo a situazioni in cui la restituzione della responsabilità genitoriale comporta un'azione forte di vigilanza del servizio attraverso l'ambigua figura giuridica di *affidamento al servizio sociale*, oppure il sostegno ai minori che sono stati avviati verso l'affidamento familiare, minori figli di coppie con separazioni conflittuali, in cui i rapporti con i genitori si reggono su difficili equilibri tanto da doverne garantire l'esecuzione in spazi protetti, ecc.

In ultimo, è necessario ribadire che nell'accompagnare *casi difficili*, con i quali i servizi intervengono sul territorio spesso con *famiglie multiproblematiche*, accade che lo stesso servizio veda attivarsi più Autorità Giudiziarie su un singolo minore, diverse in funzione della materia di cui si occupano. Per esempio un minore che risponde di un reato penale è molto spesso un minore al quale sono stati negati diritti fondamentali dell'infanzia in tenera età, e con un disagio sociale che, se non adeguatamente contrastato con politiche sociali efficaci, tende a riprodursi generazionalmente nelle famiglie socialmente deprivate.

Il cognome degli assistenti sociali: il territorio

Molto spesso fra i colleghi avvocati con i quali lavoriamo con frequenza sento aggiungere al nome dell'assistente sociali un'identità territoriale come se si parlasse di un cognome. Si sente dire *l'assistente sociale di questo caso è Mario Rossi del Municipio V³; l'assistente sociale di Monterotondo...* Ed è giusto che sia così. L'aspetto di territorialità è fondamentale per la nostra professione, ma anche per l'accesso ai sistemi di politica sociale.

Un valore saldo dell'assistente sociale è la sua capacità di creare e di appartenere con il suo lavoro ad una comunità (territoriale). Lavoriamo con persone, conosciamo i territori, sappiamo coinvolgere le istituzioni che in essa si trovano, rendiamo congrua la rete dei servizi attorno alla persona. Questo dà senso al nostro lavoro, anche se non sempre il *mandato istituzionale* che riceviamo da parte dei Comuni, delle Aziende Sanitarie o dei Ministeri dove svolgiamo il

³ Si intende del Municipio 5 dei 15 in cui è divisa la città di Roma.

nostro compito ci incoraggia. Negli ultimi anni pare che la valutazione sul nostro operato riguardi fondamentalmente il numero di casi in carico e, non alla capacità di attivare una comunità solidale per dare risorse e opportunità a queste realtà territoriali.

Le Autorità Giudiziarie sanno di questa nostra grande potenzialità. Per questo motivo un'indagine socioambientale, da parte di un buon assistente sociale, avrà un valore insostituibile se rappresenta un vero inquadramento della situazione familiare del minore nel suo contesto. Altri approfondimenti eventuali potranno essere fatti attraverso le Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU), ma non sostituiranno questa dimensione che ci è propria e che dà un rilievo unico al nostro compito.

Questa identità territoriale ci distingue dagli avvocati, che di fatto possono prendere casi da qualsiasi territorio. Noi dovremmo consumare le scarpe percorrendo il nostro territorio, fra le case degli utenti, le scuole, i servizi, ecc. Spesso gli avvocati consumano più benzina di noi nel seguire le situazioni nei svariati territori dove intervengono.

Il rovescio della medaglia, però, riguarda la difficoltà che comporta il non potersi sottrarre mai dal *mettere la faccia* sulle situazioni in carico. Noi siamo sempre lì, in quell'ufficio, sul pezzo, con nome e cognome, con famiglia conosciuta e non tanto lontana dal posto di lavoro, sottoposti anche alle ire, le minacce o le aggressioni da parte degli utenti, in modo particolare nell'inevitabile conflitto con i genitori i cui figli sono stati allontanati o perfino, affidati o adottati da un'altra famiglia. In molti contesti lavoriamo senza la copertura di una ragionevole sicurezza degli spazi di lavoro, che preservi la nostra integrità fisica. Eppure, si garantisce un intervento professionale a tutela dei minori senza farsi influenzare da questa componente così ansiogena e difficile del nostro quotidiano.

Per noi il consenso è legge

Il sistema normativo pare stia scoprendo, negli ultimi anni, le bontà della *mediazione stragiudiziale* come alternativa o superamento del contraddittorio di fronte al tribunale in diversi ambiti. Per i professionisti del servizio sociale questo è uno dei pilastri della professione sin dalle sue origini. L'assistente sociale non pretende imporsi, non fa un intervento coatto, non costringe gli utenti a scelte che rispondono *al giusto* sia dal punto di vista giuridico che della discrezionalità professionale maturata.

Per questo motivo, la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria può creare negli assistenti sociali un’implicita difficoltà legata alla *coercitività* delle prescrizioni, laddove la via consensuale non sia stata completamente esaurita.

Il coinvolgimento e la contrattazione con gli utenti dei servizi necessita di tempi, spazi e modalità spesso diversi dagli strumenti tipici della magistratura. Una tensione per una volontà antioppressiva del nostro ruolo è stata sollevata da non pochi teorici del servizio sociale, di fronte al rischio di adempiere un ruolo esattamente contrario a quello per cui siamo nati: da sostegno per attenuare le differenze sociali a strumento di controllo e flagello delle persone e famiglie socialmente più vulnerabili per quanto socialmente pericolose.

Questo non toglie il riconoscimento del ruolo importantissimo dei Tribunali, di cui per primi ci avvaliamo in campo minorile, per la protezione dei diritti attraverso provvedimenti impostati a garanzia e tutela dei soggetti più deboli in un’ottica sistemica.

Un buon rapporto fra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali prevedrebbe la necessità di dare un tempo ed uno spazio prudente entro i quali i servizi esaudiscano tutte le vie di coinvolgimento ed ascolto delle persone, per arrivare ad una *contrattazione* in favore del minore prima dell’azione coatta da parte del Tribunale. I servizi devono attrezzarsi per garantire questa preminenza a beneficio di tutti, *in primis*, del minore.

Per esempio ogni affidamento familiare giudiziario che, nel modo più adeguato, potesse essere stato raggiunto attraverso un consenso fra servizi e famiglia senza il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni, è un’occasione mancata le cui conseguenze sono a scapito del minore. Non è facile, ma non ci dobbiamo rinunciare.

L’Ascolto del minore

Nelle Convenzioni internazionali è sancito l’ascolto come diritto fondamentale di ogni minore e di ogni età, declinato in tre forme specifiche e interdipendenti: “il diritto di ricevere ogni informazione che lo riguarda, quello di essere consultato e di esprimere la propria opinione, e, infine, quello di essere informato sulle conseguenze delle proprie opinioni e sulle eventuali decisioni che lo riguardano” (P. Ronfani, 2006).

Tra i diversi modi di ascolto del minore l’ascolto indiretto rientra nella fattispecie normalmente eseguita da un CTU nominato dal Tribunale o da uno

psicologo e/o da un assistente sociale dei Servizi pubblici territoriali, di solito individuati per il tramite dei Servizi Sociali dell'Ente Locale o per il tramite dei servizi specialistici dell'Asl. In particolare gli operatori del Servizio pubblico rappresentano di fatto una *longa manus* del magistrato il cui potere di disporre l'audizione del minore è riconosciuto sia da convenzioni internazionali sia da norme interne (M. Malagoli e A. Lubrano, 2011).

Come sottolinea G. Cesaro (2006), in sede di ratifica della convenzione sia nell'art. sei, 2° cpv. (Convenzione ONU del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996) che nell'art. sette, comma 3° della l. n. 64/1994, il legislatore italiano ha posto sì l'attenzione verso l'ascolto del minore, ma in modo meno incisivo laddove ha preferito usare la formula: "sentito... ove del caso, il minore medesimo"

La funzione di ascolto nell'ambito degli interventi e funzioni dei servizi territoriali

A ben vedere i servizi territoriali, per il tramite di operatori quali assistenti sociali, neuropsichiatri infantili e psicologi, svolgono da tempo una funzione di ascolto e di tutela del minore. Nell'Ente Locale tale funzione, che ritroviamo insita nel mandato istituzionale proprio nel senso della competenza amministrativa in materia di assistenza sociale, riguarda tutto ciò che attiene la protezione, la valutazione, la presa in carico e il trattamento di minori in situazione di rischio.

Gli ambiti d'intervento sono diversi e relativi a interventi sia d'ufficio sia su mandato specifico della magistratura ordinaria o minorile. Relativamente al ruolo ed alla funzione ricoperta il servizio opera attraverso le professionalità di assistenti sociali o di psicologi dipendenti oppure attraverso professionalità specifiche esterne al servizio (ad esempio, servizi a progetto come Centri per le famiglie o Centri di Spazio Neutro) per rispondere direttamente alle richieste del Tribunale per i Minorenni, Procura, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare.

Avvalendosi degli strumenti metodologici quali il colloquio professionale, la visita domiciliare o la valutazione delle competenze genitoriali, gli operatori riescono a cogliere impressioni e informazioni importanti sullo stato del disagio presentato dal minore in famiglia d'origine o nel contesto sociale più allargato. Come esito finale dell'indagine si potrà restituire al Giudice una valutazione complessiva del funzionamento del sistema familiare del minore, della sua condizione psico-fisica, dell'ambiente di vita, del contesto socio-ambientale e di

quanto altro è utile e possibile evidenziare, avendo come focus di osservazione primario il benessere del minore e il suo interesse superiore. Output finale di questa osservazione è una dettagliata relazione che sarà poi restituita al Giudice per il seguito di competenza sia nei casi per i quali il T.M deve pronunciarsi sulla potestà genitoriale (art. 333 C.C. e seguenti), sia per tutte quelle situazioni di minori dichiarabili in stato di abbandono o collocabili in affidamento etero familiare o familiare (L.184/83 art. 4; art. 9; art. 6; art. 22; art. 30; art. 57).

Il servizio sociale territoriale interviene anche in tutte quelle situazioni che vengono intercettate attraverso segnalazioni spontanee da parte delle agenzie educative o da parte di operatori volontari che a vario titolo agiscono nella comunità presente nel territorio.

La modalità con la quale gli operatori si avvicinano ad ascoltare un minore in genere non si presenta in modo diretto, se non in alcune situazioni particolari laddove il minore ha un'età di almeno dodici anni, o anche prima se si ritiene il minore in grado di esprimersi in maniera congrua e con capacità di discernimento, in genere con minori che abbiano compiuto dieci anni.

In tutti gli altri casi l'ascolto è attuato per il tramite dei genitori o di altre figure significative quali insegnanti, operatori di altri servizi, parenti o conoscenti che hanno a che fare con il minore oggetto d'indagine. Potremmo dire che le relazioni che si vengono ad instaurare con le agenzie educative del territorio o con altre agenzie informali, quali parrocchie, centri ricreativi, associazioni di volontariato, possono creare le condizioni favorevoli per uno spazio di ascolto che definirei "mediato". In tal modo l'operatore deputato a svolgere l'indagine socio ambientale, coadiuvato da alcune figure sociali, direttamente o indirettamente coinvolte nel contesto di riferimento del minore, può assumere diverse informazioni sullo stile di vita del minore, sul suo rapporto con le figure genitoriali, su alcuni indicatori di incuria o maltrattamento, sullo stato complessivo di benessere o meno dello stesso minore oggetto d'indagine. Ovviamente l'operatore deve essere anche in grado di decodificare molte delle informazioni ottenute, poiché a volte esse appaiono non del tutto attendibili soprattutto quando provengono dal vicinato, da parenti o, come a volte accade, anche da insegnanti emotivamente troppo invischiati nella relazione con il minore ma e soprattutto se il minore è straniero con cultura e stili di vita differenti dai nostri.

In questo senso l'ascolto agito in ambito di servizio pubblico deve avere la valenza del prestare attenzione e, come afferma Luigi Fadiga,

...richiede in chi ascolta, attenzione verso l'altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell'ascolto, ed un contesto adatto, si può ascoltare anche il silenzio, mentre il sentire è solo funzionale ed è un recepire asettico. (.....)

È per questo che il contesto dedicato all'ascolto deve possedere idonee caratteristiche ma soprattutto chi ascolta deve adottare metodologie e tecniche dell'intervento di ascolto.

Una buona metodologia quindi deve poter prevedere l'osservazione del minore nel suo contesto ambientale e relazionale, come forma di ascolto del minore di ogni età e in ogni circostanza che lo riguardi anche al di fuori della richiesta e della delega specifica da parte dell'Autorità Giudiziaria ai Servizi (P. Re, S. Vicini, 2006).

L'ascolto del minore rimane, pertanto, fondamentale nel nostro intervento ancor di più se abbiamo a che fare con i minori stranieri sia in ambito civile che penale. Con l'entrata in vigore della legge n. 54/2006 la tematica concernente l'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari è stata nuovamente posta all'attenzione degli operatori e delle Istituzioni soprattutto per ciò che riguarda i processi di separazione o divorzio, essendo stata fortemente riconfermata come atto dovuto sia per i magistrati che per gli esperti in ambito clinico, ove si renda necessaria l'integrazione delle competenze del giurista con quelle della psicologia clinica (P. Pazè, 2003).

L'ascolto del minore straniero e della sua famiglia d'origine.

In particolare l'ascolto del minore straniero richiede una "marcia in più" poiché dobbiamo calarci nella cultura e nello stile di vita della famiglia d'origine, la quale, spesso, non comprende il nostro modo di agire e di pensare. La famiglia straniera, come ben si è evidenziato nel caso che abbiamo presentato in formazione, non accetta facilmente il senso dell'intervento messo in campo dalle Autorità preposte alla tutela del minore. Si sente, per così dire, depauperata da un "fare" sentito come giusto. Come appare evidente nel caso che abbiamo presentato della signora R. nata in Eritrea. Lei non solo non capisce perché debba dare le generalità ma neanche capisce perché le Autorità insistono nel chiederle di riconoscere il bambino visto che lei lo ha partorito. Tutto ciò come si rappresenta

nella descrizione del caso, ha fatto sì che la signora si sia ritrovata in un circuito giudiziale paradossale a lei assolutamente sconosciuto ed incomprensibile. Del resto far comprendere il senso dell'intervento a tutela del suo bambino avrebbe dovuto richiedere un'attenzione diversa da parte dei servizi coinvolti. La riflessione che dobbiamo fare e che peraltro è stata anche evidenziata nella simulata da noi proposta, ci pone davanti alla responsabilità di chiederci se l'intervento professionale messo in campo da tutti gli attori coinvolti sul caso, compreso l'Avvocato, abbiano veramente agito mettendosi nei "panni della signora straniera" o se invece abbiano semplicemente applicato le normative a tutela del minore senza affrontare minimamente il punto di osservazione di quella madre per lo più spaventata e preoccupata del solo fatto di vedersi "diversa" in un Paese che non era il suo.

Dobbiamo parlare di minori stranieri?

Forse una prima considerazione che dovremmo farci è quanto abbia senso il parlare di minori stranieri. Ci sono due rischi: da una parte, a seguito dell'universalità dei diritti del fanciullo sancita da ormai quasi trenta anni, l'aggettivo "straniero" può comportare una caratterizzazione pericolosa, in quanto considerata come *sottogruppo* con il quale intervenire in modo mirato. Questo sarebbe un errore. Tutti i minori sono uguali e tutti hanno gli stessi diritti, che siano nati qui o là, figli di italiani o di genitori di altre nazionalità, che abbiano caratteristiche somatiche, linguistiche culturali o perfino giuridico amministrative diverse, il trattamento dovrebbe essere senza alcuna discriminazione di fatto.⁴

Di contro, non riconoscere alcune differenze inerenti, sostanzialmente, alla diversità culturale, e dare un trattamento di partenza senza discriminazioni positive comporterebbe di fatto un non riconoscimento degli *handicap* di partenza che tale condizione comporta (chiunque abbia viaggiato in un paese diverso avrà capito quanto è difficile risolvere problemi inaspettati quando non si conosce la lingua in un contesto estraneo).

Per il mondo del diritto la realtà viene definita in modo chiaro ma ristretto: lo sguardo si concentra sui concetti di *cittadinanza* e *regolarità di soggiorno*. Aspetti culturali, antropologici e di diversità culturale rimangono solo uno sfondo più o

⁴ Leggo con preoccupazione che strutture di accoglienza per minori sono identificate e autorizzate, anche per legge regionale, come strutture preposte a soli minori stranieri non accompagnati: credo che sia una scelta pragmatica efficientistica lontana dal riconoscimento della parità di diritti.

meno rilevante. Diversamente, per il servizio sociale, il riconoscimento e l'attenzione alla diversità, ai diritti universali riconosciuti al di là del diritto positivo, e il diritto all' autodeterminazione precedono il resto.⁵

Di fronte ad una forte identificazione con la condizione di *estraneità* e conseguentemente a un intervento focalizzato sulla condizione *che li rende differenti*, più che creare nuove istituzioni per fronteggiare il bisogno di queste persone, si rende necessario un intervento più trasversale (o di *mainstreaming*) che, anziché proporre servizi per gli stranieri, dia la possibilità di lavorare con *normalità* e senza discriminazione di fatto anche con persone portatrici di un'altra cultura e immigrate nel nostro paese. Come nel titolo di un mio libro, dobbiamo lavorare con *i nuovi vicini* del territorio, considerandoli una potenziale ricchezza per lo stesso (Peris Cancio, 2010b).

Anche i Tribunali si trovano davanti a questa sfida se non vogliono, di fatto, agire ingiustamente. Alcuni strumenti sono abituali (pensiamo al ruolo dei traduttori giurati) nella fase dell'istruzione. La parte più delicata non riguarda tanto la necessità di *capire* le dichiarazioni di persone di altre culture (e già questo mi pare che molto spesso non sia una realtà molto collaudata), ma innanzitutto il *comprendere*, da parte dei giudici, una situazione intrisa di una diversità culturale senza attribuire significati sbagliati (per lo più negativi), che non corrispondono ad altro che ad una lettura etnocentrica. Questo è più difficile perché implica il saper *decentrarsi* dai propri impliciti culturali, sospendendoli, senza però tradire l'oggettività della norma. Lo vediamo di seguito, capendolo meglio con un esempio.

Decentramento culturale, genitorialità e tutela dell'infanzia

Secondo te, come sono le mattinate del mese di maggio a Roma? Fredde? Tiepide? Calde?

Tutto dipende della cultura di appartenenza. Però la domanda forse non è così banale se applicata alla tutela. Ricordo una supervisione in cui una collega sosteneva il maltrattamento di una donna canadese (rifugiata eritrea) perché *portava in giro con il passeggino la bimba di otto mesi per Roma a maggio vestita*

⁵ Teniamo conto per esempio del rifiuto istituzionale di tutti gli assistenti sociali (e non solo) ad adempiere al obbligo di legge di denunciare lo straniero non regolarmente soggiornante a seguito della legge 94/2009 (Pacchetto sicurezza).

solo con il body. La percezione del freddo ha una componente culturale evidente, che modifica perfino la nostra biologia. Tutti vediamo turisti a Roma che con le prime giornate di sole di febbraio percorrono il centro della città solo con la maglietta e, tante volte, con i pantaloni corti, mentre gli italiani indossano perfino il cappotto imbottito... Questa considerazione, a dire della collega di maltrattamento, ha a che fare con la diversità culturale.

Considerato questo esempio soltanto con finalità euristica, occorre pensare alle tante situazioni che ci scandalizzano soltanto perché diverse ai nostri *pattern* culturali: sull'alimentazione, sull'autonomia relativa al rimanere da soli o per strada, sulle modalità di affidare i figli ad altri membri della comunità, sulla differenza di genere, su usi e tradizioni religiose, ecc.

Si rende necessario, quindi, un decentramento culturale per poter giudicare comprendendo la situazione al netto della diversità di cultura, per spogliare il dato giuridico (maltrattamento, pregiudizio, abbandono, ecc) da componenti che spesso soltanto la differenza culturale genera o rende un allarme (Spinelli, 2005).

Di conseguenza, assistenti sociali, avvocati e giudici sono chiamati a diventare consapevoli dei propri riferimenti culturali e, del peso che questi esercitano inconsciamente sulla modalità con le quali entrano in relazione con il minore e la famiglia portatrice di alterità. Ognuno di noi infatti sviluppa la propria personalità e le proprie competenze professionali all'interno di parametri culturalmente determinati, condivisi dal proprio gruppo o gruppi di riferimento e, tende a considerarli universali, finché non ne prende coscienza, a volte di fronte a chi è portatore di altre rappresentazioni, a volte in seguito a un lavoro di formazione e riflessione sulle proprie contro attitudini, che nel contatto con le persone che vengono da altri mondi è indispensabile modificare il proprio assetto mentale.

La fortuna degli assistenti sociali sta nel fatto che questa capacità di decentrarsi non è acquisita una volta per tutte, è un processo che si ripete e si affina e, siamo consapevoli che è difficile portarlo avanti da soli, mentre gioverebbe molto di un lavoro condiviso in équipe o in gruppi di confronto e supervisione, modalità connaturate al nostro modo di lavorare.

Il decentramento culturale riguarda molti aspetti delle nostre procedure operative: la lettura degli eventi che ci vengono raccontati, le categorie di valutazione che utilizziamo sia come *assessment iniziale* che come valutazione finale che orienta la decisione giuridica, il significato e l'efficacia dei

provvedimenti che mettiamo in campo, l'individuazione delle risorse di cui le persone dispongono e l'utilizzabilità di quelle di cui noi stessi disponiamo.⁶

Occhi nuovi per occuparci degli aspetti invisibili dei minori migranti

L'intervento con minori che seguono movimenti migratori ingloba situazioni di diversa natura, la cui complessità non sempre è tenuta in considerazione. Molti elementi si intrecciano in una esperienza intrisa da variabili che determinano le situazioni: il mandato familiare, il progetto migratorio, la doppia appartenenza, ecc.

Si rende necessario avere uno sguardo più profondo per identificare realtà che devono essere analizzate in modo approfondito e, che di seguito segnaliamo solo in modo sommario per la riflessione

Le famiglie transazionali

La presenza di legami familiari non sempre è visibile e tenuta sufficientemente in considerazione da servizi ed Autorità Giudiziaria, pur nella rilevanza che questi possono avere quando figli, genitori o fratelli sono stati *lasciati indietro*. Già nella decisione stessa di intraprendere un percorso migratorio c'è il peso di chi parte e la volontà di riuscire a migliorare la situazione economica familiare attraverso le rimesse per i propri cari, come a dire che la lontananza, per immolarsi al lavoro, determina quanto sia saldo e determinante il legame, spesso, fra madri migranti e figli lasciati indietro, oppure, l'esatto contrario, come vedremo nel caso dei minori che migrano da soli.

L'efficacia della gestione transazionale della vita economica e intima rischia quindi di essere limitata da diversi variabili: il tempo, i costi, imposizioni della politica, condizioni di lavoro, la rottura dei legami di solidarietà, ecc. Ne deriva che le madri lontane lottino contro l'estraneità emotiva che il tempo rischia di abbattere su relazioni lontane, contro relazioni familiari infelici e abusive, contro il senso di colpa che deriva da chi le accusa di avere abbandonato i propri figli attraverso, se possibile, quantità di doni e denaro. Lotteranno anche per guadagnare forme di integrazione locale che permettano loro di godere dei titoli necessari per portare la propria famiglia in Italia, attivando processi di ricongiungimento, che una volta avvenuti, le costringeranno a ritagliarsi spazi e

⁶ Vedere FINZI, IDA 2009. I bambini e la clinica transculturale. In: CATTANEO, M. L. & VERME, S. D. (eds.) *Terapia transculturale per le famiglie migranti*. Milano: Franco Angeli.

tempi di vita per la cura della famiglia, in un contesto di prestazioni lavorative molto impegnative che lasciano poco tempo alla vita privata (Bonizzoni, 2009).

L'identità multiple delle seconde generazioni

I servizi sociali lavorano sempre di più con la seconda generazione dei nuovi vicini: la complessa costruzione armonica della propria identità, le difficoltà di inserimento nel sistema scolastico e formativo, il disorientamento rispetto alle prospettive lavorative sono motivo di grave disagio non solo per i giovani di origine straniera, ma anche per tutto il nucleo familiare, così come il livello di integrazione dei genitori ha ricadute significative sui comportamenti e gli atteggiamenti dei figli. Se non si realizza un accompagnamento preventivo a sostegno, spesso queste situazioni possono evolvere in situazioni di conflitto o pregiudizio dei minori.

Il primo riguarda l'appartenenza generazionale di fronte alla comunità di origine, che si rivela decisiva nella popolazione giovanile immigrata. In molti casi influisce sui comportamenti e gli atteggiamenti dei giovani il fatto di essere nati e cresciuti in Italia, di esservi giunti in età prescolare, di essere arrivati in età congruente con l'inserimento nella scuola dell'obbligo, oppure di essere espressione di un ricongiungimento familiare compiuto in età adolescenziale, con conseguente maggiore difficoltà d'integrazione scolastica e di apprendimento della lingua italiana. L'età dei giovani all'arrivo in Italia è determinante nell'orientare le traiettorie e i percorsi di inserimento nel contesto economico e socioculturale locale (Ambrosini and Molina, 2004, Agnelli, 2007).

Un secondo aspetto viene collegato alle modalità di socialità e al limite linguistico. Va comunque affermato che i giovani figli di immigrati non costituiscono un gruppo sociale compatto. All'interno di ciascun gruppo nazionale si evidenziano modalità di rapporto, che appaiono orientate soprattutto dalla classe generazionale di appartenenza. Ma è altrettanto chiaro che sono gli adolescenti di recentissima immigrazione, per i quali spesso la barriera linguistica si rivela ardua, ad avere una socialità che tende a fare riferimento a quel gruppo specifico composto da coetanei connazionali, spesso uniti dal medesimo sentimento di estraneità rispetto al contesto locale. Per questo motivo le modalità di aggregazione dei giovani immigrati in parte ricalcano quelle degli autoctoni, in parte tende a ridefinire la fruizione di determinati luoghi pubblici (soprattutto i parchi e le stazioni) e, in parte è caratterizzata dalla realtà del quartiere di residenza.

Il terzo punto è quello in cui i servizi e tribunali sono spesso chiamati a intervenire, e cioè, la complessità del rapporto tra genitori e figli: le testimonianze dei giovani immigrati raccontano spesso una difficoltà di relazione con i propri genitori, che non è soltanto data dal divario generazionale, ma appare caratterizzata soprattutto dalla distanza tra il vissuto esperienziale dei genitori e quello dei figli. Questi ultimi sono esposti a diverse sindromi di tipo reattivo o adattivo manifestando tendenze di ripiegamento, oppure risultando particolarmente sensibili alle suggestioni di stili di vita e modelli di consumo prevalenti fra le giovani generazioni della nostra società.

Come quarto aspetto dobbiamo tenere conto anche della trasversalità della realtà di genere, cioè il tentativo degli adulti di riprodurre e sostenere determinati ruoli come espressione di strategie protettive volte ad assicurare la compatibilità e l'accettabilità del profilo sociale dei propri figli (soprattutto delle proprie figlie). La rinegoziazione di questi ruoli di genere proposti (e talvolta imposti) dai genitori, o dagli adulti della propria comunità, dipende in modo sensibile dalla classe generazionale di appartenenza: perfino all'interno della medesima famiglia, una ragazza nata in Italia mostra comportamenti, orientamenti e aspettative diverse rispetto al proprio ruolo nella società, al proprio lavoro, alla scelta del partner da quelli di una sorella maggiore ricongiuntasi al nucleo familiare in età adolescenziale.

In ultimo, la maggior parte dei ragazzi di seconda generazione ha una forte consapevolezza della necessità di costruire il proprio futuro: la dimensione dell'impegno è relativamente trasversale e spesso coniuga lo studio con esperienze di lavoro o di aiuto dei genitori nella gestione del quotidiano. La volontà di riscatto e la coscienza dei sacrifici fatti dai genitori per migliorare la situazione socioeconomica della famiglia motiva il comportamento dei figli di seconda generazione.

Nel caso di Roma la città è percepita come enorme e caotica, ma anche bella e ricca di stimoli. Spesso inizialmente un po' disorientante, obbliga i giovani immigrati ad assorbirne il carattere, ad approssimarvisi per gradi, passando per il microcosmo del proprio quartiere di residenza per poi sciogliersi nei contesti della socialità giovanile di massa (a tal proposito possiamo sottolineare la grande valenza che hanno a Roma luoghi come piazza di Vittorio Emanuele o la Stazione Termini).

In definitiva la fatica della mediazione costante è intesa come la capacità di un adeguamento al contesto culturale dominante, mantenendo dei legami affettivi ed espressivi con quello familiare e comunitario. L'adeguamento non è purtroppo privo di elementi di sofferenza: il processo non può non risentire delle ambiguità di ogni traduzione, che nell'ambito strettamente linguistico consente di svelare le trame profonde delle differenze nei rispettivi orizzonti di senso e nelle logiche culturali che le orientano, le riproducono e le ridefiniscono continuamente. Il processo mostra non soltanto le differenze che esistono, ma anche quelle che possono essere tradotte e comunicate. Questo accade quando l'ambivalenza creativa si sposta dal contesto linguistico allo sforzo di decodifica e di riassetto di significati, a cui un ragazzo straniero che cresce in nuovo ambiente di vita è costantemente costretto.

La delicatezza e le sofferenze ricollegate al ricongiungimento familiare

Prima di tutto dobbiamo concepire il ricongiungimento familiare come un diritto dei nuovi vicini immigrati che si può realizzare volontariamente solo se si possiedono certi (stringenti) condizioni economiche e giuridiche, e che di fatto vedono il minore come soggetto passivo delle decisioni degli adulti, senza garanzia di ascolto del minore e senza una valutazione *ex ante* della convenienza di questo evento da parte di alcuna autorità a loro servizio. Per questo, troppe ciambelle escono senza buco...!

Nell'ambito dei compiti territoriali dei servizi sociali, i ricongiungimenti sono un aspetto molto influente sulla situazione di benessere della famiglia immigrata. Spesso, il progetto sognato di vedere di nuovo tutti i cari riuniti si rivela, però, come una realtà complessa, piena di conflittualità e tensioni, in particolar modo verso i figli (Peris Cancio e Salmieri, 2015).

Bisogna per esempio mettersi nei panni di un minore affidato, magari quando era molto piccolo, ai nonni, che vede la madre soltanto in alcune foto e ogni tanto la sente al telefono, che senza essere consultato viene sradicato completamente dal proprio contesto per fare un viaggio verso un posto sconosciuto, dovendo inserirsi, tra l'altro, in un nucleo familiare in cui la madre frequentemente ha un nuovo compagno o nuovi conviventi.

Ogni percorso è a sé, e di certo non si può dare l'idea che ogni ricongiungimento significa un trauma per il minore; sicuramente entrano in gioco l'età, gli anni passati dalla separazione, le modalità con cui avviene il viaggio, la preparazione, l'atteggiamento dei *caregivers*, le risorse interne del singolo

individuo per far fronte ad eventi e sfide impreviste , la presenza di un ambiente familiare stabile, e, certamente, il sostegno professionale di specialisti dei servizi attuato in modo preventivo.

I minori che migrano da soli

La definizione di "minori non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/CE: "I cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri". In ambito nazionale, riprendendo sostanzialmente le indicazioni europee, la definizione è ora contenuta nell'art. 2, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, secondo cui il minore non accompagnato è lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

Tuttavia bisogna riconoscere che i minori stranieri non accompagnati rispondono molto spesso ad un profilo di migrante transnazionale, mantenendo un forte vincolo sia con il contesto di origine sia dimostrandosi disponibili ad un'apertura con il contesto di destinazione, soprattutto per quanto concerne il sottogruppo denominato *minori migranti economici*, gruppo prevalente sul totale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Tuttavia questa coscienza di trans-nazionalità non sempre è assunta allo stesso modo dai professionisti e responsabili dei sistemi di Servizi Sociali di Accoglienza, e tanto meno dell'Autorità Giudiziaria che tendenzialmente, assimila la condizione di non accompagnato a quella di minore senza vincoli familiari o di fatto in *situazione di abbandono* (anche senza dichiarare l'adottabilità). Invece, a monte, questo legame sta in molti casi all'inizio della pianificazione del viaggio migratorio attraverso un mandato familiare esplicito e di un progetto futuro concepito all'interno delle relazioni nel proprio Paese di origine (Peris Cancio, 2010c).

La dualità che caratterizza il minore non accompagnato, come minore e come immigrato senza la residenza nel paese di arrivo, incoraggia il Servizio Sociale specializzato nella tutela a collaborare con vari attori istituzionali affinché essi assumano le loro funzioni costringendoli a relazionarsi con gli altri Dipartimenti di Pubblica Amministrazione. Questa necessità di accompagnare il minore in un

processo educativo articolato, nel quale intervengono altri attori, avrebbe bisogno di una politica articolata nell'ambito territoriale interessato.⁷

Riteniamo centrale il "progetto di vita" (o progetto personalizzato) come uno strumento individuale basato su un accordo a tempo determinato tra il minore non accompagnato e le autorità competenti. Nel progetto sono specificate le prospettive future del minore, vengono promossi i suoi interessi senza discriminazioni e, viene presentata una risposta ad ampio spettro alle sue esigenze e a quelle delle parti interessate (Accorinti, 2016). I progetti di vita costituiscono una soluzione continua, sia per gli Stati membri e sia per i minori, alle sfide che comporta la migrazione. Dovrebbe quindi essere uno strumento di politica integrata, che possa essere utilizzato dagli Stati membri, ad affrontare i bisogni e le numerose difficoltà che la migrazione causa a questi minori, che non hanno riferimenti adulti.

Il cosiddetto "fenomeno" dei minori stranieri non accompagnati ha una dimensione nascosta, riguardante coloro che restano al di fuori del sistema di accoglienza. In questi casi, il mancato contatto con le autorità può dipendere da vari motivi, quali la mancanza di informazioni causata dall'influenza dell'ambiente del minore o da pratiche istituzionali che impediscono il loro accesso effettivo alla protezione. Tali circostanze si possono verificare per alcuni giorni o prolungarsi fino alla maggiore età dell'interessato. In altri casi, i minori non accompagnati vengono prima accolti all'ingresso sul territorio in dispositivi di protezione e, successivamente abbandonano le strutture volontariamente o sono espulsi dalle stesse per altri motivi, rimanendo fuori dal circuito di protezione. Infine, alcuni minori non accompagnati alternano periodi in cui sono tutelati ad altri in cui non lo sono. Queste fluttuazioni possono essere spiegate dalla volontà dei minori di esplorare le diverse opportunità, in sintonia con la loro capacità di spostarsi continuamente.

La figura della tutela pubblica è essenziale per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati nel contesto istituzionale e politico complesso in cui vengono accolti. Tuttavia, le modalità con le quali l'accoglienza si realizza sono diverse in ogni Paese europeo (Giovanetti, 2010). Sono stati realizzati diversi studi descrittivi e comparativi sul ruolo del tutore in ogni contesto nazionale, che forniscono indicazioni generali sul ruolo che questa figura esercita. Abbiamo

⁷ Che in qualche modo si avvera ora con la legge 15 marzo 2017, n. 33

l'impressione che il concetto giuridico di tutela, previsto nelle varie legislazioni nazionali per la protezione dei minori in Europa, non sia stato orientato a rispondere al fenomeno della migrazione dei minori, ma solo a casi isolati che non hanno protezione sul territorio. In ogni paese vi sono importanti differenze nell'articolazione, la cui incidenza si evidenzia nel trattamento dei minori stranieri non accompagnati. Il contesto italiano pare si orienti sempre più verso una maggiore apertura e gestione di tutori volontari.

La realtà è sempre più complicata: applicare queste teorie a un caso

Durante la formazione abbiamo affrontato insieme un caso sul quale riflettere:

La Sig.ra R. è nata in Eritrea in un contesto di estrema povertà. Non frequenta la scuola. All'età di 12 anni è venduta come "domestica" a una famiglia del Sudan, dove è rimasta fino ai 18 anni. Durante questo periodo non riceve alcuna retribuzione per il lavoro prestato, ma soltanto vitto e alloggio. E' un periodo di grande sofferenza, motivo per il quale, non appena raggiunto un livello minimo di autonomia, decide di migrare. In contatto con una carovana di migranti del suo paese conosce M., con il quale nasce una storia sentimentale. Con lui decide di provare ad arrivare in Europa.

Arrivati in Libia vengono arrestati dalla polizia in modo separato, con l'accusa di essere stranieri non regolari. Durante la prigionia la signora si accorge di essere incinta di M. Nello stesso periodo la signora subisce violenza da parte dei guardiani del carcere. Aiutata da connazionali precedentemente arrivati in Germania, la signora riesce, attraverso il pagamento di una somma di denaro, ad uscire prima dal carcere. Uscita dal carcere ritrova M. uscito anche lui dopo essere stato vessato durante la prigionia.

Insieme riescono ad organizzare il passaggio verso l'Europa, dove pensano di richiedere protezione internazionale. Passano alcuni mesi di attesa prima di trovare un'opportunità reale (sono molte le persone che cercano di *passare dall'altra parte del mare...*). In considerazione dell'evidente stato di gravidanza e grazie anche al supporto di diversi connazionali, R. riesce ad imbarcarsi per l'Europa. M. invece rimarrà in Libia in attesa di una migliore opportunità. M. saluta R. dandole istruzioni chiare (lei è analfabeta). "Non dare le tue generalità in Italia perché dobbiamo arrivare in Germania con i nostri amici. Lì ti trattano meglio. Se glielo dai ci bloccano lì".

R. arriva in Italia. Dopo un breve periodo in un Centro di accoglienza in Sicilia, riesce ad arrivare fino a Roma dove viene accolta da connazionali in una casa occupata. R. spera di rivedere al più presto M. del quale non ha notizie da tempo, tanto da pensare che sia stato nuovamente arrestato dalla polizia libica. Durante la prima settimana di giugno le vengono le doglie. Viene ricoverata all'Ospedale. Il dieci di giugno nasce un bel bambino.

Durante il ricovero presso l'ospedale la sig.ra non vuole dare le proprie generalità per timore di non poter raggiungere la Germania, come promesso al compagno. Di conseguenza non riconosce il bimbo. L'ospedale le propone un interprete in contatto telefonico da Milano, affinché capisca che deve dare le generalità e riconoscere il bambino. Tuttavia la sig.ra non comprende perché debba dare un nome e dimostrare che è lei la madre... E' evidente per lei che lo ha partorito! Le sembra tutto molto strano. Cura il figlio con attenzione, ma a modo suo... Il Servizio Sociale territoriale non prende in carico la situazione, perché non è formalmente residente sul territorio e neppure ha un domicilio certo.

I tempi per il riconoscimento presso l'anagrafe dell'ospedale scadono. L'ospedale non può dimettere il bimbo senza riconoscimento formale da parte della madre. Sotto pressione del primario il Servizio Sociale dell'ospedale scrive alla procura spiegando la situazione. Il TM, su ricorso del PM nell'interesse del neonato a Roma (che non ha un nome ed una identità certa), si pronuncia in via provvisoria ed urgente ed emette un dispositivo, provvedendo a: nominare tutore provvisorio del minore il Sindaco pro-tempore del Comune di Roma; restituire gli atti alla Procura presso il TM affinché provveda urgentemente, attraverso la Polizia Giudiziaria, all'identificazione della madre del minore ed a comunicare se la donna abbia o meno riconosciuto il figlio; incaricare il Tutore a provvedere al collocamento urgente del nucleo madre-minore in adeguata struttura di accoglienza con divieto di prelevamento del minore senza l'autorizzazione del Tribunale; notificare la comparazione di tutte le parti in udienza. Successivamente il padre arriva a Roma. Chiede di vivere insieme alla madre e al figlio, però non gli è permesso. Non può nemmeno uscire insieme a loro. Decide di partire per la Germania.

Durante la nostra formazione abbiamo fatto una simulata di questo caso, mettendoci ognuno in un ruolo diverso dall'abituale e, cercando di tenere conto di quanto imparato durante la formazione.

Riferimenti e letture consigliate:

- ACCORINTI M. 2016. Politiche e pratiche sociali per l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, Roma, EMN CNR.
- AGNELLI, FONDAZIONE GIOVANNI 2007. Approssimandosi. Vita e città dei giovani di seconda generazione a Torino. Torino.
- AMBROSINI M. & MOLINA S. 2004. Seconde generazioni : un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli.
- BONIZZONI P. 2009. Famiglie globali: le frontiere della maternità, UTET università.
- CAVALLO M. "Le mille facce dell'ascolto del minore" (a cura di M.Cavallo) Cap. 7 Roma Armando 2012
- FADIGA L. (2006), "Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore". In *Minorigiustizia*, 4, pp. 132-143.
- FINZI I. 2009. I bambini e la clinica transculturale. In: CATTANEO, M. L. & VERME, S. D. (eds.) *Terapia transculturale per le famiglie migranti*. Milano: Franco Angeli.
- GIOVANETTI M. 2010. Il fenomeno dei minori romeni soli: tra politiche comunitarie, accordi bilaterali e aspirazioni di tutela. *Minori e Giustizia*, Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociale sulla relazione fra minorenni e giustizia, 2/2010, 123-138.
- Pazè, P. (2003), "I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella crisi del rapporto genitore/prole". Convegno Nazionale Roma, 17-19 novembre.
- PERIS CANCIO L.F. & SALMIERI, L. 2015. *Social Link Ricerche e azioni sui ricongiungimento familiare*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
- PERIS CANCIO L.F 2010a. *Appunti su Europa, famiglia e immigrazione*. In: ROMA, P. D. (ed.) *Immigrazione: aggiornamenti in ambito giuridico e sociale*. Roma: Rotoform.
- PERIS CANCIO L.F 2010b. *Con i nuovi vicini: il servizio sociale e le famiglie immigrate*, Roma, Sinnos.
- PERIS CANCIO L.F 2010c. *I minori stranieri non accompagnati*. In: ROMA, C. D. (ed.) *I Servizi Sociali per l'Infanzia e l'Adolescenza*. Roma: Quatrini A&F.
- SPINELLI E. 2005. *Migrazione e Servizio Sociale*, Roma, Carocci Faber.
- TROVA.F. 2012 "l'ascolto dei minori nei Servizi Territoriali di Roma capitale " in: Cavallo M.(ed) *Le mille facce dell'ascolto del minore*. Roma Armando Editore

SARA MENICHETTI

Il minore sotto tutela. La tutela

La tutela è istituto destinato alla protezione dell'interesse personale e patrimoniale di un minore quando, secondo il disposto dell'art. 343 c.c., entrambi i suoi genitori non possono *per varie cause* esercitare la responsabilità genitoriale, affidando ad altra persona, il tutore, tale esercizio⁸. Tale istituto è quindi anche in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Al soddisfacimento dell'interesse generale dello Stato di protezione dei minori privi di chi eserciti su loro la responsabilità sono preposti vari organi giudiziari, che costituiscono l'interfaccia pubblica rispetto ai tutori e curatori che sono soggetti privati⁹.

La direzione e vigilanza delle tutele è assegnata in via principale al giudice tutelare, con estensioni significative al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale ordinario e alla Corte d'Appello.

Un organo giudiziario che ha funzione rilevante nella tutela dei diritti del minore è il giudice tutelare a cui l'ordinamento attribuisce un'ampia serie di competenza in materia minorile. Le attività che il giudice tutelare svolge nel campo delle tutele sono di tipo direttivo, consultivo, di controllo e deliberativo¹⁰: nomina ed eventualmente revoca il tutore, sovrintende le tutele controllando la gestione patrimoniale e anche emettendo provvedimenti circa la funzione educativa e di amministrazione del patrimonio svolta dal tutore¹¹.

Il tribunale per i minorenni in materia di tutele, invece, nel corso della procedura di adozione delibera la nomina di un tutore al minore adottabile. Alla nomina del tutore provvisorio può procedere nella fase che precede la pronuncia sull'adottabilità. Allorché sospende la responsabilità dei genitori o l'esercizio delle funzioni del tutore già nominato dal giudice tutelare (art.11, comma 4°, l. n. 184/83) ovvero sospende o rinvia la procedura per consentire il riconoscimento del minore da parte del genitore naturale (art.12, comma 4°, l. n. 184/83). Il

⁸ C.CAVALLO, *Le Mille facce dell'ascolto del minore*, Roma, 2012, pag.153 – 168.

⁹P.ZATTI, *op. cit.*, pag. 348.

¹⁰P.ZATTI, *op. cit.*, pag. 350.

¹¹ 4 A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2012, pag.128.

tribunale per i minorenni è, invece, obbligato a nominare un tutore dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità (salvo nei casi in cui non sia già stato nominato precedentemente), in quanto da quel momento l'esercizio della responsabilità genitoriale è sospeso. Conserva inoltre la competenza originaria di decidere sui reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare relativi ai minori, fatta eccezione per i provvedimenti autorizzativi di contenuto patrimoniale reclamabili al tribunale ordinario di cui agli artt. 372, 373, 374, 376e 386 c.c. Successivamente alla riforma della Legge 219 del 2012 che ha attribuito anche al Tribunale ordinario la competenza in tema di provvedimenti sospensivi ed ablativi della responsabilità genitoriale, anche davanti a questa Autorità giudiziaria possono essere nominati tutori.

La Corte d'Appello ha attribuzioni in materia di tutela, invece, solamente in sede di reclamo.

La tutela ha normalmente carattere obbligatorio in quanto il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona (art. 353 c.c. II co.) ovvero per qualsiasi motivo, la tutela si chiuda. L'esercizio della tutela è anche caratterizzato da un'ampia discrezionalità che viene assegnata al tutore nello svolgimento della sua funzione. L'unica condizione che viene posta è che attuino una buona educazione e tengano una diligente amministrazione nel rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice; tali prescrizioni sono però generiche e d'indirizzo pertanto il tutore nello svolgimento delle sue funzioni gode di una forte autonomia. Un'ulteriore caratteristica è la gratuità dell'ufficio tutelare che è sancita espressamente della legge (art. 379, comma 1° c.c.).

Quando un minore ha bisogno di un tutore?

L'art. 343 c.c. prevede le norme per l'individuazione del giudice territorialmente competente a decretare l'apertura della tutela ed il collegamento territoriale tra domicilio del tutore e il giudice competente a vigilare sulla gestione della tutela.

La norma prevede l'applicazione della misura di protezione della tutela in favore dei minori che siano rimasti privi, definitivamente o temporaneamente, dei genitori esercenti la responsabilità. La competenza territoriale si radica al momento dell'apertura della tutela, nel circondario nel quale il minore ha la sede principale degli affari ed interessi, mentre con la nomina del tutore il criterio determinante della competenza territoriale diventa il domicilio del tutore.

I casi tipici in cui si apre una tutela a favore di un minore d'età sono i seguenti:

- 1) la morte dei genitori;
- 2) la filiazione da genitori ignoti;
- 3) la decadenza, la sospensione e l'esecuzione dei genitori dalla responsabilità;
- 4) l'interdizione o la minore età dei genitori;
- 5) l'incapacità naturale dei genitori
- 6) l'impedimento dei genitori;

La prima situazione che comporta per il minore la tutela è dunque l'orfanità; la morte dei genitori rende il minore privo di soggetti responsabili della cura della sua persona, della rappresentanza e amministrazione delle sue sostanze immobiliari o redditi patrimoniali¹².

La seconda situazione è data invece dalla nascita di un figlio da genitori ignoti, sia che essi siano completamente sconosciuti sia che non abbiano riconosciuto il minore dichiarando di non voler essere nominati nell'atto di nascita. In tale situazione, la tutela si apre, se necessario (art. 11 comma 4, l.n. 184/83), anche allorché si preveda, ma non sia ancora intervenuto, il riconoscimento del nato, per il periodo che intercorre dalla formazione dell'atto di nascita del bambino come figlio di ignoti fino al suo riconoscimento: ciò comporta l'apertura c.d. *rinviiata* della tutela: nei dieci giorni successivi al parto, periodo in cui il minore resta affidato all'ospedale o al centro di pronta accoglienza. E' il c.d. "periodo di riflessione" per la donna che lo ha partorito (art. 11 comma 2, l.n. 184/83); altra ipotesi in cui se necessario, può aprirsi la tutela, (art. 11, comma 3, l. n. 184/83) quando non sia avvenuto ancora il riconoscimento, per difetto di età del genitore infrasedicenne, o di sospensione della procedura di adottabilità (art. 11, comma 6, l. n. 184/83), per consentire ai presunti genitori un tempo di riflessione utile a decidere se procedere al riconoscimento¹³.

Le vicende legate alla decadenza, sospensione, ed esclusione della responsabilità sono in stretta connessione con i provvedimenti giudiziari civili e penali. In particolare la decadenza della responsabilità è pronunciata dal Tribunale

¹² 5 M. TRIMARCHI P. CORDER, *Diritto di famiglia formulario commentato*, Milanofiori Assago (MI), 2010, pag.1310

¹³M. TRIMARCHI P. CORDER, *op.cit.*, pag.1300.

per i minorenni (ovvero anche dal Tribunale ordinario dopo la riforma del 2012) con provvedimento *ad hoc* quando il genitore viola i propri diritti o abusa dei propri doveri, arrecando grave pregiudizio al figlio (art. 330 c.c.) e pertanto l'apertura della tutela è accompagnata da provvedimenti sostanziali, quali ad es. la ricerca di una famiglia affidataria o di una casa famiglia.

Successivamente alla riforma Legge 219 del 2012 anche il Tribunale Ordinario può emettere provvedimenti sospensivi o ablativi della responsabilità genitoriale se l'istanza è stata proposta davanti a questa Autorità nel corso di un procedimento di separazione, divorzio o affidamento per il figlio minore (Tribunale di Milano con sentenza del 16 marzo 2016 sezione IX, giudice Buffone).

La decadenza può essere pronunciata inoltre anche dal Tribunale penale come pena accessoria irrogata al genitore a seguito di condanna all'ergastolo (art. 32, comma 2°, c.p.).

Con lo stesso significato la legge parla di “perdita” della responsabilità come pena accessoria alla condanna per i reati di incesto (art.564 c.p.), reati contro lo stato di famiglia (art.569 c.p.), reati di abuso sessuale in qualità di genitore (609 *novies* c.p.) e di affidamento a terzi con carattere definitivo del figlio minore in violazione delle norme in materia di adozione (art. 71, comma 3°, l.n.184/83)¹⁴.

La sospensione della responsabilità, disposta dal Tribunale per i minorenni nel corso della procedura di adottabilità (art. 11, l. n. 184/83 e art. 10, comma 3, l. n. 149/2001) e dal Tribunale penale come pena accessoria (art. 34, comma 2, c.p.) richiede come opportuna ma non obbligatoria la nomina di un tutore.

L'esercizio della responsabilità dei genitori è sospeso *ex lege* anche per il periodo che va dalla sentenza definitiva che dichiara l'adottabilità fino a che lo stato di adottabilità dell'adottando cessi per adozione o per raggiungimento della maggiore età (artt. 19-20, legge n. 184/83).

Una tutela anomala per il minore si apre anche quando il Tribunale per i Minorenni delibera di escludere entrambi i genitori naturali avendo accertato un elevato conflitto sull'esercizio della responsabilità provvedendo direttamente alla

¹⁴ 7 P.ZATTI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Milano, 2012, pag. 342.

nomina al figlio di un tutore anche se i genitori continuano ad esercitare il dovere di vigilanza¹⁵.

Fra le ipotesi di tutela è compresa l'incapacità naturale del genitore esercente la responsabilità, per malattia mentale o condizione fisica, quando a sua volta l'altro genitore non eserciti la responsabilità (art. 317 *bis* c.c.).

Infine, devono essere posti sotto tutela i bambini i cui genitori siano materialmente impediti all'esercizio della responsabilità.

In condizione analoga sono i minori stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio italiano.

La definizione di "minori non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata nell'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".

Tuttavia, per l'analisi del contesto nazionale, si è dovuto fare ricorso alla prima definizione ufficiale fornita dal legislatore nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535), secondo cui il "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" è quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese Membro che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, siano essi tutori ufficialmente riconosciuti o parenti entro il terzo grado.

La definizione lascia implicitamente intuire, da una parte, le difficoltà di identificazione del minore e, segnatamente, della condizione di "non accompagnamento" o, anche, di minore età; dall'altra, l'urgenza della tutela per una categoria in condizione di estrema vulnerabilità.

¹⁵ 8 M. TRIMARCHI P. CORDER, *op. cit.*, pag.1301.

L'identificazione dell'età dei minori, difatti, è molto difficile in quanto i minori giungono sul territorio italiano privi di documenti identificativi, l'incertezza dell'età è un tema molto dibattuto.

Problema evidenziato anche dal Presidente della Sezione del Giudice Tutelare del Tribunale di Roma, Rosario Ciancio, che ha sottolineato l'importanza di trovare strumenti idonei ad indicare con maggior precisione l'età del ragazzo non accompagnato.

I minori stranieri non accompagnati, per definizione, non hanno accanto i genitori ad occuparsi dell'esercizio dei loro diritti.

L'unico strumento offerto loro per non privarli in concreto dei diritti loro riconosciuti sulla carta è l'istituto della tutela (artt. 343 ss. Codice civile). *E' obbligatorio aprire la tutela per tutti i minori stranieri, se non accompagnati.*

Per i minori stranieri non accompagnati, pertanto, è indispensabile avere un tutore. Se serve avere un tutore per esercitare i propri diritti, è evidente che il minore privo di tutore non può esercitarli, o può esercitare soltanto quei pochi che gli è consentito di esercitare da solo.

Chi è il tutore legale

Il tutore è il rappresentante legale che viene nominato dall'Autorità Giudiziaria – tribunale per i minorenni o giudice tutelare- ad un bambino sul quale nessuno esercita la responsabilità genitoriale: un minore non riconosciuto alla nascita, quindi, privo di genitori, oppure ad un minore orfano di entrambi i genitori o dell'unico genitore, ovvero ad un minore i cui genitori gestiscono in modo gravemente inadeguato la responsabilità o sono impediti dall'esercizio di essa per gravi motivi che ne menomano la capacità gestionale.

Il tutore è una persona fisica che deve avere una piena capacità di agire, deve essere maggiore di età, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, non trovarsi in condizione di fallimento. Come tutore può essere nominato un parente del minore ovvero una persona estranea alla famiglia.

L'istituto della tutela rientra fra gli istituti di protezione e cura del minore e, per i legami che vengono a crearsi con il soggetto in tutela, è stato assimilato al vincolo familiare nel rispetto dei principi costituzionali¹⁶.

L'apertura della tutela va dichiarata, dunque, a causa della inesistenza, incapacità o impossibilità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale e, conseguentemente, di agire nell'interesse personale e patrimoniale del minore.

L'ufficio del tutore è stato a lungo inteso come un ufficio destinato alla protezione e alla difesa di soggetti incapaci di provvedere da soli ai propri interessi. Solo da alcuni anni si guarda al tutore con maggiore interesse e ciò in relazione al crescente riconoscimento del ruolo attivo che il minore ha in questi ultimi anni acquistato per l'avvenuta ratifica delle convenzioni internazionali che lo riguardano, divenendo sempre più protagonista nei procedimenti nei quali è coinvolto.

Oggi la tutela è collegata ai concetti di "cura della persona" e "qualità di vita" del minore; andando così via via perdendo il carattere di mera rappresentanza o strumento surrogatorio della responsabilità ed assumendo sempre più il ruolo di istituto di sostegno alla persona.

Il codice civile prevede, infatti, all'art. 357 c.c. che "il tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni". Il tutore, pertanto, deve provvedere a soddisfare le esigenze materiali, personali e spirituali del minore. Tuttavia egli non è tenuto a convivere con il minore né ha l'obbligo di provvedere al suo mantenimento. Il tutore compie tutti gli atti necessari o utili alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio del minore (Cass. 10-10-55, n.1980). Il tutore rappresenta il minore nei confronti di terzi, in tutti gli atti civili non solo a contenuto patrimoniale ma anche personale, con esclusione dei soli diritti personalissimi.

Nell'interesse del minore, il tutore, tra i compiti più rilevanti inerenti il suo ruolo, può richiedere la nomina di un curatore speciale per impugnare il riconoscimento ex art. 264 c.c. ovvero esperire (o richiedere a tale scopo la

¹⁶ *L'istituto della tutela è stata assimilata, dalla vigente legislazione, al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l'affidamento familiare: ne consegue che, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, la normativa che protegge il minore posto in affidamento, va applicata a maggior ragione al minore sottoposto a tutela (C. Stato, 4 giugno 2007, n.2941).*

nomina di un curatore speciale) l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, e deve inoltre prestare il proprio consenso all'affidamento familiare ai sensi dell'art.4 legge. 184/83, nonché essere sentito dal tribunale per i minorenni prima della dichiarazione dello stato di adottabilità relativa al minore in tutela ai sensi dell'art.15 della medesima legge.

La “tutela è istituto succedaneo alla responsabilità dei genitori, della quale persegue la stessa finalità, che è quella della più efficace protezione dell'interesse del minore”¹⁷.

La responsabilità tutoria è un complesso di poteri che spettano al tutore nei confronti del minore attinenti tanto alla persona quanto al patrimonio, aventi natura funzionale alla realizzazione dell'interesse del minore stesso¹⁸.

La responsabilità genitoriale si sostanzia in un rapporto costituito per natura, sociale ed etico, mentre la responsabilità del tutore opera *ex lege*: in quanto, si verifica solo quando viene meno quella esistente esercitata dai o dal genitore naturale e deve essere disposta dal giudice.

Quali sono le funzioni del tutore?

I compiti del tutore sono stabiliti dal codice civile: ‘Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni’.

La cura della persona comprende qualsiasi attività diretta a soddisfare ogni esigenza del minore tanto materiale quanto spirituale. Il suo contenuto viene definito dalla legge in modo frammentato. Si realizza nell'assicurare al minore un luogo di accoglienza, il suo avviamento agli studi, mestiere, professione (art. 371, comma 1, n.1 c.c.) nel provvedere per il mantenimento ed istruzione, nell'educarlo ed istruirlo, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Se, per i contenuti di cura e per poteri disciplinari la responsabilità – responsabilità del tutore sembrerebbe coincidere con quella del genitore, ci sono però numerose differenze. Mentre il genitore esercita le responsabilità sul figlio nei modi e nei termini che ritiene più opportuni, il tutore deve dare informazioni, chiarimenti, o notizie al Giudice tutelare/Tribunale per i minorenni, seguire le loro

¹⁷11 BUCCIANTE, *La tutela dei minori*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno IV, 2^a ed., Utet, 2008

¹⁸F.FRANCESCA, <http://www.unistrada.it/italian/Bachecca/ScienzeServizioSociale/Materiale-Didattico/panuccio-francesca/Il-tutore-provisorio-unistrada.pdf>.

istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore (art. 45 disp. att. c.c.). Il tutore cioè non ha diritti propri né pretese¹⁹.

Il tutore rappresenta il minore negli atti civili e nel processo, compiendo in sostituzione le attività riguardanti tutti i diritti e interessi, con gli effetti propri di ogni negozio compiuto da un rappresentante per il rappresentato (artt. 1378 e ss. c.c.). Sono esclusi dalla rappresentanza tutoria i diritti personalissimi che devono essere esercitati direttamente dall'interessato.

Quando la tutela si risolve nell'ambito della famiglia di appartenenza del bambino il tutore nominato, ad esempio nel nonno o nello zio, ha come unico referente il giudice tutelare, così come, anche se ad essere nominato è un estraneo alla famiglia, quando si tratta di minore con patrimonio e si vuole evitare il conflitto tra parenti spesso originato dalla gestione del patrimonio. Quando, invece si tratta di minore abbandonato o per il quale non viene ritenuto idoneo alcun elemento della rete familiare ovvero non sussiste alcuna persona disponibile, a prescindere dall'esistenza di un patrimonio, le funzioni del tutore sono suddivise tra i vari soggetti istituzionalmente preposti, che devono agire in rete, nel rispetto delle loro precise responsabilità. Questi soggetti possono essere: il Comune, che ha la titolarità della tutela dei minori e al quale compete il sostegno economico; il servizio sociale che ha in carico il minore e che è responsabile del progetto di tutela per lui predisposto; il giudice che sovrintende alla tutela, l'eventuale famiglia affidataria o la comunità di accoglienza che si occupa della sua cura quotidiana e della sua educazione.

Il tutore, in questo scenario complesso, tiene i contatti con i vari soggetti a garanzia del percorso di tutela, si attiva per superare possibili empasse ed è responsabile delle scelte educative fondamentali.

Poiché il minore non ha la capacità di agire, il tutore lo sostituisce negli atti formali, consentendogli di esercitare i diritti che le convenzioni internazionali e la normativa nazionale gli riconoscono. Perciò, tiene i rapporti con i Servizi sociosanitari e le istituzioni, quindi si fa carico dell'iscrizione a scuola ed eventualmente ad attività sportive, dell'autorizzazione per un eventuale intervento chirurgico, della costituzione di parte civile, della presentazione della querela, in effetti esercita tutti i poteri-doveri inerenti la responsabilità ed infine, come si è

¹⁹13 M. TRIMARCHI P. CORDER, *op. cit.*, pag.1359.

già accennato, se il minore possiede un patrimonio, la sua amministrazione spetta al tutore. Il tutore come abbiamo visto viene nominato dall'Autorità giudiziaria con decreto. La sua figura, nel complesso degli interventi istituzionali e professionali, si valorizza per la differenza rispetto alle altre in quanto non chiede – quando la sua è una *scelta di volontariato*, come in alcune realtà accade – un potere un ruolo in nome di una competenza specifica o per una presentazione particolare, ma rende disponibili la sua energia, la sua sensibilità, la sua cultura del sociale, i propri potenziali ed il suo personale atteggiamento umano – razionale, morale ed affettivo – entro un sistema relazionale già instaurato prima del suo intervento. Fare il tutore è, dunque, fare una scelta di volontariato.

Bibliografia:

- A. BUCCIANTE, *La tutela dei minori*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno IV, Utet, 2008.
- C. CAVALLO, *Le Mille facce dell'ascolto del minore*, Roma, 2012,
- R. COCCHIA, *Codice del diritto di famiglia*, Napoli, 2012.
- B. DE FILIPPIS, *Adozione nazionale ed internazionale*, Padova 2011.
- G. DOSI, *L'avvocato del minore*, Torino, 2010.
- P. DUBOLINO C.DUBOLINO, *Codice del diritto di famiglia e dei minori*, Piacenza, 2010.
- A.FIGONE M.MARINO M. PINI, *Famiglia e minori*, Milano, 2009.
- F.FRANCESCA <http://www.unistrada.it/italian/Bachecca/ScienzeServizioSociale/Materiale-Didattico/panuccio-francesca/Il-tutore-provvisorio-unistrada.pdf>.
- A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2012.
- A.NOCCO, <http://www.famigliacristiana.it/cisf/tesi-universitarie/articoloCISF/l-ascolto-delminore-nei-procedimenti-civili.aspx>.
- R. RICCIOTTI L. VENTALORO, M. Montanari, *La tutela e il controllo dei minorenni*, Padova 2008.
- C. RIMINI, *Famiglia*, Milanofiori Assago (MI), 2012.
- M. TRIMARCHI P. CORDER, *Diritto di famiglia formulario commentato*, Milanofiori Assago (MI), 2010.
- P.ZATTI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, Milano, 2012.

CAPITOLO III

Il percorso nel circuito penale dell'adolescente autore di reato

MARISA CALORE

Organizzazione del sistema Giustizia Minorile

L'attuale organizzazione dei Servizi minorili della Giustizia è interessata dalla riforma del Ministero della Giustizia introdotta dal D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 riguardante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni".

All'interno della complessiva riforma del Ministero della Giustizia e dell'organizzazione degli organi periferici, al nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (da ora DGMC) è stata assegnata, in linea con la prospettiva europea, la *mission* di assicurare l'esecuzione della pena implementando e potenziando, sia nei confronti dei minorenni che degli adulti, gli interventi in area penale esterna.

La riforma prevede la progressiva integrazione dei Servizi minorili della Giustizia e dei Servizi per l'esecuzione penale esterna degli adulti e la valorizzazione del ruolo delle comunità locali deputate alla rieducazione e all'inclusione del reo.

I Servizi minorili della Giustizia, con la Legge dell'11 agosto 2014 n.117 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile", hanno avviato importanti modifiche sia sul piano organizzativo che trattamentale avendo dovuto estendere la presa in carico ai giovani adulti, sottoposti a procedimento penale per un reato commesso da minorenni fino ai 25 anni di età anziché 21 anni.

L'applicazione della Legge 117/2014 ha reso sempre più prioritarie le esigenze dei giovani adulti che necessitano di essere inseriti in percorsi che promuovano l'autonomia psicologica ed economica. I percorsi di autonomia prevedono attività preparatorie da realizzare in area penale interna durante la detenzione e attività esperienziali (tirocini formativi lavorativi, inserimenti lavorativi etc....)

da realizzare in area penale esterna all'interno delle misure penali diverse dalla detenzione (messa alla prova e affidamento in prova al servizio sociale). L'incremento dei giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia, necessita del raccordo tra gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni e quelli dell'Esecuzione Penale Esterna.

La riforma del nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tuttavia, non ha ad oggi determinato cambiamenti nell'organizzazione dei Servizi della Giustizia Minorile.

Il DGMC svolge ancora a livello nazionale funzioni di governo per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione in materia di tutela e protezione giuridica per i minori e di attuazione dei provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Dunque, i Centri per la Giustizia Minorile (da ora CGM) in quanto organi decentrati della Giustizia Minorile, con competenza territoriale estesa anche a più regioni, svolgono attività di programmazione, pianificazione e verifica tecnico-funzionale nei confronti dei Servizi minorili presenti nel territorio di competenza: Centri di Prima Accoglienza (CPA), Istituti Penali per i Minorenni (IPM), Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), Comunità.

In relazione all'articolazione degli interventi previsti da questo modulo formativo i Servizi minorili saranno rappresentati attraverso i principali riferimenti della normativa istitutiva.

Il Decreto Legislativo n. 272/1989 all'art. 9 prevede l'istituzione del CPA:

“I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma quarto del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448”.

I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

- L'accolgono minori 14-18 anni arrestati o fermati che possono permanere per la durata massima di 96 ore in attesa udienza di convalida
- Hanno la funzione di struttura “filtro” finalizzata ad evitare l'impatto con la struttura carceraria
- Mandato istituzionale: accoglienza e prima valutazione psico-sociale utile alla formulazione della decisione del gip

- Effettuano il raccordo con gli altri Servizi Minorili e del territorio.
Lo stesso Decreto all'art. 11 disciplina l'Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione.

Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

- Accolgono minori 14-18 anni in custodia cautelare o espiazione pena e giovani fino a 25 anni in espiazione pena per reati commessi da minorenni;
- Garantiscono il diritto alla salute e alla crescita attraverso le attività scolastiche, formazione professionale, animazione culturale, sportiva, ricreativa;
- Sostegno psicologico.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, sono stati formalmente istituiti nel 1962 dalla legge n°1085²⁰, che prevede siano istituiti presso ogni Distretto di Corte d'Appello dove ha sede il Tribunale per i minorenni. L'USSM interviene a favore di soggetti tra i 14 e i 25 anni, che hanno commesso un reato durante la minore età e per i quali è stato avviato un procedimento penale dal Tribunale per i minorenni.

Le competenze degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, saranno meglio trattati dal Direttore dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Roma Carmen Genovese nel successivo intervento.

Il ruolo dei Servizi minorili della Giustizia nella valutazione socio ambientale ex art. 9 DPR 448/88.

La presenza dei Servizi minorili della Giustizia nel processo penale minorile è ritenuta centrale²¹ e indispensabile²² in quanto il loro mandato istituzionale fa sì che garantiscano assistenza, sostegno, trattamento e controllo durante tutto l'iter penale e l'uniformità metodologica degli interventi.

Fondamentale è la funzione di "mediazione giudiziaria" che i Servizi svolgono in quanto facilitano la relazione tra il nucleo familiare del minore e gli organi

²⁰ Le funzioni del servizio sociale erano già previste dalla legge n.888 del 1956 istitutiva dei Centri di servizio sociale per i minorenni

²¹ L. FADIGA, (1989), Codice di Procedura Penale minorile commentato in Esperienze di giustizia minorile

²² F. PALOMBA, (2002), Il sistema del nuovo processo penale minorile, Milano, Giuffrè Editore, p. 82

giurisdizionali secondo le esigenze educative e le caratteristiche di personalità specifiche di ciascun attore.

Il processo penale minorile attribuisce, infatti, alla valutazione della personalità del soggetto minore, grande rilevanza per consentire alla magistratura l'applicazione di decisioni "in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore" come disposto anche all'art. 1, comma 1° del DPR 448/88. D'altra parte, gli accertamenti sulla situazione personale, sociale e familiare, sono necessari affinché venga ideato un progetto rieducativo adeguato alle caratteristiche di ciascun minore²³.

Ai fini dell'accertamento della personalità del minore l'art. 9 DPR 448/88 recita: "il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili".

I servizi sociali dell'Ente Locale possono essere incaricati, di effettuare l'accertamento di personalità o l'indagine socio ambientale in forma esclusiva o congiuntamente all'USSM.

Il legislatore sembra aver, tuttavia, privilegiato per questo compito l'USSM come nel caso in cui vengano disposte misure cautelari (art. 19 DPR 448/88); mentre nel caso del beneficio della messa alla prova (ai sensi dell'art. 28) è maggiormente evidente la prescrizione per l'USSM a collaborare con i Servizi sociali dell'Ente Locale.

L'esperienza operativa evidenzia che la richiesta di relazione per l'accertamento sulla personalità del minore all'USSM da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile, viene effettuata sia per una prima conoscenza del caso che per un approfondimento durante le diverse fasi processuali.

Dunque, il contributo tecnico-professionale dell'assistente sociale per lo svolgimento degli accertamenti di personalità, è presupposto per consentire all'Autorità Giudiziaria di accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, nonché di disporre provvedimenti definitivi nei confronti del minore calibrati alle specifiche esigenze di crescita del minore o giovane adulto che ha commesso un reato durante la minore età.

²³ M. GIONCADA, (2011), *Diritto dei servizi sociali per assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati*, Ravenna, Maggiolini Editore, p. 563

CARMEN GENOVESE

Il mandato istituzionale del Servizio Sociale della Giustizia Minorile

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) è un servizio territoriale della giustizia minorile che svolge interventi conoscitivi, educativi e riparativi richiesti dall'autorità giudiziaria e rivolti ad adolescenti che dai 14 ai 18 anni sono sottoposti a procedimenti penali; gli interventi continuano fino ai 25 anni per i reati commessi durante la minore età. La competenza si estende territorialmente all'intera Regione Lazio con una sede centrale a Roma e due sedi staccate a Frosinone e a Latina.

In particolare, il mandato istituzionale del Servizio può essere così riassunto:

- assicurare l'assistenza al minore in ogni stato e grado del procedimento
- concorrere alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria e alla loro attuazione
- promuovere e attivare il coinvolgimento dei servizi presenti sul territorio.

I principi guida dell'attività derivano dal Codice di procedura penale minorile, DPR 448/88, la norma su cui si basa in via prioritaria tutto lo svolgimento del processo a carico del minore.

Tra questi evidenzio i principali:

- La minima offensività del processo
- La rapida fuoriuscita dal circuito penale
- La residualità del carcere
- La personalizzazione dell'intervento
- La non interruzione dei processi educativi in atto

A ben vedere si tratta di principi interconnessi l'uno all'altro che hanno come scopo precipuo quello che l'impatto con il processo penale non sia dannoso per il ragazzo attraverso l'interruzione dei percorsi educativi già avviati (frequenza scolastica o altre attività) o comunque che l'impatto con il sistema penale, laddove sia inevitabile, sia il meno offensivo possibile. E' per tale motivo che il ricorso al carcere in ambito penale minorile, è divenuto residuale ed è utilizzato solo in caso di reati gravi o di reati che si susseguono; ma anche che tutto l'intervento svolto con il minore deve essere calibrato alla personalità dello stesso.

L'assistente sociale dell'USSM, svolge una funzione di accompagnamento del ragazzo e della famiglia durante tutto il percorso all'interno del circuito penale nel corso del quale contribuisce a fornire elementi di chiarificazione rispetto alla

vicenda giudiziaria e a promuovere un percorso di responsabilizzazione a partire dalle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del ragazzo e del suo contesto. D'altra parte, attraverso la trasmissione di elementi di conoscenza alla Magistratura contribuisce a rendere le decisioni giudiziarie le più adeguate possibili alla personalità del minore.

L'intervento dell'operatore si snoda su tre diverse funzioni:

1. *la funzione conoscitiva* in quanto acquisisce conoscenza attraverso la relazione che instaura con il ragazzo e la famiglia ed eventuali servizi che lo hanno conosciuto;

2. *la funzione di aiuto*, che si esplica sia attraverso il sostegno nell'affrontare l'impatto con il circuito penale, sia attraverso la predisposizione, ove necessario, di un progetto di intervento adeguato al singolo ragazzo;

3. *la funzione di controllo (e di aiuto)* in quanto è deputato a monitorare il progetto in collaborazione con tutti gli attori coinvolti e a relazionare alla Magistratura sull'andamento. Non si tratta di un controllo assimilabile a quello svolto dalle forze dell'Ordine in quanto sarà sempre accompagnato da un'analisi circa i motivi delle inadempienze e, ove ve ne siano gli spazi e i presupposti giuridici, da una ridefinizione degli impegni al fine di favorire il percorso di riflessione e di maturazione del minore nonché facilitare l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

Vediamo come si declinano le tre funzioni alla luce dei principali articoli del DPR 448/88.

La funzione conoscitiva: l'art. 9 del DPR 448/88

L'art. 9 del DPR recita testualmente: «Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».

Ne consegue che, in qualunque momento del procedimento, sia il PM che il Giudice possono richiedere al servizio un'indagine sociale al fine di acquisire elementi di conoscenza sulla personalità del giovane proprio al fine di cercare di individuare la risposta penale maggiormente adeguata alla personalità dello stesso.

Presupposto fondante di tale lavoro è che il minore non è un oggetto di studio, ma un soggetto, protagonista attivo della propria storia, pertanto la conoscenza

cercherà di indagare la storia del soggetto ma sempre ponendolo in correlazione con il suo ambiente di vita. L'obiettivo è connettere il reato alle criticità presentate dal ragazzo, ma anche far emergere i suoi "punti di forza" (ciò che la norma definisce "le risorse") sui quali si potrà far leva per dar modo al ragazzo di manifestare le proprie capacità di resilienza. Naturalmente entreranno nel processo conoscitivo anche la capacità del minore di comprendere le conseguenze delle proprie azioni e di saperle leggere in termini di "responsabilità" propria o di altri. Si tratta di un aspetto questo molto delicato che non intende individuare il "colpevole" fuori dalle aule del tribunale ma, a partire dall'esplorazione delle modalità di porsi in relazione con l'altro, del tipo di rapporto esistente, sia a livello individuale che familiare, con le regole sociali, cerca di individuare quale possibilità abbia quel singolo ragazzo di attribuirsi un ruolo anche minimo in una narrazione complessa come quella della vicenda reato. In questo ambito giocheranno un ruolo fondamentale anche le appartenenze culturali e i significati dati al comportamento antigiuridico nonché la dimensione valoriale di riferimento perché il ragazzo possa o meno attribuire significati esprimibili e accettabili all'interno del proprio universo quotidiano che non siano troppo distruttivi della propria immagine e verso i quali si possa costruire una storia di riparazione sia a livello interiore che sociale.

La funzione di aiuto e controllo: cenni sulle misure cautelari

«Quando è disposta una misura cautelare il giudice affida l'imputato ai servizi minorili della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.....»²⁴

Come si legge nell'articolo sopra riportato, durante l'applicazione di una misura cautelare, i servizi della giustizia in collaborazione con quelli dell'Ente Locale, sono impegnati in un'attività di "sostegno e controllo" nei confronti del minore e del suo nucleo familiare. Si tratta da un lato, di costruire con il ragazzo e la sua famiglia un progetto coerente con le sue problematiche e i suoi punti di forza, sostenendo il percorso avviato attraverso una relazione reciproca basata su fiducia e credibilità; dall'altra, non mancherà la verifica della "capacità di tenuta" del ragazzo rispetto al «contratto» pattuito con i servizi e con il Tribunale. I servizi dunque, saranno artefici del progetto ma al tempo stesso se ne faranno garanti davanti al Giudice in un difficile equilibrio tra la funzione di sostegno e quella di

²⁴ Art. 19 DPR 448/88 c. 3

contenimento all'interno delle regole, seppure continuamente rilette in funzione educativa/evolutiva.

Un breve cenno merita la sottolineatura della norma alla "collaborazione con i servizi dell'Ente Locale" che si ritrova in più punti del Codice. Infatti, il presupposto cui si fa riferimento è che il minore appartiene ad un determinato territorio e lì deve aver luogo tutta la progettazione che lo riguarda anche durante il percorso penale che dovrebbe rappresentare una parentesi della vita del giovane non sconnessa dal suo contesto di riferimento.

La funzione di aiuto e controllo: la "messa alla prova"

«Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova ...²⁵

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.»²⁶

La messa alla prova è forse una delle misure più conosciute del codice di Procedura Penale Minorile anche perché la norma è stata recentemente mutuata dall'ordinamento per gli adulti.

In questo spazio mi limiterò a parlarne per quanto riguarda l'ambito minorile.

Se volessimo esplicitare in breve cosa sia una messa alla prova, potremmo efficacemente affermare che si tratta di un istituto giuridico che:

- consente di sospendere il processo "sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali"²⁷;
- a seguito della sospensione, il buon esito del percorso determina l'estinzione del reato
- la sospensione può avere luogo per qualsiasi tipo di reato ed ha una durata massima di 3 anni per i reati più gravi.

²⁵ Art. 28 DPR 448/88 c. 1

²⁶ Art. 28 DPR 448/88 c. 2

²⁷ Art. 27 D. L. 272/89 c. 1

Si tratta quindi di definire un progetto che vincoli il ragazzo con delle prescrizioni sul “fare” che, se osservate potranno traghettarlo al di fuori del circuito penale ripristinando la situazione di incensuratezza grazie alla cancellazione del reato.

Per comprendere come deve essere strutturato il progetto dobbiamo tornare a fare riferimento alla norma e, in particolare, al DPR 272/89 che racchiude le norme attuative del Codice di Procedura Penale Minorile, il quale all’art. 27 dispone che “il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b) gli impegni specifici che il minore assume;
- c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;
- d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.”²⁸

Si tratta pertanto di definire un progetto complesso, attività a cui si può accedere, secondo la prassi dell’Ufficio, attraverso un lavoro preliminare di *valutazione di fattibilità*. E’ la fase in cui viene dato mandato dal Collegio giudicante al servizio sociale, di studiare un eventuale progetto. Allo scopo vengono raccolti dati e informazioni conoscitive per valutare l’adeguatezza del minore rispetto alla misura. Il ragazzo è sollecitato ad esprimere il proprio consenso in prima persona, a “mettersi in gioco” in prospettiva della formulazione del progetto, in virtù del fatto che dovrà rispettare il contratto, accettando l’attività di sostegno e verifica degli operatori e della magistratura. Il reato resterà il motore da cui prenderà avvio tutta l’attività: la definizione del progetto si prospetta come una conseguenza del reato e non un processo di aiuto soltanto legato alla situazione sociale del ragazzo. Il progetto assume dunque, una funzione responsabilizzante rispetto al reato e alla vicenda giudiziaria e, a tale scopo, il ragazzo deve avere interesse a cambiare qualcosa di sé e del proprio sistema di vita assumendosi degli impegni e delle responsabilità.

Nella fase di *elaborazione del progetto*, si definisce un accordo tra le parti che comprende obiettivi e modalità di svolgimento della messa alla prova, accordo

²⁸ Art. 27 D. L. 272/89 c. 2

che vede come attori primari il ragazzo e la sua famiglia ma anche la rete delle risorse attivate per dare corpo al progetto.

Volendo delineare le attività più frequenti nel progetto, esse possono essere individuate in: attività di lavoro o di studio, attività educative e/o sportive, sostegno psicologico e/o percorso presso il SerD anche per l'eventuale controllo dei metaboliti, attività tese alla riparazione del danno e/o riconciliazione con la vittima, colloqui con gli operatori. Naturalmente esse possono essere più o meno presenti nei singoli progetti a seconda delle diverse situazioni con cui ci si confronta, in quanto le attività rappresentano degli strumenti attraverso i quali raggiungere gli obiettivi educativi individuati in fase di stesura del progetto e rispondono per questo al requisito della individualizzazione.

Con la presentazione del progetto in sede di udienza si aprono altre 2 fasi di lavoro: *la realizzazione del progetto e la valutazione finale*. La prima vede gli operatori costantemente impegnati in un lavoro di verifica e sostegno alla motivazione del minore rispetto alla sua adesione al progetto nonché nella analisi della capacità di tenuta degli impegni accompagnata da una costante attenzione alla adeguatezza del progetto rispetto all'evoluzione della situazione al fine di proporre eventuali modifiche all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, durante lo svolgimento del progetto, «I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.»²⁹

Il monitoraggio in itinere è inoltre scandito dagli incontri di verifica con il Giudice Onorario delegato a seguire la misura secondo quanto ancora stabilisce l'art. 27³⁰. Durante tali incontri il giovane ha la possibilità di “raccontare” al Giudice delegato dal Tribunale lo svolgimento della misura in presenza del servizio che, a sua volta, potrà evidenziare punti di forza e criticità del percorso in

²⁹ Art. 27 D. L. 272/89 c. 3

³⁰ «Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.» Art. 27 D. L. 272/89 c. 4

atto dando senso a ciò che accade e valutando congiuntamente eventuali aggiustamenti necessari.

Al termine della misura l'assistente sociale redige la relazione finale e la condivide con il ragazzo e la famiglia, il ragazzo quindi torna davanti al Collegio giudicante che, nel caso di esito positivo, determina la cancellazione del reato.

La valutazione finale rappresenta un'attività fondamentale ma, al tempo stesso, è il frutto di tutta l'attività svolta durante la misura. Alcuni indicatori fanno da sfondo a tale valutazione: il rispetto degli impegni previsti dal progetto, il grado di coinvolgimento e collaborazione del ragazzo nei confronti del servizio; i mutamenti avvenuti nello stile di vita e di relazione del ragazzo; il percorso maturativo effettuato; il raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di elaborazione del progetto; gli eventuali nodi problematici che hanno pesato nell'andamento del progetto. Si tratta di un'attività complessa che vede l'assistente sociale dell'USSM rapportarsi con tutti gli operatori che a vario titolo hanno lavorato sul caso per far sì che detta valutazione tenga conto di tutti gli aspetti messi in gioco durante la misura, e che viene restituita al minore ed ai familiari attraverso un feedback sul percorso effettuato, gli obiettivi raggiunti ed i problemi ancora aperti affinché il ragazzo e la sua famiglia possano giungere all'udienza conclusiva consapevoli degli esiti del percorso.

Per approfondire:

Carmen Genovese, *Il disagio minorile nel Lazio* pp. 151 - 166, in AA. VV. Comunità di Sant'Egidio - Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio 2013, Francesco Mondadori, Milano, 2013

Carmen Genovese, *Gli spazi di intervento dell'assistente sociale della giustizia in "minori giustizia"* pp 186 - 191 n.1/2010

Dipartimento Giustizia Minorile, *1° Rapporto sulla devianza minorile in Italia*, Gangemi Roma 2008.

Dipartimento Giustizia Minorile, *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia*, Gangemi, Roma 2013

Patrizi Patrizia, *Psicologia della devianza e della criminalità. Teorie e modelli di intervento*, Carocci, Roma 2011

Palomba Federico, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano Giuffrè, 1991

CAPITOLO IV

Esercizio responsabilità genitoriale e affidamento al servizio sociale

ANNUNZIATA BARTOLOMEI

DANIELA CIMMINO

L'affidamento al servizio sociale: tra incarico dell'Autorità Giudiziaria competente e mandati della professione

Il tema dell'affidamento al servizio sociale va contestualizzato nel quadro degli interventi rivolti alla tutela e alla protezione dei bambini e degli adolescenti, previsti dal diritto di famiglia così come dalla legislazione istitutiva del sistema dei servizi alla persona.

I diritti delle persone di minore età devono essere garantiti prioritariamente all'interno del sistema familiare, sede delle relazioni primarie, a condizione che tali relazioni siano nutritive, adeguate ai bisogni evolutivi e sufficientemente positive, per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità del bambino in tutte le espressioni della sua personalità.

Si configura pertanto, per il sistema dei servizi alla persona, un duplice mandato³¹ che orienta l'intervento simultaneamente verso la protezione del bambino e il sostegno e la cura degli adulti che esercitano la responsabilità genitoriale.

I compiti di sviluppo impegnano il sistema familiare su più dimensioni, dalla sfera affettivo-relazionale agli aspetti cognitivi e di socializzazione, non solo nei rapporti intrafamiliari – che possono rivelarsi fragili - ma anche nella relazione con l'ambiente esterno.


Le problematiche che possono emergere nelle differenti fasi evolutive richiedono pertanto risposte integrate, multidisciplinari e multifocali, rivolte contemporaneamente alla persona e ai suoi sistemi di riferimento - i genitori, gli

³¹ Bertotti T.(2012), *Bambini e famiglie in difficoltà*, Carocci Faber, Roma

altri familiari, il gruppo dei pari, l'ambiente di appartenenza, i contesti educativo e scolastico.

Sistemi in inter – azione

Nei casi in cui il sistema familiare va in crisi, ed emergono gravi rischi per i minorenni, il sistema *naturale* di riferimento si arricchisce di ulteriori relazioni, prevalentemente istituzionali. Entrano in gioco il sistema di aiuto e di protezione, rappresentato dai servizi sociali e sociosanitari, e quello di tutela esercitata dal sistema giudiziario.



L'assistente sociale agisce all'interno dei sistemi di aiuto, secondo il proprio triplice mandato – professionale, istituzionale e sociale - anche attraverso *incarichi* di tutela derivanti da disposizioni giudiziarie, in virtù delle connessioni che la propria istituzione ha per legge con il sistema giudiziario. Il suo intervento si realizza nel processo di aiuto, secondo le competenze professionali e le funzioni attribuite dall'organizzazione di appartenenza, e si estende nella comunità nel suo complesso.

Per realizzare progetti di empowerment, utili a sostenere e sviluppare le competenze e la capacità di azione delle persone, è indispensabile intercettare bisogni e promuovere risorse.

La costruzione di una valutazione condivisa e di un progetto partecipato

A partire dai mandati prima descritti, il primo obiettivo di un intervento di tutela e protezione nei confronti del sistema familiare è quello di costruire una relazione di aiuto che possa contare su un legame fiduciario, consapevole e partecipato.

Il processo di conoscenza e di analisi di ogni situazione familiare non può che partire da un'accoglienza e un ascolto empatico che favorisca la disponibilità e la collaborazione da parte delle persone in difficoltà; soprattutto quando un nucleo familiare attraversa una fase critica ed è quindi maggiormente vulnerabile, deve potersi affidare senza avvertire atteggiamenti giudicanti e stereotipati.

La presa in carico di una situazione in un contesto giudiziario presenta sicuramente delle caratteristiche differenti rispetto al lavoro che si svolge in risposta a una richiesta spontanea della famiglia.

D'altro canto ogni situazione presenta sfumature molto diverse e di conseguenza anche l'approccio ai servizi, indipendentemente dalla presenza o meno di una cornice giudiziaria, può essere molto differente. Senza sottovalutare il significato dell'intervento giudiziario sulla responsabilità genitoriale, anche in un "contesto spontaneo" possono determinarsi difficoltà di comunicazione.

Quando è il genitore a chiedere aiuto per le difficoltà che emergono nella relazione coniugale, tra genitori e figli, tra figli e contesti di vita esterni alla famiglia, ciò non è di per sé garanzia di consapevolezza e riconoscimento dei problemi, né di una solida motivazione al cambiamento.

In effetti è possibile che i genitori, di fronte al problema che segnalano, esprimano un'aspettativa di "risoluzione" da parte dei professionisti, con una tendenza alla delega che può sottintendere la difficoltà a mettersi in discussione. In realtà, la deresponsabilizzazione può rappresentare l'espressione di un meccanismo di difesa rispetto alla gravità dei problemi, così come può evidenziare la scarsità di risorse personali e sociali che non consente di affrontare percorsi di cambiamento impegnativi.

La richiesta di intervento che, al contrario, arriva attraverso un incarico da parte delle autorità giudiziarie, mette in discussione le capacità genitoriali con ipotesi di inadeguatezza tali che può essere disposta la limitazione della responsabilità in capo ai genitori o, nei casi estremi, il relativo decadimento; definisce inoltre un

contesto “obbligato” e quindi subito e non ricercato, sia dalla famiglia, sia dagli operatori stessi.

Tali caratteristiche sembrerebbero rendere più complesso instaurare una relazione collaborativa e fiduciaria, che tuttavia va costruita dagli operatori perché possano svolgere le funzioni che sono loro proprie.

La richiesta che arriva dalla magistratura segnala un’ipotesi di difficoltà o di rischio presenti in un nucleo familiare con minori di età. L’organo giudiziario si avvale delle professionalità presenti nei servizi territoriali per formulare un proprio giudizio circa le condizioni di vita della famiglia, del minore e delle loro relazioni; i professionisti, attraverso la richiesta della magistratura minorile, vengono così informati e incaricati di una situazione problematica che compete loro sulla base dei mandati professionale e istituzionale.

In tale complessità, il contesto “obbligato”, può risultare un’occasione (in alcuni casi, l’unica) perché le fragilità di una famiglia e i rischi evolutivi di bambini e ragazzi vengano conosciuti, presi in carico e affrontati, oltre che con strumenti giuridici, anche attraverso risorse professionali e sociali.

E’ possibile, in altri termini, che le situazioni non segnalate ai servizi dagli stessi genitori, per loro difficoltà o per scarsa consapevolezza, vengano così intercettate dai servizi, rendendo possibile l’avvio di un percorso d’aiuto.

Laddove è scarsa la consapevolezza dei limiti o delle difficoltà, l’intervento della magistratura può aiutare i genitori ad affrontare un esame di realtà in merito alle loro fragilità e agire da contenimento e riorganizzazione positiva delle relazioni intrafamiliari.

Le modalità con le quali l’assistente sociale avvia la valutazione, in risposta alla richiesta di indagine (variamente declinata in socio-ambientale o psico-sociale), sono quelle proprie della metodologia professionale. Per quanto il contesto giudiziario possa generare resistenze, diffidenza e timori, il percorso non può che partire dalla esplicitazione del ruolo del servizio, dalla ricerca di alleanze in un clima di collaborazione, che consentirà un intervento condiviso e partecipato, funzionale agli obiettivi di protezione e tutela.

Realizzare la valutazione richiesta dal giudice, di per sé rappresenta una esperienza di conoscenza della situazione, da parte di tutti i protagonisti, assistente sociale e famiglia, e al tempo stesso un’occasione di riflessione e di scoperta di possibilità di cambiamento.

La valutazione esprime comunque un parere professionale (anche nella sintesi di diversi saperi) nel quale sono considerati problemi e risorse presenti, sono formulate ipotesi interpretative indispensabili a costruire gli interventi successivi e il progetto di cura nel suo insieme.

Analisi e valutazioni all'interno del processo d'aiuto, implicito anche in una presa in carico di natura valutativa, possono essere condivise e diventare risorsa per restituire responsabilità e favorire l'espressione di una reale richiesta di aiuto, anche in un contesto "obbligato".

In questo senso preferiamo il termine "valutazione sociale" a quello di "indagine", in quanto quest'ultimo richiama modalità adempitive, nel rispondere all'organo giudiziario, descrittive, in quanto basata sui fatti più che sulle interpretazioni, e settoriali rispetto alle diverse professionalità coinvolte.

La competenza genitoriale

Nel percorso di valutazione si tratta di comprendere quanto la funzione genitoriale venga esercitata in modo sufficientemente adeguato a rispondere ai bisogni evolutivi. Tale valutazione non è statica, ma si realizza in un processo dialogico e comunicativo nel quale osserviamo, ascoltiamo e restituiamo pareri, e condividiamo riflessioni con le persone direttamente coinvolte, tenendo conto dei tempi di elaborazione personali. Tale processo è finalizzato a rilevare negli adulti significativi la capacità di:

- osservare, interpretare e soddisfare i bisogni fondamentali del proprio figlio come «persona» e come «individuo» altro da sé
- accompagnare il figlio nei suoi «compiti di sviluppo»
- esercitare la «responsabilità» genitoriale come singolo genitore e nella coppia genitoriale
- riconoscere le proprie difficoltà
- chiedere aiuto e saperlo utilizzare

In effetti la capacità trasformativa delle persone e dell'ambiente di riferimento, costituisce il fulcro di una valutazione dinamica differente da una diagnosi rigida, che fissa le persone nella condizione problematica nella quale si trovano, senza prospettive.

Le potenzialità sono stimabili soprattutto nel momento in cui vengono attivate risorse e create opportunità.

Nella valutazione entrano in gioco molteplici fattori che riguardano non solo le dimensioni personali, ma anche il contesto ambientale, istituzionale e comunitario.

In questa ottica di intervento le caratteristiche delle famiglie e dei contesti di vita possono indicare la presenza di fattori di rischio e di fattori di protezione: la possibilità di intervento e le modalità con le quali si realizza il progetto di aiuto sono determinati dal bilanciamento in positivo o in negativo degli stessi.

E' chiaro che più sono presenti i fattori protettivi maggiori saranno le possibilità di lavorare con il sistema familiare, mentre la prevalenza di fattori di rischio comporterà la messa in atto di interventi progressivamente limitativi la responsabilità genitoriale fino all'allontanamento temporaneo o definitivo del bambino.

Parallelamente a ciò, il lavoro si concentrerà sul potenziamento delle risorse familiari in alternativa o in concomitanza con gli interventi di protezione.³²

L'affidamento al servizio sociale: tra limiti e opportunità.

L'affidamento al servizio sociale viene introdotto dall'art. 25 del Regio Decreto n. 1404 del '34 (legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni) come provvedimento rieducativo e quindi di controllo sociale della condotta del minore. Una misura pensata per i casi di disadattamento -devianza minorile, ordinata dal Tribunale per i Minorenni e attribuita in origine agli Uffici del servizio sociale minorile del Ministero della Giustizia, viene trasferita successivamente alla competenza degli Enti locali territoriali con il DPR n. 616 del '77, attuativo del decentramento amministrativo di funzioni statali (artt. 22, 23, 25).³³

L'affidamento al servizio sociale è utilizzato largamente nei procedimenti *de potestate* previsti e disciplinati dagli art. 330, 333 e 336 del Codice Civile e utilizzati dai tribunali competenti per limitare la responsabilità dei genitori.

“Questo istituto giuridico, pur rimanendo pressoché immutato nel sintetico testo normativo che lo prevede, ha subito una notevole evoluzione nel suo utilizzo, passando da una misura tesa a “correggere” e contenere comportamenti del

³² Cfr. Bertotti e Di Blasio in Bertotti T., *op.cit.*

³³ Cfr. Gioncada M. (2009) *Diritto dei servizi sociali*, Maggioli Editore Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Cascone C., Ardesi S., Gioncada M., (2014) *Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari*, CEDAM, Lavis (TN)

minore, a strumento di tutela per i minori di età in situazioni di disagio, rivolto in prevalenza ai genitori, considerati non adeguati a svolgere le funzioni genitoriali, interessando quindi non solo l'ambito amministrativo/rieducativo in cui era nato ma anche, in misura via via crescente, l'ambito civile.³⁴

L'istituto dell'affidamento al servizio sociale nasce in un periodo storico nel quale si diventava maggiorenni a 21 anni e quindi il dispositivo del Tribunale per i Minorenni aveva validità fino al compimento della maggiore età.

Attualmente nonostante l'anticipazione della maggiore età ai 18 anni, l'istituto giuridico viene interpretato secondo la scadenza originaria. Ciò si verifica nei casi in cui il percorso di sostegno debba essere ancora garantito ai ragazzi in carico, sia per le condizioni di fragilità che persistono, sia per l'assenza o la carenza di risorse familiari e ambientali, che possono rallentare il raggiungimento della piena autonomia e determinare rischi di isolamento sociale e di devianza.

A questa evoluzione dell'applicazione dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale, non è corrisposto un cambiamento della cornice normativa, per cui il concetto di affidamento al servizio sociale conserva una ambiguità di fondo perché, nel limitare di fatto la responsabilità genitoriale senza ulteriori specifiche, rischia di essere interpretato come una delegittimazione delle funzioni genitoriali e non come un intervento finalizzato a sostenere e integrare, laddove deficitarie, le competenze stesse.

D'altro canto l'affidamento al servizio sociale può essere interpretato anche come un dispositivo con funzioni "regolative", utilizzato prioritariamente in situazioni conflittuali, nelle quali è difficile per i genitori assumere decisioni condivise: da scelte per esempio in campo scolastico o sanitario, alla gestione degli alimenti dovuti dal genitore non collocatario. Può verificarsi pertanto il rischio che le prescrizioni da parte delle autorità giudiziarie minorili ai servizi sociali, siano avvertite dai genitori come un depotenziamento totale delle loro responsabilità.

³⁴ Cfr. Dissegna A., Arnosti C., *Rilevanza e criticità dell'istituto giuridico dell'Affidamento al servizio sociale*, in AA.VV. *L'affidamento al servizio sociale* (ricerca sull'istituto dell'affidamento al servizio sociale effettuata su scala nazionale, dall'università di Padova per conto del pubblico tutore dei minori della Regione Veneto, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna e il Garante per l'infanzia della Regione Lazio, pubblicata nell'aprile 2014 dal Centro Stampa Regione Emilia Romagna)

E ciò può tradursi in un atteggiamento di delega, che non favorisce la tenuta di una relazione di aiuto finalizzata a mobilitare le risorse presenti o da sviluppare.

E' opportuno che l'affidamento al servizio sociale sia dettagliato e riempito di contenuti tali da definire il ruolo del servizio sociale nel rispetto dell'autonomia educativa dei genitori. Ciò permette di superare l'ambiguità attraverso una definizione chiara delle rispettive competenze – tra intervento del servizio e scelte educative dei genitori - e consente di utilizzare il dispositivo in funzione di empowerment.

Altra criticità è quella che le prescrizioni di fatto “impongano” agli operatori scelte professionali non praticabili, per limiti nelle risorse a disposizione dei servizi o per caratteristiche specifiche della situazione.³⁵ Comunque esistono situazioni sempre più problematiche e complesse la cui trattabilità non è garantita dall'applicazione dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale, né dall'estensione dell'intervento regolativo.

Questa criticità vale anche laddove il ricorso all'autorità giudiziaria proviene dagli operatori che chiedono una misura di affidamento al servizio sociale, ritenendo così più autorevole il loro intervento.

Il professionista non può ridurre il proprio agire professionale a mera esecuzione di prescrizioni, né essere investito solo di poteri censori, ma deve poter mantenere e ricondurre la relazione di aiuto nell'ambito di un rapporto basato sulla fiducia, senza il quale non è possibile stimolare una solida motivazione al cambiamento.

Il mandato professionale non può che esplicitarsi nell'attivazione di percorsi di miglioramento o recupero della funzione genitoriale compromessa.

Si verifica anche la tendenza a ricorrere all'affidamento al servizio sociale per superare il problema dell'integrazione socio-sanitaria con prescrizioni a più servizi, sociali e sanitari, problema che in realtà dipende da modelli di lavoro non adeguati e da una normativa incompiuta.

³⁵ Cfr. la ricerca sull'istituto dell'affidamento al servizio sociale già citata.

Questa separazione tra i due sistemi, in assenza di modelli e protocolli operativi integrati, porta ad effettuare interventi paralleli e separati, se non addirittura sovrapposti.³⁶

Altro nodo problematico è la durata del dispositivo: l'affidamento al servizio sociale non ha sempre carattere provvisorio, anzi permane per molto tempo ed in certi casi anche in decreti/sentenze definitivi, con la chiusura del caso da parte dell'autorità giudiziaria ed una delega totale ai servizi rimasti privi di interlocutore.

Sul piano normativo ed organizzativo va anche affrontato il tema della titolarità delle funzioni del servizio sociale dell'Ente Locale rispetto ai servizi delle Aziende Sanitarie, istituite successivamente al DPR 616/77. La natura delle due istituzioni è diversa ma le problematiche attinenti la protezione dei minori e la tutela del sistema familiare hanno una dimensione sociosanitaria e pertanto richiedono interventi integrati.

La comunità professionale segnala una condizione frequente di solitudine e isolamento nella operatività quotidiana, per cui di fatto l'affidamento al servizio sociale diventa l'affidamento al singolo assistente sociale.

Un solo professionista non può rispondere a situazioni sempre più complesse che richiedono, come già sottolineato, risposte integrate, multidisciplinari e multifocali, che investono quindi più discipline e più livelli di responsabilità.

Il tema della "messa in rete" dei diversi servizi che intervengono per la cura e la protezione dei bambini e del sistema delle relazioni, è indispensabile per rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie con una visione unitaria e globale.

Lavorare in un'ottica integrata permette la ricomposizione della frammentarietà degli interventi tuttora presente nel sistema dei servizi, che rischia di riproporre specularmente la frammentarietà delle storie personali, familiari e dei contesti di vita. E' necessario individuare specifici ruoli e funzioni dei vari attori della rete, compresi i rappresentanti legali delle parti, in un'ottica di riconoscimento reciproco e co-responsabilità nelle decisioni e nelle azioni che si vanno ad intraprendere.

³⁶ *ibidem*

EMILIA CASALI

Il regime dell'affido dei figli minori.: affido familiare ed al Servizio Sociale, analogie e differenze

La recente riforma del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 219/2012 e dal successivo D. Lgs 54/2013, ha fatto sì che il figlio minore non venga più concepito soltanto come soggetto nel cui interesse si agisce, ma quale vero e proprio soggetto titolare di diritto.

Da ciò deriva il passaggio concettuale dall'istituto della potestà genitoriale, intesa come potere esercitato nell'interesse di chi ne è sottoposto, all'elaborazione di una vera e propria categoria concettuale ed istituto giuridico differenti, la responsabilità genitoriale, che ha ricadute immediate in punto di partecipazione del genitore alla vita del minore.

Quest'ultimo, difatti, diventa titolare di una situazione giuridica complessa, con l'assunzione di doveri, di obblighi e di diritti derivanti dal rapporto di genitorialità.

Di ciò è evidente dimostrazione la riformulazione delle norme relative all'affidamento

dei figli minori.

L'affidamento del figlio minore viene regolamentato nel codice civile dagli artt. 337 ter e segg. nei casi di separazione personale dei coniugi, scioglimento del matrimonio civile e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nullità e/o annullamento del matrimonio e di procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio.

La L. n. 219/2012 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente tra le stesse parti, ossia i genitori, un procedimento di separazione personale, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., residuando alla competenza del Tribunale per i Minorenni i procedimenti di cui agli artt. 84,90,330,332,333,334,335 e 371, ultimo comma, 251 e 317bis c.c.. Nell'enunciazione iniziale dell'art. 337 ter c.c., contenuta nel primo comma (*“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli*

ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”), è racchiusa la ratio della vigente disciplina dell'affidamento condiviso: il diritto del minore alla bigenitorialità ed alla conservazione delle relazioni familiari significative.

Difatti, detta norma non soltanto contempla il diritto al mantenimento del rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e ed alla cura, istruzione ed educazione da parte di entrambi ma, altresì, il diritto al mantenimento dei rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale e con gli ascendenti, attribuendo a questi ultimi soltanto, il diritto di ricorrere al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore per tutelarne la conservazione (art. 317 bis c.c.).

L'affidamento condiviso, attualmente, costituisce la regola: pertanto il giudicante, in primo luogo, esaminerà la possibilità di affidare il minore ad entrambi i genitori.

In caso l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole a causa di una forte conflittualità tra le parti, della mancanza di idoneità di uno o l'altro dei genitori, della forte distanza geografica tra l'uno e l'altro genitore o in caso di proposizione di accordo congiunto pregiudizievole per la prole, il Giudice disporrà l'affidamento esclusivo ad uno solo di essi, determinando tempi e modalità di permanenza presso l'uno o l'altro dei genitori, nonché le modalità in cui ciascuno di essi dovrà provvedere al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione del figlio minore.

Qualora non sia possibile addivenire a l'una o all'altra forma di affidamento, quand'anche l'affidamento esclusivo risulti impossibile da attuarsi senza pregiudizio per il minore (si pensi al caso, ad esempio, di mancata accettazione da parte del genitore affidatario del ruolo dell'altro genitore che comporterebbe, di fatto, l'esclusione di quest'ultimo dalla vita del minore) il secondo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone che, in caso di impossibilità temporanea di affidare il minore ad entrambi e/o all'uno o all'altro genitore, il giudice disponga l'affido familiare, istituto che prevede la collocazione materiale del minore presso un soggetto affidatario, diverso dai genitori, che, di preferenza, viene scelto nell'ambito della parentela entro il quarto grado.

L'istituto dell'affidamento familiare ha lo scopo di fornire al minore un idoneo ambiente socio-familiare ed affettivo, in attesa che la situazione conflittuale tra i genitori venga risolta.

Detto istituto, nella disciplina originaria, è stato introdotto con la L. 184/1983 “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*” e valorizzato dalla L. 149/2001, recante modifiche alla stessa ed al titolo VIII del primo libro del Codice Civile.

L’affidamento familiare, che può avere una durata massima di ventiquattro mesi prorogabili, può essere sia consensuale che giudiziale.

E’ consensuale quando vi sia l’assenso della famiglia d’origine del minore: in quest’ultimo caso l’affidamento sarà predisposto dal Servizio Sociale del Comune di provenienza del nucleo familiare in questione, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni ed anche di età inferiore, qualora ritenuto capace di discernimento. Il Giudice Tutelare competente per territorio renderà esecutivo il relativo provvedimento.

Ove manchi il consenso dei genitori, invece, il provvedimento di affidamento familiare viene disposto dal Tribunale per i Minorenni (affidamento giudiziale) e troveranno applicazione gli artt. 330 e segg. c.c..

A seguito della novella normativa, l’affidamento familiare può essere disposto anche dal Tribunale Ordinario, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.c., nei procedimenti di competenza.

La disciplina dell’affidamento familiare ha subito ulteriore modifica innovativa con la L. 173/2015, modificativa della L. 184/1983, che ha riconosciuto ed introdotto il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

Detta legge si compone di quattro articoli.

L’art. 1 introduce tre nuovi commi, 5bis, 5 ter e 5 quater., all’art. 4 della L. 184/1983.

L’art. 5 bis dispone che, qualora la famiglia affidataria dia la propria disponibilità ad adottare il minore, il Tribunale per i Minorenni, nella relativa decisione, dovrà tener conto dei legami affettivi creatisi tra il minore e la famiglia affidataria.

Detto articolo ha di fatto introdotto, sempre nell’ottica della conservazione della sfera affettiva del minore per un corretto sviluppo psicofisico dello stesso, una scelta preferenziale delle coppie già affidatarie dei minori per i quali,

successivamente all'affidamento familiare, sussegua una declaratoria di adottabilità.

Il comma 5-ter tutela le relazioni socio-affettive consolidate durante il periodo di affidamento, anche successivamente al rientro del minore nella famiglia di origine, oppure quando venga affidato o adottato da altra famiglia.

Alla luce di detta norma, qualora rispondente al di lui interesse, il minore ha diritto a conservare relazioni e frequentazioni positive che ha allacciato durante il periodo di affidamento.

Il comma 5-quater dispone che il giudice, nel decidere sulle questioni di cui ai commi 5bis e 5ter, dovrà tener conto anche delle valutazioni dei Servizi Sociali, ascoltando il minore di dodici anni, o anche di età inferiore, "se capace di discernimento".

Norma di tipo procedurale è invece l'art. 2, che introduce un'ipotesi di nullità, precedentemente non contemplata, nel caso in cui la famiglia affidataria o collocataria non venga convocata nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità del minore affidato, con facoltà anche di depositare memorie scritte nell'interesse del minore.

L'art. 3 modifica ulteriormente la L. 184/1983, aggiungendo il comma 1-bis al comma 1 dell'art. 25, prevedendo l'applicazione della procedura per la dichiarazione di adottabilità anche all'ipotesi di prolungato periodo di affidamento del minore.

Infine, l'art. 4 integra la precedente disciplina, già prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Titolo IV - Dell'adozione in casi particolari - Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti*), prevedendo l'ulteriore possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori, anche da parte di chi, pur non essendo legato da parentela, abbia maturato una relazione affettiva continuativa con lo stesso, nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Il provvedimento del Giudice delinea l'ambito di compressione della responsabilità genitoriale, delimitando i poteri ed i doveri del nucleo affidatario e nominando, se del caso, anche un tutore.

Sebbene la norma preveda espressamente il ricorso a detto istituto e, sebbene vi sia una riforma normativa tesa a valorizzare i legami familiari del minore, specialmente nel momento più delicato, ossia quando la coppia va in crisi ed il

nucleo familiare subisce una spaccatura, questo sembra essere di fatto poco utilizzato dai nostri Tribunali nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

Molto spesso infatti, nel caso in cui risulti pregiudizievole disporre l'affido condiviso o esclusivo del minore, il Tribunale ricorre all'istituto dell'affidamento al Servizio Sociale, con sospensione della responsabilità genitoriale e/o limitazione della stessa, possibile nomina di un tutore legale e, nella maggior parte dei casi, con collocamento del minore presso l'uno o l'altro genitore.

L'affidamento al Servizio Sociale è stato introdotto dalla Legge n. 888/1956, modificatrice del r.d.l. n. 1404/1934, istitutivo del Tribunale per i Minorenni (detta anche "Legge Minorile") ed è nato come attività di sostegno e di controllo della condotta del minore considerata "irregolare", ordinata dal Tribunale per i Minorenni, messa in opera dal Servizio Sociale, e che lascia il minore nel suo contesto familiare e sociale con il sostegno socio – educativo del Servizio stesso.

Detto istituto è stato adottato anche in ambito civile, al fine di preservare il minore da situazioni cosiddette "a rischio".

Per effetto del provvedimento di affidamento al Servizio Sociale, nella disciplina originaria, la responsabilità genitoriale non viene meno, ma resta compressa e condizionata, nel senso che i genitori dovranno accettare le prescrizioni impartite al figlio ed il sostegno e controllo da parte del Servizio Sociale affidatario, improntando la linea educativa sulla base delle prescrizioni di quest'ultimo.

Detto istituto è stato applicato dal Tribunale per i Minorenni prima e dal Tribunale Ordinario poi, anche nei procedimenti civili, utilizzandolo quale strumento di ausilio al nucleo familiare e di preservazione e vigilanza del minore nelle situazioni familiari pregiudizievoli.

Ugualmente, in ambito civilistico, il Giudice, nel relativo provvedimento dispositivo, formula le prescrizioni e delinea i poteri del Servizio Sociale affidatario e, di converso e conseguentemente, i limiti alla responsabilità genitoriale dei genitori, che possono estendersi finanche alla sospensione, alla decadenza ed alla relativa nomina di un tutore.

Pertanto, segnatamente nei procedimenti di separazione, divorzio e di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio, mentre nel caso di affidamento condiviso e/o esclusivo, il Giudicante addiviene ad una

regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tra genitori, mantenendo la titolarità della stessa in capo ad entrambi, nel caso di affidamento familiare (art. 337 ter c.c.), il Giudicante, con provvedimento limitativo, qualora l'ambiente familiare risulti temporaneamente non idoneo ad un corretto sviluppo psico-fisico del minore a causa dell'alta conflittualità dei coniugi, può decidere di affidare il minore a terzi, di preferenza scelti tra i parenti entro il quarto grado, delineando nel relativo provvedimento le limitazioni imposte ai genitori e, per converso, i corrispondenti poteri attribuiti all'affidatario, in attesa che la situazione conflittuale si risolva.

Istituto completamente diverso è quello dell'affidamento al Servizio Sociale, provvedimento rientrante sempre nell'alveo di quelli limitativi della responsabilità genitoriale, che, oltre ad essere uno strumento a tutela del minore, si concreta altresì in un'attività di sostegno e controllo del nucleo familiare, al fine della ricomposizione della conflittualità.

Quest'ultima funzione dell'affidamento al Servizio Sociale è espressa con chiarezza dalla Suprema Corte, sezione sesta civile, nella sentenza n. 4413/2014 che nel seguente passaggio la evidenzia al meglio: "La scelta effettuata dai giudici di primo grado – prosegue la Corte di appello – ha non già lo scopo di togliere i minori ai genitori, chè gli stessi sono rimasti domiciliati presso la madre, ma di potenziare le loro fin troppo provate risorse, al fine di investirle in un percorso di recupero della serenità che essi (attualmente adolescenti) hanno inevitabilmente perduto in seguito alle vicende conflittuali che li hanno coinvolti e profondamente segnati (...)" ed in un passaggio successivo esprime il seguente principio: "(...)l'affidamento ai servizi sociali non si pone affatto in antagonismo con il ruolo genitoriale ma è inteso a supportarlo e a reintegrarlo attraverso il percorso di recupero inteso alla riacquisizione da parte dei minori di un equilibrio psicologico ed emozionale gravemente compromesso dal conflitto familiare vissuto."

Fonti normative e Giurisprudenziali: L.184 del 04 maggio 1983; L.149 del 28 marzo 2001; L. 219 del 10 dicembre 2012; D.lgs. 54 del 28 dicembre 2013; L. 173 del 19 ottobre 2015; L. 888 del 25 luglio 1956; Cassazione Civile, sesta sezione, sent. N 4413/2014.

Aspetti deontologici dell'esercizio del mandato difensivo

ART. 50 Codice Deontologico Forense

- Il dovere di verità -

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.

2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.

4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'art. 50 C.D.F. novella l'art. 14, canone I, prima parte, del precedente codice deontologico che disponeva: "L'avvocato è tenuto a non introdurre intenzionalmente atti e documenti falsi".

L'art. 50 costituisce una specificazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza già codificati nell'art. 9 C.D.F. ed in precedenza specificati nell'art. 14, oggi abrogato, ma presenta, rispetto a quest'ultimo, rilevanti differenze.

Le disposizioni dell'art. 50 C.D.F. che qui interessano, sono quelle contenute ai commi 1,2 e 3, per cui l'avvocato non deve introdurre nè utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia o apprenda essere falsi.

Qualora, successivamente all'assunzione del mandato professionale, venga a conoscere della falsità di detti strumenti probatori, che siano già presenti al processo, lo stesso è obbligato a non utilizzarli o, nel caso in cui ciò non sia possibile, a rinunciare al mandato stesso.

La disposizione di cui al comma 5, diversamente, prevede che l'avvocato non debba rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia

diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

In primo luogo, il novello art. 50 C.D.F. distingue tra “introduzione” ed “utilizzo” al e nel processo di prove, elementi di prova e documenti che l’avvocato sappia essere falsi.

Diversamente, nel precedente art. 14, era vietata la sola introduzione intenzionale (e non l’utilizzazione, qualora già presenti al processo) di atti e documenti falsi.

In secondo luogo, ulteriormente identifica l’oggetto del divieto nei seguenti elementi: prove, elementi di prova e documenti: in precedenza, difatti, l’art. 14 vietava l’introduzione dei soli “atti e documenti falsi”.

Il divieto posto dalla novella riguarda pertanto sia l’introduzione al giudizio da parte dell’avvocato, di prove, elementi di prova e documenti che sappia dall’inizio essere falsi sia, altresì, l’utilizzo di prove, elementi di prova e documenti, provenienti dalla parte patrocinata e già presenti al processo, che sappia o apprenda successivamente essere falsi.

Quest’ultimo precetto costituisce la portata veramente innovativa della novella normativa.

Nel caso in cui si verifichi quest’ultima fattispecie, ai sensi del comma 3, l’avvocato non può utilizzare dette prove o, qualora si trovi nell’impossibilità professionale di non utilizzarle, o in situazione in ogni caso incompatibile con la continuazione del mandato, può rinunciare allo stesso.

Detta norma, che nelle interpretazioni più estreme ha posto il dubbio anche sulla possibilità di utilizzo delle dichiarazioni dell’imputato che si sappiano essere non vere, ad oggi sembrerebbe, ad una prima lettura, entrare in conflitto con il dovere di difesa che grava in capo al difensore.

Come potrà essere osservato allora l’obbligo di verità, sancito dall’art. 50 C.D.F., senza incorrere nella violazione del dovere di difesa e dell’obbligo al segreto professionale, entrambi gravanti sull’avvocato, e del diritto alla difesa spettante all’assistito?

L’obbligo di verità, secondo i precetti deontologici forensi, anche alla luce del disposto del successivo comma 5, viene violato in presenza di tre condizioni: che le dichiarazioni dell’avvocato riguardino fatti obiettivi non appresi dall’assistito

nell'ambito del segreto professionale; che di detti fatti l'avvocato abbia diretta conoscenza; che detti fatti costituiscano presupposto di uno specifico provvedimento giudiziale.

E' necessario a questo punto distinguere tra conoscenza diretta e mediata.

Per "conoscenza mediata" si intende la verità che l'avvocato apprende dall'assistito o durante l'attività svolta a difesa dello stesso (ad es. indagini difensive).

Questa è tutelata dal segreto professionale e non se ne può in nessun caso far uso in danno dell'interessato.

L'alternativa che si concede al difensore, di non utilizzare l'atto falso o rinunciare al mandato, consente indubbiamente una più ragionevole valutazione e lascia libero lo stesso, nell'espletamento del proprio dovere di difesa, di assumere l'una o l'altra alternativa, ritenuta più opportuna, al fine di non recar danno alla parte assistita.

Per "conoscenza diretta", invece, si intende ciò che il professionista constati personalmente al di fuori del narrato dell'assistito o dell'espletamento del mandato difensivo.

Riguardo quest'ultima forma di conoscenza, anche per il legale incaricato sussiste l'obbligo di verità, ai sensi del comma 5 dell'art. 50 C.D.F..

Per fare un esempio concreto, si pensi al caso in cui l'avvocato dichiara (falsamente) che il suo assistito non è presente in aula, quando invece lo è.

Il dovere di verità sancito dall'art. 50 C.D.F. viene particolarmente in questione quando ci si trovi a difendere una parte offesa o una vittima di reato.

A questo proposito, la pronuncia del CNF n. 192 del 23 novembre 2000 stabilisce:

"L'avvocato che, a vantaggio del proprio cliente, ipotizzi reati a carico della controparte per fatti che sappia non veri, denunciandoli o concorrendo a denunciarli, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto".

Le fattispecie che possono delinearsi a questo punto sono due: la prima si verifica

quando già è in essere un procedimento penale, in quanto già sia stata sporta denuncia – querela, pur non essendovene ancora notizia formale; la seconda si verifica quando il procedimento non è ancora stato incardinato, non essendo stata ancora sporta denuncia – querela dalla persona offesa.

A questo punto, può accadere che la persona che si presenta dal legale presuma erroneamente ed in buona fede di essere vittima di reato, oppure che provi maliziosamente ad apparire tale.

In entrambi questi casi, allo scopo di evitare un'azione giudiziaria infondata, sarà buona regola cercare il più possibile di ricostruire i fatti, procedendo magari anche alle investigazioni difensive preventive che, qualora evidenzino elementi a favore delle ragioni dell'assistito, potranno poi essere allegate alla denuncia - querela ed offerte al pubblico ministero come ausilio nelle indagini giudiziarie.

Nel caso in cui, al contrario, dalle indagini difensive risultasse infondata la notizia di reato riportata dalla presunta vittima, l'avvocato dovrà rinunciare al mandato, rendendo avvertita la parte dei rischi processuali a cui andrebbe incontro nel caso in cui andasse avanti la propria azione giudiziaria.

Fonti: Codice Deontologico Forense, approvato in data 31 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 e successive modifiche.

FIORE BRUNO

GIUSEPPINA MOSTARDI

Strategie del servizio sociale a protezione dei minori e sostegno alle genitorialità

Attivare un confronto tra Assistenti Sociali ed Avvocati sui diversi ruoli, sulle diverse responsabilità, sulle diverse competenze e sulle diverse modalità operative per la protezione e la tutela dei minori di età, è—essenziale per affrontare adeguatamente i notevoli cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni nelle famiglie, “nella giurisdizione”, nel welfare e nelle conseguenti procedure giudiziarie.

Si tratta di affrontare i rischi che la dicotomia giudiziario-sociale possa indebolire il sistema complessivo delle tutele delegando al “campo giudiziario “ la soluzione di ogni conflitto invischiando sempre più gli Assistenti Sociali nelle lunghe procedure giudiziarie e confinandoli nel ruolo di erogatori di prestazioni invece di poter esplicitare le capacità e le prestazioni professionali su un livello appropriato ai delicati problemi di questo campo d'intervento.

Certamente negli ultimi anni si è sviluppato un “sistema giuridico” più rispettoso dei bisogni del minore (dal cosiddetto giusto processo alla legge n.54 sull'affidamento condiviso, alla filiazione naturale ecc.) costruito, formalmente, su un apparato giudiziario più corretto (giusto processo) ma bisogna chiedersi se questo abbia avuto una ricaduta sostanziale sul piano della protezione dell'infanzia/adolescenza o se invece non si sia aperto uno scenario dove prevalgono il “contraddittorio e la contrapposizione dell'uno contro l'altro”, e cioè: servizi contro genitori e viceversa, avvocati contro servizi, in una dinamica confusa e paralizzante che rischia di far passare in secondo piano la tempestività e l'efficacia degli interventi per i più deboli.

La materia è molto complessa e difficile da gestire e rischia di impantanarsi nei tempi lunghi processuali e/o nelle diverse aule di giustizia tra ricorsi vari.

Il servizio sociale, storicamente e istituzionalmente presente e attivo in questa area, sia nell'ambito della prevenzione che nei variegati interventi sulle problematiche familiari, si muove sempre su un terreno intermedio tra protezione dei figli e tutela dell'integrità della famiglia, mantenendo un difficile equilibrio tra soggetti portatori di diritti diversi. Il suo difficile compito è quello di

evidenziare le criticità e contemporaneamente intuire e sviluppare le potenzialità degli uni e degli altri.

Questo è anche il terreno in cui i contatti e il confronto con gli avvocati è frequente e ineludibile. Un terreno segnato spesso da comportamenti di adulti violenti, maltrattanti, negligenti, ma anche da minori che commettono reati e per i quali sono previste procedure giudiziarie precise che richiedono chiarezza dei ruoli e soprattutto percorsi di formazione congiunta per condividere saperi e conoscenze.

Potremmo dire un'assistente sociale con "competenze contestualizzate nelle procedure giudiziarie" tra obblighi da rispettare (segnalazione, applicazione dei decreti, etc) e possibilità di intervenire con la propria autonomia professionale. Un "operatore" che sappia affrontare il contraddittorio senza per questo arretrare sulla protezione e sull'esercizio dei diritti dei minori di età.

Mentre possiamo pensare ad un avvocato sempre più specializzato nel settore e più consapevole dell'operato del servizio sociale in relazione alle diverse responsabilità connesse al mandato istituzionale. Uniti quindi, pur nel rispetto della diversità del ruolo, in una formazione che offra strumenti sempre più raffinati per una collaborazione professionale la cui azione incisiva si fondi su "buone prassi" di gestione del "caso" riducendo i rischi di tutele soltanto formali.

In tal senso l'esperienza formativa congiunta avviata dall'Ordine degli A.S. del Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma nel 2015 /2016 si è svolta con una metodologia "modulare" che ha previsto il confronto dei diversi professionisti attraverso la discussione di un caso con la previsione di fronti operativi.

Di seguito riportiamo, in modo sintetico, l'organizzazione e lo svolgimento di uno di questi moduli, dal titolo "Strategie del servizio sociale a protezione dei minori e sostegno alle genitorialità" che ha avuto, prima della presentazione del caso, una breve introduzione teorica sui seguenti aspetti:

Etica della giustizia e etica della cura

Condivisione dei significati delle parole: rischio evolutivo, protezione del minore, funzioni genitoriali

Una rete virtuosa di professionisti a protezione dei minori contesi: responsabilità, differenze e convergenze

L'analisi del caso, preparato congiuntamente da un assistente sociale e un avvocato, è stata realizzata in gruppi interdisciplinari.

Presentazione del caso

La situazione si riferisce alla conflittualità fra genitori che risulta pregiudizievole per il minore, tanto da rendere necessario l'intervento del TO e del TM a tutela della sua integrità psicofisica.

Paola ha nove anni ed è figlia unica di genitori separati, fra i quali permane una forte conflittualità anche dopo la cessazione della convivenza.

Il padre, anni 48 medico ospedaliero, è affidatario unico della minore e si avvale per l'accudimento della bambina del sostegno della propria madre, che ha costruito con la nipote un rapporto solido e significativo. La madre, anni 45 funzionario pubblico trasferitasi fuori Roma per lavoro e convivente stabilmente con un nuovo compagno, non è riuscita a mantenere con la bambina un legame importante e congruo rispetto alle esigenze della minore.

Ancora pendente avanti al TO il giudizio di separazione, il padre viene raggiunto da un provvedimento di arresto, con concessione dei domiciliari, nell'ambito di una indagine per spaccio di stupefacenti. Su segnalazione degli organi inquirenti, la Procura presso il TM apre un procedimento ex artt.330 e 332 cc pronunciando decreto provvisorio di sospensione della responsabilità genitoriale, affidamento ai Servizi Sociali e collocamento della minore presso la nonna paterna.

La madre si trasferisce a Roma e chiede al TM la modifica del provvedimento provvisorio, perché la minore le sia affidata e collocata presso di lei. In considerazione delle pregresse vicende e della sostanziale carenza dei rapporti, la minore rifiuta di trasferirsi presso il domicilio della madre respingendo i suoi tentativi di ripristinare la relazione affettiva.

Lo stress emotivo cui è sottoposta, vuoi per l'allontanamento dal padre vuoi per la difficile elaborazione della vicenda giudiziaria in cui lui è coinvolto, in una con il timore delle reazioni dei compagni di classe, informati del provvedimento restrittivo che ha colpito il padre e le pressioni cui la madre la sta sottoponendo, induce Paola a sospendere la frequenza delle lezioni ed a rifiutare qualsiasi rapporto con la madre.

Nonostante il sostegno affettivo che le viene dalla nonna paterna, Paola come forma estrema di protesta ed espressione del suo disagio decide di non alimentarsi, finché il suo desiderio di tornare a vivere con il padre non sarà esaudito.

La situazione assai complessa richiede quindi un intervento strutturato che coinvolge diverse professionalità:

A) Equipe della presa in carico: A.S. della ASL e Psicologa TSMREE (Tutela Salute Mentale Età Evolutiva) in quanto si valuta, in sede del Comitato tecnico di intervento(CTI), che la situazione presenta una valenza più sul versante psico-socio-sanitaria che socio-assistenziale.

B) In attesa che il sistema giudiziario prenda ulteriori o differenti provvedimenti si procede all'attuazione del decreto del T.M. attraverso un'iniziale coordinamento con il TSMREE per stabilire modalità operative di valutazione e sostegno alla ragazza.

Si procede quindi al cambio di istituto scolastico per favorire la ripresa della frequenza e si avviano colloqui di sostegno psicologico, anche come preparazione alla ripresa dei contatti con la madre. Sulla scorta degli elementi acquisiti, il Servizio chiede al TM di poter rimodulare il progetto di tutela espresso nel provvedimento, consentendo alla minore di tornare presso l'abitazione paterna dove sarà seguita e monitorata da un educatore domiciliare, incontri assistiti madre – figlia presso il TSMREE e valutazione delle competenze genitoriali. Il TM approva il nuovo progetto di tutela elaborato dai Servizi, disponendo che si riferisca sugli esiti ogni semestre.

Domande per avvocati

Il caso in esame si colloca prima delle riforme del 2012-2013 che hanno spostato parzialmente la competenza sui procedimenti cosiddetti *de potestate* dal TM al TO quando il giudizio separativo è pendente.

Tenuto conto degli effetti delle citate riforme, si invitano gli avvocati alla riflessione sui seguenti punti:

1) elaborazione di una efficiente strategia processuale mirata alla tutela della minore: quali strumenti sono concessi al difensore per realizzare una valida sinergia con i Servizi Sociali affidatari del minore?

2) nel caso prospettato, viene posta in luce la sola attività dei Servizi Sociali; quali scelte difensive avreste operato (scegliere se si rappresenta in giudizio il padre o la madre) nei due giudizi avanti al TO ed al TM?

3) ipotizzando una possibile interazione con i Servizi Sociali, di quali iniziative vi fareste promotori per il sostegno alla minore ed alla parte da voi assistita?

Domande per assistenti sociali

- 1) In quale misura sono conciliabili le funzioni di sostegno ai diversi soggetti coinvolti e la funzione di controllo richiesta dalla magistratura?
- 2) Come e quale autonomia tecnico-professionale e quali limiti esprime il servizio sociale nell'interazione con gli organi giudiziari?
- 3) Nella gestione del progetto di affidamento e tutela quale rapporto è stato instaurato con gli avvocati dei genitori e che tipo di contributo poteva essere loro chiesto?

Il confronto ed il lavoro di gruppo ha permesso di rispondere ai quesiti posti con l'individuazione di punti di convergenza tra i diversi professionisti nella conduzione del caso in esame, tra questi la trasparenza del lavoro dell'AS soprattutto con soggetti adulti che presentano disturbi o comportamenti pervasivi anche se non gravissimi.

Garantire una cornice protettiva del minore di età mantenendo un attento ascolto dei bisogni affettivi e relazionali, cercando di realizzare interventi il più possibile condivisi.

Necessità di stabilire una relazione con gli avvocati con "alleanze di scopo" ovvero un accordo sulle reali possibilità di procedere congiuntamente alla riduzione e/o eliminazione del danno sul minore.

Tra le questioni aperte, la necessità di lavorare su protocolli per eliminare la confusione tra protezione e tutela; la possibilità di considerare gli interventi terapeutici e/o socio-sanitari di recupero familiare fuori o con sospensione del procedimento giudiziario.

Confronto e condivisione di progetti per situazioni gravi come maltrattamenti e violenze familiari, abusi sessuali, devianza giovanile.

MARIA RAPINO

Qualche nota sull'affido condiviso

La L.219/2012 ed il D.Lgs. 154/2013 hanno innovato la materia della filiazione, tentando di armonizzare le norme succedutesi nel tempo nella materia.

Come recita il sito ufficiale del Parlamento, con la L.219/2012 che elimina dall'ordinamento le distinzioni spesso discriminatorie tra figli legittimi (cioè nati da coppia coniugata) e figli naturali (nati da coppia di fatto) affermando l'unicità dello status di figlio, il nostro Legislatore in particolare:

- è intervenuto sulla disciplina della parentela, novellando l'art. 74 c.c., così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione (comma 1). La novella – che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età - è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. Con le medesime finalità, il comma 4 dell'art. 1 novella l'art. 258 del codice afferma che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l'ha effettuato, bensì anche sui legami parentali del genitore stesso;

- ha modificato l'art. 250, quinto comma, c.c. temperando il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni di età con la possibilità per il giudice di autorizzare l'infrasedicenne, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio;

- ha riformulato l'art. 251 c.c., ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, ora rubricata "*Autorizzazione al riconoscimento*", elimina per i genitori il requisito della inconsapevolezza - al momento del concepimento - del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. Nel caso in cui il riconoscimento riguardi un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni (comma 3, v. *infra*);

- ha riformulato l'art. 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (comma 5). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso;

- ha riformulato l'art. 315 c.c. affermando il principio ispiratore dell'intero provvedimento, ovvero che *“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”*;

- ha integrato la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile, sulla potestà dei genitori, con il richiamo ai diritti e doveri del figlio, facendo riferimento al nuovo art. 315-bis c.c. Si tratta della disposizione che sostituisce il precedente art. 315 ed affianca ai doveri del figlio verso i genitori (rispettare i genitori e contribuire, finché convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), i paralleli diritti: ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento;

- ha abrogato le disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali e prevede la sostituzione delle parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola: “figli”.

La L. 219/2012 contiene inoltre la delega al Governo, perché completi con successivo Decreto Legislativo la riforma del “sistema familiare”, eliminando ogni residua discriminazione fra figli legittimi naturali ed adottivi nel diritto sostanziale e processuale.

Non interessa in questa sede dare seguito alle polemiche che hanno accompagnato l’emanazione del D. Lgs. 154/2013, viziato secondo una corposa corrente dottrina da un eccesso di delega (vale a dire da un travalicamento da parte del Governo dei limiti di contenuto delle innovazioni che gli erano affidate), quanto ricordare alcuni dei tratti salienti di questo secondo provvedimento che anno a modificare lo spazio concesso al minore nel processo familiare e di conseguenza il ruolo istituzionale dei Servizi Sociali.

Invero il D.Lgs. 154/2013 armonizza la disciplina sui diritti e sui doveri dei genitori nei confronti dei figli, nel rispetto della unificazione dello stato giuridico di figlio, rimodula la disciplina dell’ascolto del minore nel processo, specifica la nozione di abbandono morale e materiale del figlio con riguardo all’irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; introduce la segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minori, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di

sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali ed il diritto dei nonni ovvero la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Questo complesso quadro normativo mira a dare sostanza e tutela al principio di bigenitorialità introdotto con la L.54/2006, il cui obiettivo era quello di adeguare alle nuove esigenze ed ai cambiamenti sociali le norme a tutela della famiglia. Principio già sancito con efficacia vincolante anche per l'Italia dal Reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che all'art. 2 n. 7 definisce la responsabilità genitoriale come "i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni del minore".

Non è inutile ricordare in questa sede che l'obiettivo primario di questa ampia riforma è rimasto in larga parte non raggiunto. E' noto infatti a chi incontra per motivi professionali l'universo famiglia che anche all'interno di un nucleo familiare compatto il principio della bigenitorialità rimane di fatto inattuato e che ancora oggi non appare raggiunta la cooperazione nell'accudimento e nell'educazione dei minori che ne costituisce il nucleo portante. Con la conseguenza che nella fase di dissoluzione della coppia questa disomogeneità dei ruoli e delle funzioni effettive accresce il conflitto e ne diventa essa stessa causa. Appaiono così di solare evidenza la centralità del ruolo delle figure professionali coinvolte nei procedimenti familiari –magistrati servizi sociali ed avvocati e la necessità di una effettiva specializzazione nell'ambito delle rispettive funzioni.

Allo stato dell'arte, quindi, il dibattito sull'affidamento condiviso e sul connesso principio di bigenitorialità rimane quanto mai ampio e soggetto a continue diverse interpretazioni da parte dei Giudici di merito e di legittimità.

Credo sia importante sottolineare un principio che mi appare portante dell'intera struttura giuridica e sociale della bigenitorialità: esso si orchestra in uno scambio continuo fra i componenti della coppia che acquisisce lo status genitoriale, nel senso che ciascun genitore è tenuto a legittimare non soltanto se stesso in questo ruolo, bensì anche il partner che è genitore dei suoi figli. Legittimazione che passa dal rispetto del ruolo e delle idee dell'altro, in un continuo scambio e confronto. Il principio di bigenitorialità così concepito dovrebbe influenzare anche i comportamenti sociali, determinando il passaggio

dal vecchio modello ripartitorio di competenze (madre accudente e padre normativo) alla condivisione dei ruoli e delle funzioni. Sicuramente il passaggio dal concetto di *potestà* a quello di *responsabilità genitoriale* vuole essere il riflesso di questa esigenza di mutamento sociale, in cui ad entrambi i genitori è e dev'essere affidato il compito della cura quotidiana e dell'educazione come preparazione alla vita adulta.

Il principio della bigenitorialità assume innegabilmente un ruolo rilevante, sul quale si gioca la valutazione dei rapporti familiari e la decisione del collocamento più consono per i minori. In pratica, la bigenitorialità costituisce il riconoscimento del diritto dei figli a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori nonostante la loro separazione, a fare sì che entrambi siano parte attiva nelle decisioni che li riguardano e nel loro sviluppo. Nelle statuizioni nei giudizi di separazione e divorzio tale principio trova la sua applicazione attraverso l'istituto dell'affidamento condiviso, secondo cui entrambi i genitori mantengono un ruolo attivo nell'educazione e nello sviluppo dei figli: è quindi chiaro che l'affidamento condiviso non è un diritto dei genitori, ma dei figli cui viene riconosciuto il diritto primario ed irrinunciabile a mantenere un rapporto costante e significativo con i genitori nonostante la loro separazione.

Tuttavia poiché nella realtà occorre fare i conti con il grado di conflittualità dei genitori e con il livello di disfunzionalità rispetto al ruolo genitoriale, risulta spesso necessario ed opportuno nell'interesse dei minori dare al concetto di affidamento condiviso un contenuto concreto, che tenga conto di tali elementi. Si può quindi passare dal modello tipico, secondo cui ogni genitore può assumere da solo le decisioni di normale amministrazione quando il minore è presso di lui (non mandarlo a scuola in caso di malattia, consentirgli di uscire da solo ed imporre orari) e ha il diritto / dovere di condividere con l'altro le decisioni di straordinaria amministrazione (scelta della scuola, cure mediche significative, vacanze all'estero e partecipazione ai campi scuola, tanto per citare i casi più frequenti); alle ipotesi di diversa graduazione dei poteri / doveri di ogni genitore, effettuata tenendo conto appunto della funzionalità al ruolo da ciascuno manifestata e della incapacità di superare la conflittualità personale quando si tratta di assumere decisioni che incidono sulla vita dei minori. In tali casi pur confermando l'affidamento condiviso, al genitore rilevatosi più accudente o meno disfunzionale potranno essere attribuiti compiti più incisivi rispetto all'altro, allo scopo di evitare che i limiti caratteriali di uno di loro costituisca impedimento allo sviluppo psicofisico del minore. Se viene infatti meno con la separazione lo spirito

collaborativo fra i genitori, con una conflittualità talmente elevata da tradursi in una oggettiva impossibilità di adottare decisioni nell'interesse del minore, ridurre la sfera dei poteri / doveri di uno di essi diviene una necessità. I giudici di merito, richiamando il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui la conflittualità dei genitori non può essere di per sé motivo per non procedere all'affidamento condiviso, spesso pongono in atto la graduazione di cui si faceva sopra cenno: limitando la sfera attiva del genitore che appare disfunzionale rispetto al ruolo ed alla responsabilità genitoriale di cui parla il Legislatore della riforma. In tal modo rimane salvo il diritto dei minori ad una comunicazione costante con entrambi i genitori, ma viene nel contempo salvaguardata l'esigenza primaria di decisioni tempestive per la loro crescita armonica. Nei casi più gravi, quando il livello di conflittualità appare insuperabile ed entrambi i genitori si rivelino anche in ragione di ciò disfunzionali rispetto al ruolo (cioè empaticamente incapaci di essere genitori positivi) il Legislatore prevede forme alternative di affidamento, concesso a terzi come i nonni o altre persone significative della sfera familiare o addirittura ai Servizi Sociali.

Illuminante rispetto a quanto appena esposto è la sentenza n.18817/2015, nella quale la Corte di Cassazione affrontando il tema dell'affidamento condiviso argomenta "In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione".

Il ragionamento della Corte appare quanto mai calzante, se rapportato alla diversa interpretazione che dell'istituto dell'affidamento condiviso tende ad avanzare la coppia nella fase di dissoluzione:

esso non è un diritto dei genitori a pretendere un "godimento" paritario del minore (eventualmente coniugato con l'esonero dalla corresponsione di un

assegno integrativo), ma costituisce lo strumento per assicurare ai figli il mantenimento di una relazione positiva e formante con entrambi i genitori. Quindi si tende ad affermare una visione non adultocentrica, ma orientata al preminente interesse del minore.

Ed il perseguimento di questo fine primario –che va contemperato con il diritto, pure riconosciuto degno di tutela, dei genitori a svolgere il loro ruolo in autonomia serenità e competenza- consente al Giudice di adottare una serie di misure, quali la modulazione dei poteri attribuiti a ciascun genitore nell’ambito di un affidamento condiviso, la limitazione della responsabilità genitoriale nei casi in cui la conflittualità all’interno della coppia determini dinamiche disfunzionali nel suo esercizio o l’esistenza di ostacoli oggettivi la rendano necessaria; fino all’affidamento ultrafamiliare.

Ai fini che qui interessano, riprendendo il percorso tracciato nel corso degli incontri nel Progetto Integrato Avvocati – Assistenti Sociali, appare interessante esaminare alcune recenti pronunce del Tribunale di Roma, nelle quali sono state affrontate le spinose problematiche connesse all’applicazione dei principi sin qui ricordati. Pronunce di cui indichiamo gli estremi: sentenza n.9400 del 30/4/2015 Giudice Relatore Dr.ssa Velletti, decreto del 7/10/2016 Giudice Relatore Dr.ssa Velletti, decreto 24/12/2015 n.34194 Giudice Relatore Dr.ssa Galterio e sentenza del 5/12/2014 Giudice Relatore Dr.ssa Pratesi.

I quattro provvedimenti muovono nel loro ragionamento dalla sentenza n.26587/2009, nella quale la Corte di Cassazione ha individuato il nucleo portante dell’istituto dell’affidamento condiviso e delle sue eccezioni: la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori... è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. Sulla scorta di tale principio di diritto, la sentenza n.9400/2015 argomenta che: deve essere rilevato che l’art.337 bis cc introdotto dal D. Lgs.154/2013 prevede quale regola generale quella dell’affidamento condiviso, che impone piena condivisione da parte dei genitori delle scelte relative all’educazione, all’istruzione ed alla cura dei figli in applicazione del principio della bigenitorialità; rispetto a tale regola costituisce

eccezione l'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art.337 quater cc. Non essendo state tipizzate dal Legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice...ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.

Nei casi trattati dalle pronunce citate, il Tribunale procede –al fine di pervenire alla più adeguata soluzione di affidamento dei minori posti al centro del conflitto genitoriale- su un duplice binario: da un lato vi è il ricorso quasi costante alla CTU, con l'obiettivo di accertare e valutare le capacità genitoriali e le possibili soluzioni del conflitto, dall'altro la richiesta di intervento dei Servizi Sociali con una variegata gamma di prescrizioni, che vanno dal compito di monitorare il nucleo familiare allo svolgimento di un compito di supporto e di assistenza anche terapeutica con l'obiettivo di conseguire una positiva evoluzione dei rapporti familiari; fino al provvedimento di affidamento del minore agli stessi Servizi, con collocamento presso un genitore o in ambiente "esterno".

Sotto questo profilo, nella sentenza del dicembre 2014 (Relatore la D.ssa Pratesi) espressamente si argomenta che: in assenza di segnali anche velatamente sintomatici di un inizio di collaborazione, il tribunale ritiene di dovere dare corso all'intervento dei servizi sociali suggerito dalla consulente; è opportuno ricordare in proposito che la regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole, e che la generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art.337 bis cc "adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole", consente di ritenere che il giudice possa disporre l'affidamento del minore a terzi, tanto più che il nuovo testo della norma (art.337 ter) prevede esplicitamente addirittura la possibilità dell'affidamento familiare del minore.

Poiché quindi il traguardo cui si mira è la tutela del diritto del minore ad essere inserito in un ambiente familiare armonico, nel quale entrambi i genitori lavorano per la sua crescita non soltanto fisica ma anche emotiva e caratteriale, l'attività di osservazione e di sostegno svolta all'interno del giudizio individua come sua finalità la corretta realizzazione dell'istituto dell'affidamento condiviso.

Non è inutile sottolineare in proposito che, soprattutto per quanto concerne il ruolo dei Servizi Sociali, la tutela del principio di bigenitorialità purtroppo avviene quasi esclusivamente nel processo e/o all'interno dei procedimenti *de potestate*. E' mancata la rivoluzione sociale e politica che fa da sfondo alle riforme ricordate all'inizio del nostro discorso: anche se l'intento dichiarato era quello di realizzare una sorta di "piano regolatore generale per l'infanzia", con l'obiettivo di prevenire l'insorgere di situazioni di crisi endofamiliari evitando o riducendo il rischio dell'intervento dell'autorità giudiziaria, nessun concreto efficace intervento è stato poi realizzato.

Con la conseguenza di rendere pressoché inattuato il principio di bigenitorialità e problematico l'affidamento condiviso, che non sia tale soltanto sulla carta.

Sotto questo profilo mi sembra interessante, in chiusura del nostro breve excursus, citare le Linee Guida varate dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi, nelle quali si prende atto dello scollamento fra il dettato legislativo, l'evoluzione sociale e la prassi dei nostri tribunali. Nel proporre un modello operativo rispettoso della riforma, il Tribunale Brindisino riprende sorprendentemente le conclusioni cui eravamo giunti lo scorso anno al termine dei nostri incontri: ovvero la necessità di ricondurre la crisi di coppia generatrice delle difficoltà di gestione familiare ad una situazione di equilibrio stabile e quotidiano. Quando la coppia in crisi non è in grado di pervenire a tale risultato, da sola o attraverso il ricorso ai percorsi ADR, l'intervento di sostegno dei Servizi Sociali diventa essenziale. Sarebbe certo auspicabile che tale intervento, così come era nelle intenzioni di chi la riforma ha pensato ed elaborato, si manifestasse *prima ed al di fuori* del processo; attraverso un lavoro di cura e di sostegno posto in termini positivi, non come presenza di controllo e di censura dell'operato dei genitori, bensì come aiuto concreto per la risoluzione dei problemi. Purtroppo la cronica carenza di strumenti e l'altrettanto cronica lentezza finora non hanno permesso che tutto ciò si concretizzasse.

Profilo dei Relatori

Annunziata Bartolomei Assistente sociale specialista, Posizione organizzativa servizio sociale ASL Roma 2, Docente di Metodi e tecniche del servizio sociale I presso l'Università degli Studi di Roma 3 Vicepresidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali Autrice di articoli e saggi sui temi della professione, coautrice con AnnaLaura Passera del volume "L'assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale" ed. CieRre

Daniele Bocciolini Avvocato penalista. Esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Membro Commissione Famiglia e Minori Ordine Avvocati di Roma

Marco Bielloni Assistente sociale coordinatore nel DSM della asl Roma1 , già Giudice onorario al Tribunale di sorveglianza di Roma e Segretario dell'Ordine assistenti sociali del Lazio in due consigiature

Fiore Bruno: Assistente Sociale, ha lavorato prima nell'Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà e poi nei Centri di Salute Mentale. Ha svolto per 9 anni la funzione di Giudice Onorario presso la Sezione Minori e Famiglia della CdA di Roma. Coordinatore tavoli interistituzionale presso la corte d'appello di Roma

Marisa Calore dottore di ricerca in Servizio Sociale, Funzionario della professionalità di Servizio sociale Centro per la Giustizia Minorile Lazio, Abruzzo e Molise, Già docente presso l'Università per gli Studi di Roma Tre Corso di Laurea in Servizio Sociale, Formatore presso Master ed Istituti di formazione

Emilia Casali Avvocato del Foro di Roma, componente del Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, iscritta nell'elenco dei Tutori Volontari tenuto dall'Ufficio del Garante per l'Infanzia del Lazio.

Diego Cassano componente dal 2014 del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; componente e socio fondatore dell'Istituto di Studi Europei nel diritto di famiglia e della persona Anthropoi; componente dell'associazione G.E.M.M.E. Italia, socio AIAF (Associazione Italiana degli avvocati per la Famiglia ed i Minori);

Caprini Chiara Assistente sociale responsabile del servizio sociale dell'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma. Responsabile del centro antiviolenza Fatebenefratelli APE. Coordinatrice commissione formazione del consiglio ,

docente a contratto di L39 e di management e valutazione dei servizi sociali alla LM 87 LUMSA Roma, autrice di saggi e ricerche relativi alla professione.

Daniela Cimmino Assistente sociale in servizio presso l'Ufficio Famiglia e Minori del Municipio IV – Roma Capitale, responsabile dell'Ufficio di Segretariato Sociale, impegnata nel GIL Adozioni della Asl RM2. Ha pubblicato articoli sulla rivista Minori/Giustizia. Ha collaborato con il Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) in attività seminariali.

Anna di Loreto, Avvocato dal 1985 ed iscritta all'Albo speciale della Corte di Cassazione dal 4 ottobre 1997. Svolge la professione prevalentemente nell'ambito del diritto penale minorile e di famiglia. Dal gennaio 2003 è membro del Consiglio Direttivo della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni - "CamMiNO". Dal 2014 membro della commissione famiglia minori e immigrazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Angelina Di Prinzi Assistente sociale in servizio presso Roma Capitale Responsabile di ambito Organizzativo - Direzione Accoglienza ed inclusione Docente a contratto di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale (L39) e di Modelli e strumenti per la gestione dei servizi alla persona (LM 87) Presso l'Università degli studi Roma tre

. **Irma Gatti**: Avvocato, esperto di diritto di famiglia e minorile, Curatore Speciale e Tutore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e presso la Corte di Appello di Roma, Mediatore familiare.

Giovanni Maria Giaquinto Avvocato penalista dal 1990, con il patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal 2002. Ha trattato numerosi processi, anche di interesse pubblico, maturando una lunga esperienza nel settore dei reati contro la persona e la famiglia, dei reati societari, fallimentari, tributari e valutari, dei reati contro la P.A

Carmen Genovese: Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale, Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma - Dipartimento Giustizia Minorile

Emanuela Gori Assistente sociale è stata posizione organizzativa del servizio sociale del Municipio VI

Anna Mannoni Assistente sociale Ministero Giustizia Ufficio Servizio Sociale Minori (USSM). Consigliera ordine assistenti sociali regione del Lazio

Flavia Mazzonis Assistente sociale, si è occupata di progettazione e gestione di interventi di Servizio Sociale Professionale a favore di minori e famiglie in ambito sociale e sanitario, con un'esperienza specifica nel campo dell'abuso e maltrattamento, attività di segretariato sociale professionale, programmazione e promozione del lavoro di rete. Attualmente è consigliera dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, con incarico di coordinatrice della Commissione Etica e Deontologia e di membro della Commissione Formazione.

Sara Menichetti Avvocato Diritto di famiglia Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani Socio Fondatore AMEG Consulente esterno Save the Children Italia

Giuseppina Mostardi Assistente sociale presso. servizio materno infantile ASL di Roma e autrice di libri e articoli sulla tutela dei minori ASL RMA-docente Sapienza Metodi e tecniche III - già giudice onorario al tribunale per i minorenni Roma

Lluis Francesc Peris Cancio Assistente Sociale Specialista e Sociologo delle Migrazioni, Dottore di Ricerca in Sistemi Sociali, Organizzazioni e Politiche Pubbliche (Sapienza) e Dottore di Ricerca Cum Laude in Migrazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (Comillas-Madrid Spagna), lavora al Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e insegna Metodi e Tecniche del Servizio Sociale al Corso di Laurea STESS della Sapienza Università di Roma.

Maria Rapino dal 1985 iscritta Ordine di Roma, esperienza nell'ambito del diritto di famiglia,. Componente della Commissione di Studio settore Famiglia Minore e Diritti della Persona dell'Ordine forense di Roma. Dal 2016 è socio fondatore e responsabile del Dipartimento di Studi Psicosociali dell'Associazione Anthropoi.

Daniela Ricciuti Avvocato civilista (aree d'interesse prevalente: danni e responsabilità civile, responsabilità medica, fragilità e amministrazione di sostegno). Collaboratrice del prof. Paolo Cendon; nella redazione della rivista giuridica "Persona&Danno"; attività editoriali, di formazione giuridica e di promozione sociale e culturale.

Pompilia Rossi Avv patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori; coordinatore vicario del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Vicepresidente dell'Istituto di Studi Europei nel diritto di famiglia e della persona Anthropoi; componente del comitato esecutivo dell'associazione G.E.M.M.E. Italia; consulente del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio; consulente con qualifica di esperta

della Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza

Alessandra Sarri, svolge la professione di avvocato nel foro romano. Dal 2011 fa parte della redazione del portale giuridico " Persona e Danno" coordinato e diretto dal Pro. Paolo Cendon. Dal settembre del 2013 è membro del " Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione " del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

Giovanna Sammarco Assistente sociale per lungo tempo ha lavorato presso l'amministrazione capitolina, dov'è stata referente di diversi progetti innovativi. Ha insegnato metodi e tecniche del Servizio Sociale presso Università Sapienza e organizzazione presso la LUMSA di Roma. Dal 2009 è presidente dell'Ordine degli assistenti sociali del Lazio. Autrice di diversi saggi relativi alla professione.

Trova Francesca Assistente Sociale dal 1995 . Mediatore Familiare *Facoltà di Psicologia - Sezione di mediazione familiare* (Socio Simef 2002)Consigliere Onorario Corte d'Appello di Roma Sez Famiglia e Minori Civile e Penale, collabora come socio onorario con l'Associazione Pegaso.

Trulli Edoardo Assistente sociale presso il comune di Roma, è stato posizione organizzativa e docente a Roma tre. Vice presidente dell'Ordine regionale assistenti sociali del Lazio

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia l'avv Matteo Santini dell'Ordine degli avvocati di Roma, per aver condiviso la necessità di programmare il percorso di formazione congiunta consentendo la realizzazione del corso integrato. Si esprime riconoscenza a tutti i relatori per la disponibilità, l'impegno e la competenza e l'entusiasmo con cui hanno condotto gli interventi che hanno permesso la buona qualità del percorso di formazione, che in questi atti vengono riportati solo in parte.

Un grato riconoscimento all'impegno della commissione formazione dell'Ordine degli assistenti sociali specialmente alla coordinatrice Chiara Caprini e alla consigliera Flavia Mazzonis.

Un grazie anche alla consigliera Patrizia Favali per il paziente lavoro di editing della presente pubblicazione.

Un grazie particolare all'avv. Pompilia Rossi che ha contribuito in modo attivo ed egregio alla realizzazione del corso.